Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — **Roma — Sabato, 13 luglio** — **Numero 165**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 598 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice di procedura penale per il Regno d'Italia allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risulteranno necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle fra loro e con quelle degli altri Codici e delle leggi vigenti.

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per R. decreto le disposizioni transitorie, e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

Art. 3.

Il nuovo Codice di procedura penale sarà pubblicato non più tardi del 31 dicembre 1912, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 4.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimangono abrogati il Codice di procedura penale approvato col R. decreto 26 novembre 1865 e le altre leggi o disposizioni che siano contrarie al nuovo Codice medesimo o riguardino materie in esso regolate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 20 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

CODICE DI PROCEDURA PENALE.

LIBRO PRIMO.

Disposizioni generali

TITOLO I.

Delle azioni nascenti dal reato

CAPO I.

Dell'azione penale.

1. — Nessuno può essere punito se non in forza di una sentenza pronunziata con le forme stabilite dalla legge.

2. — Ogni reato dà luogo ad azione penale.
L'azione penale è pubblica, e si esercita dal pubblico ministero.
L'azione penale si esercita di ufficio in tutti i casi nei quali la legge non stabilisce che si proceda a querela di parte, ovvero su richiesta dell'autorità.

3. — L'azione penale può essere esercitata anche dalle associazioni legalmente costituite per uno scopo d'interesse professionale, o pubblico, relativamente ai reati che direttamente concernono la loro istituzione e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza relativamente ai reati commessi a danno delle medesime.

4. — L'azione penale, nei delitti di diffamazione e ingiuria, può essere esercitata anche dalla parte lesa, e da ogni elettore nei delitti contro le libertà politiche preveduti nell' art. 139 del Codice penale.

5. — Chi esercita l'azione penale a norma delle disposizioni degli articoli 3 e 4, deve costituirsi parte civile.

6. — Nei delitti di supposizione e soppressione di stato l'azione penale rimane sospesa sino alla sentenza irrevocabile del giudice civile sulla questione di stato.
Dichiarata sospesa l'azione penale, il giudizio civile può essere promosso anche dal pubblico ministero.

7. — Fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, qualora sorga una questione civile o amministrativa che influisca sulla valutazione del reato, il giudice, ove stimi deferirne la risoluzione all'autorità competente, può sospendere il procedimento o il giudizio, fissando un termine alla parte che vi abbia interesse per curarne la risoluzione.
La sospensione cessa se, decorso inutilmente il termine, la parte non abbia dimostrata la sua diligenza.

CAPO II.

Dell'azione civile.

8. — Ogni reato può anche dar luogo ad azione civile per il risarcimento del danno.

9. — La persona lesa dal reato, e, quando sia morta o assente, il coniuge, i discendenti, i fratelli, le sorelle e gli eredi, possono esercitare l'azione civile nascente dal reato avanti al giudice penale congiuntamente all'esercizio dell'azione penale.
L'esercizio dell'azione civile è sospeso avanti al giudice civile sino alla sentenza irrevocabile del giudice penale.
Se l'azione penale si estingua, l'azione civile si esercita avanti al giudice civile.

10. — L'azione civile può esercitarsi contro tutti coloro che hanno concorso nel reato, contro le persone civilmente responsabili e i loro rispettivi eredi.

11. — Nei reati per i quali si procede a querela di parte, se questa abbia promosso il giudizio civile o fatta rinunzia o transazione per i danni, non può presentare querela.
Nei reati suddetti, la parte lesa, che abbia fatta remissione senza espressa riserva della azione civile, non può esercitare l'azione civile avanti al giudice civile.

12. — Nei reati per i quali si procede di ufficio, la parte lesa che abbia promosso il giudizio civile di risarcimento del danno, non può esercitare l'azione civile avanti al giudice penale.

13. — L'azione civile esercitata congiuntamente all'esercizio dell'azione penale non può essere promossa avanti al giudice civile, eccetto che, con sentenza irrevocabile, siasi ritenuto che l'azione penale è estinta, ovvero che non può essere promossa o proseguita.
Se non sia esercitata congiuntamente all'esercizio dell'azione penale, l'azione civile può essere promossa avanti al giudice civile, eccetto che, con sentenza irrevocabile, siasi ritenuto che il fatto non esiste, ovvero che l'accusato non ha commesso il reato o che non vi ha concorso.

14. — La rinunzia all'azione civile non pregiudica l'esercizio dell'azione penale.

TITOLO II.

Del giudice

CAPO I.

Della partizione della competenza.

15. — Appartengono alla competenza della Corte d'assise con l'intervento dei giurati:
1° i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ai dieci anni. Se il delitto sia di bancarotta fraudolenta preveduta nell'art. 861 del Codice di commercio, la Corte d'assise è competente a conoscerne soltanto nei casi più gravi;
2° i delitti contro la sicurezza dello Stato e l'istigazione o provocazione a commetterli, ancorchè fatta col mezzo della stampa, eccetto che il Senato sia stato costituito in Alta Corte di giustizia a norma dell'art. 36 dello Statuto;
3° il delitto contro le libertà politiche e l'istigazione a commetterlo;
4° i delitti contro la libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio preveduti negli articoli 147, 149 e 158 del Codice penale;
5° gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni preveduti negli articoli 182 e 183 del Codice penale;
6° la violenza e la resistenza all'autorità preveduto negli articoli 188 e 189 del Codice penale;
7° i delitti preveduti nel testo unico della legge elettorale politica 28 marzo 1895 e nel testo unico della legge comunale e provinciale 21 marzo 1908 commessi dai pubblici ufficiali con abuso delle proprie funzioni, e il delitto preveduto negli articoli 108 del testo unico della legge elettorale politica e 105 del testo unico della legge comunale e provinciale;
8° i delitti preveduti negli articoli 14, 15 e dal 18 al 24 dell'editto 26 marzo 1848 sulla stampa e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate nelle provincie napoletane e siciliane.

16. — Appartengono alla competenza del tribunale:
1° i reati che non sono compresi negli articoli 15 e 17;
2° i delitti preveduti nella legge elettorale politica e nella legge comunale e provinciale che non sono di competenza della Corte d'assise;
3° i reati di stampa che non sono di competenza della Corte d'assise;
4° i reati per i quali sia stabilita l'interdizione dai pubblici uffici non congiunta a pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ai dieci anni.

17. — Appartengono alla competenza del pretore:

1° i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione non superiore nel massimo ai tre mesi o del confine non superiore nel massimo ad un anno, ovvero della multa, sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo alle lire mille;

2° i reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi; ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire tremila, sola o congiunta a detta pena, ove, per le circostanze che diminuiscono la pena, escluse le attenuanti prevedute nell'art. 59 del Codice penale, ovvero per la tenuità del reato, possa applicarsi a tutti gli imputati una delle pene indicate nel numero precedente;

3° gli oltraggi, le truffe e le appropriazioni indebite, prevedute nel n. 2° dell'art. 194, nella prima parte dell'art. 413 e nell'art. 417 del Codice penale, ove, per le circostanze indicate nel numero precedente, possa applicarsi la multa non superiore alle lire mille;

4° le contravvenzioni prevedute in leggi speciali per le quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai due anni od una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire duemila.

Sono eccettuati i reati per i quali è stabilita dalla legge una diversa competenza.

18. — Nel concorso di pene di diversa specie stabilite per un reato si tien conto della pena che determina la competenza superiore.

19. — Salvo quanto è disposto nell'art. 17, per determinare la competenza nei riguardi della pena non si tien conto delle circostanze che diminuiscono l'imputabilità, eccetto che trattisi delle diminuzioni per ragioni di età, nè degli aumenti di pena dipendenti dal concorso di reati e di pene e dalla recidiva.

20. — La competenza è determinata altresì dal luogo del commesso reato.

Nei reati tentati o mancati si considera *luogo del commesso reato* il luogo in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; nei reati continuati o permanenti, il luogo in cui ne cessò la continuazione o la permanenza.

21. — Quando non si conosca il luogo in cui fu commesso il reato, la competenza è determinata dal luogo in cui l'autorità giudiziaria ha compiuto un atto del procedimento; e, in mancanza, dal luogo dell'arresto.

Se più autorità giudiziarie abbiano compiuto atti di procedimento, è preferita quella del luogo di residenza dell'imputato; in difetto di residenza, quella del luogo di dimora; e, se questa non sia nota, quella del luogo di domicilio.

Se gli atti siano diversi, è preferita l'autorità giudiziaria avanti alla quale sia stato direttamente tradotto l'imputato per il giudizio; e, in mancanza, quella che abbia emesso un mandato o un decreto di citazione.

22. — In ogni stato del procedimento o del giudizio, l'autorità giudiziaria che riconosca la propria incompetenza, deve spedire gli atti all'autorità competente secondo le norme contenute negli articoli 20 e 21.

Durante il procedimento, l'autorità giudiziaria, ancorchè incompetente, provvede agli atti urgenti prima di spedirli all'autorità giudiziaria competente.

23. — Quando, a norma delle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 e del capoverso dell'art. 7 del Codice penale, debba procedersi nel Regno per un delitto commesso all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora o del domicilio, o da quello dell'arresto o della consegna dell'imputato.

Tuttavia, la Corte di cassazione può, sulla istanza del pubblico ministero o dell'imputato, rimettere il procedimento o il giudizio all'autorità giudiziaria più vicina al luogo in cui il delitto fu commesso. In tal caso, il giudice può valersi degli atti fatti all'estero.

Gli atti suddetti possono altresì servire per provvedere sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni per i reati commessi in territorio estero, per i quali non si procede nel Regno.

24. — Quando, a norma della disposizione dell'art. 5 del Codice penale, per giudicare un cittadino che abbia commesso un delitto in territorio estero occorre che esso si trovi nel territorio del Regno, possono farsi gli atti diretti a conservare le prove; ma non può emettersi un mandato sino a quando il cittadino non trovisi nel territorio del Regno.

25. — La competenza è pure determinata dalla connessità dei reati.

I reati si considerano *connessi:*

1° se furono commessi nello stesso tempo da più persone riunite, ovvero se commessi da più persone in luoghi e tempi diversi, siavi stato concerto fra loro;

2° se gli uni furono commessi in occasione o a causa di altri reati, ovvero per concorso nei medesimi, o per assicurarne il profitto, o procurarne l'impunità;

3° se la stessa persona sia imputata di più reati.

26. — Quando una o più persone siano imputate di reati connessi, attribuiti alla competenza di autorità giudiziarie di grado diverso, la competenza per tutti i reati appartiene all'autorità giudiziaria di grado superiore, ferme le disposizioni della legge quanto al procedimento e al giudizio avanti all'autorità medesima.

Tuttavia la sezione d'accusa, se per la natura o il numero dei reati, ovvero per altre circostanze, lo stimi conveniente, può rinviare l'accusato alla Corte d'assise soltanto per i reati di competenza della Corte, e al tribunale o al pretore per i reati di competenza del tribunale o del pretore.

Il giudice istruttore, se per gli stessi motivi lo stimi conveniente, può rinviare l'accusato al tribunale soltanto per i reati di competenza del tribunale, e al pretore per i reati di competenza del pretore.

27. — Per i reati commessi nella giurisdizione di Corti, tribunali o pretori diversi, la competenza appartiene all'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione fu commesso il maggior numero di reati di competenza superiore.

28. — In mancanza di autorità giudiziaria competente a norma dell'articolo precedente, il giudice competente è designato dall'autorità giudiziaria superiore comune.

In tal caso e in quello preveduto nell'articolo precedente, l'autorità giudiziaria superiore può, per ragioni di convenienza, ordinare la separazione dei giudizi, e rimetterne la cognizione ai giudici rispettivamente competenti.

Se il numero dei reati sia uguale, gli ufficiali del pubblico ministero rimettono col loro parere gli atti rispettivamente alla Corte di cassazione o d'appello, o al tribunale, che designano il giudice competente.

29. — Qualora trattisi di più reati connessi secondo le norme contenute nei numeri 1 e 2 dell'art. 25, gli uni di competenza ordinaria e gli altri di competenza speciale, la competenza appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria.

Negli altri casi, si fa luogo a distinti procedimenti e giudizi, ferme, quanto all'applicazione delle pene, le norme contenute nelle leggi speciali, e, in difetto, nell'art. 76 del codice penale.

Se l'ordine di precedenza non sia stabilito dalla legge, è determinato, sull'istanza del pubblico ministero, dalla Corte di cassazione.

30. — La competenza per i reati di cognizione del pretore, commessi dal pretore o dal vice pretore nel territorio in cui esercitano le proprie funzioni, o commessi nello stesso territorio a danno dei medesimi, appartiene al tribunale da cui dipendono.

Se trattisi di reato di competenza del tribunale, ovvero sia ac-

cusato o parte lesa in una causa, in grado di appello, un giudice del tribunale o della Corte, o un ufficiale del pubblico ministero presso l'una o l'altra, la Corte di cassazione designa altro tribunale altra Corte d'appello.

CAPO II.

Dei conflitti di giurisdizione.

31. — Quando due o più autorità giudiziarie ordinarie e una o più autorità giudiziarie speciali prendano o ricusino di prendere cognizioni dello stesso reato, la Corte di cassazione decide sul conflitto in Camera di consiglio.

L'autorità giudiziaria che eleva il conflitto rimette gli atti alla Corte di cassazione.

32. — Il conflitto può anche essere denunziato dalle parti e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

La denunzia si fa nella cancelleria della Corte di cassazione con dichiarazione motivata, alla quale sono uniti i relativi documenti.

33. — Quando il conflitto non cessi in virtù di dichiarazione emessa da una delle autorità, di ufficio o su richiesta delle parti, la Corte di cassazione ordina che il ricorso e i documenti siano comunicati alle autorità giudiziarie in conflitto, e ingiunge di dare sul medesimo parere motivato e di rimettere gli atti.

Le comunicazioni suddette si fanno per mezzo del pubblico ministero, e sospendono il procedimento o il giudizio, salvo, durante il procedimento, gli atti urgenti.

34. — Nell'ordinanza di comunicazione si fa menzione degli atti dai quali è sorto il conflitto, e si prefigge, secondo la distanza dei luoghi, il termine entro cui i pareri motivati e gli atti debbono essere depositati in cancelleria.

L'ordinanza suddetta viene, a cura del pubblico ministero, notificata alle parti interessate, che possono, entro otto giorni dalla notificazione, presentare osservazioni nella cancelleria della Corte di cassazione.

35. — La Corte di cassazione, nel risolvere il conflitto, decide quali atti dell'autorità giudiziaria incompetente debbono essere annullati.

36. — La decisione della Corte di cassazione costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza.

37. — La sentenza della Corte di cassazione è, a cura del procuratore generale, comunicata alle autorità giudiziarie in conflitto, e notificata alle parti.

CAPO III.

Della rimessione del procedimento e del giudizio da una ad altra autorità giudiziaria.

38. — Il procedimento o il giudizio può, sull'istanza dell'imputato, dell'accusato, o del pubblico ministero, ovvero della parte civile, essere rimesso dalla Corte di cassazione da una ad altra autorità giudiziaria, per gravi motivi di pubblica sicurezza o di legittimo sospetto.

L'istanza non è più ammessa se fatta dopo l'apertura del dibattimento, ancorchè sia rinviato ad altra udienza.

39. — L'istanza, contenente i motivi e i documenti, si riceve nella cancelleria del giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio.

L'istanza coi motivi è notificata alle altri parti, che possono presentare deduzioni e documenti entro otto giorni dalla notificazione.

40. — Sull'istanza di rimessione il giudice può sospendere il procedimento o il giudizio, salvo, durante il procedimento, gli atti urgenti.

41. — La Corte di cassazione provvede in Camera di consiglio con decisione motivata; e, prima di accogliere o rigettare l'istanza, può chiedere le informazioni che ritenga necessarie.

42. — Qualora la Corte di cassazione accolga l'istanza, designa l'autorità giudiziaria, che deve procedere o giudicare, fra quelle comprese nel territorio della Corte di cassazione civile dalla quale dipende l'autorità giudiziaria competente, ovvero nel territorio della Corte di cassazione civile più vicina.

La Corte di cassazione nel rimettere la causa, dichiara quali atti s'intendono annullati.

43. — La sentenza della Corte di cassazione è spedita all'autorità giudiziaria designata per il procedimento o per il giudizio, e notificata alle parti.

44. — Nel caso in cui l'istanza non sia accolta, le parti possono domandare nuovamente la rimessione per fatti sopravvenuti dopo la decisione, ferma la disposizione del capoverso dell'art. 38.

CAPO IV.

Delle incompatibilità e dell'astensione e della ricusazione dei giudici e degli ufficiali del pubblico ministero.

45. — Non può giudicare nella causa il giudice che abbia di essa conosciuto in un precedente giudizio, eccetto il caso di opposizione o condanna in contumacia.

Il giudice che abbia atteso all'istruzione formale, o a qualche atto della medesima, o abbia in altro modo proceduto ad atti di conservazione o accertamento di prove, ovvero abbia concorso all'invio a giudizio, non può nella stessa causa far parte della sezione d'accusa o del tribunale o della Corte.

Colui che abbia prestato nella causa l'ufficio di pubblico ministero non può prestarvi l'ufficio di giudice.

Colui che abbia prestato nella causa l'ufficio di difensore non può prestarvi l'ufficio di giudice o di ufficiale del pubblico ministero.

46. — Non possono prendere parte al procedimento o al giudizio i magistrati che sono prossimi congiunti, salvo, durante il procedimento, gli atti urgenti.

47. — Il giudice deve astenersi quando siavi un motivo di ricusazione da esso conosciuto, ancorchè non proposto.

Il giudice competente a decidere sulla astensione può concederla anche per ragioni di convenienza non annoverate dalla legge fra i motivi di ricusazione.

48. — Il giudice può essere ricusato:

1° se alcuno dei suoi prossimi congiunti sia parte lesa, o imputato o accusato, ovvero persona civilmente responsabile;

2° se egli, o la moglie, sia prossimo congiunto di una delle parti o dell'avvocato o procuratore della causa; morta la moglie, la causa di ricusazione sussiste se siavi prole superstite, o trattisi di suocero, genero o cognato;

3° se egli, la moglie, o i figli, abbiano debito o credito verso una delle parti;

4° se abbia dato consigli o manifestato il proprio parere nella causa;

5° se siavi inimicizia grave o relazione intima fra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e una delle parti;

6° se per altro motivo della stessa gravità debba sospettarsi dell'imparzialità del magistrato.

49. — La ricusazione può essere fatta dall'imputato, o dall'accusato, ovvero dalla parte civile, e, se trattisi di un giudice, anche dal pubblico ministero.

50. — La ricusazione deve essere fatta nella cancelleria dall'autorità giudiziaria alla quale appartiene l giudice ricusato con istanza contenente, a pena di decadenza, i motivi e l'indicazione delle prove.

Se sia fatta per mezzo di procuratore, la procura deve, a pena di decadenza, indicare il fatto specifico che la determina.

L'istanza non è più ammessa se non sia fatta almeno tre giorni prima dell'apertura del dibattimento quando al ricusante sia noto il nome dei giudici, che in quell'udienza sono chiamati a prendere parte alla causa, e prima della discussione nel caso contrario.

51. — Sull'astensione del pretore decide il tribunale dal quale il pretore dipende, e su quella degli altri giudici decidono rispettivamente il tribunale e la Corte a cui appartiene il magistrato che dichiara di astenersi.

Il giudice che ha fatta la dichiarazione non prende parte alla decisione.

Se il numero dei giudici non sia sufficiente per decidere sulla astensione, l'autorità giudiziaria superiore designa altro tribunale o altra Corte.

52. — Sulla ricusazione del pretore, o di un giudice del tribunale o della Corte d'appello, decidono rispettivamente il tribunale, la Corte d'appello e la Corte di cassazione da cui dipendono.

La Corte di cassazione decide sulla ricusazione dei magistrati che la compongono.

53. — Il giudice provvede sull'astensione e sulla ricusazione in Camera di consiglio.

54. — Il giudice, se riconosca l'istanza di ricusazione ammissibile, ordina che ne sia avvertito il magistrato ricusato, il quale può, entro i tre giorni dall'avvertimento, esaminare l'istanza e i documenti in cancelleria, e presentare per iscritto la risposta sulla sussistenza dei motivi di ricusazione.

55. — La Corte o il tribunale, prima di accogliere o rigettare l'istanza, può delegare ad uno dei suoi componenti le indagini che ritenga necessarie.

56. — Qualora il giudice accolga l'istanza e il magistrato ricusato sia un pretore o un giudice istruttore, designa il pretore più vicino, o un altro giudice del tribunale, e indica quali atti del magistrato ricusato s'intendono annullati.

Negli altri casi, se manchi il numero legale dei giudici, rimette la causa al tribunale o alla Corte d'appello più vicini.

57. — Ove il giudice rigetti l'istanza, può condannare l'imputato, l'accusato, o la parte civile, che ha fatta la ricusazione, all'ammenda sino a lire mille, senza pregiudizio delle ragioni che possono dar luogo ad azione penale o civile.

Se il magistrato ricusato intenda farle valere, deve astenersi dal procedere o giudicare.

58. — Avuta notizia dell'istanza, il magistrato ricusato non può compiere che atti urgenti del procedimento.

59. — La sentenza con la quale si accoglie o rigetta l'istanza di ricusazione è notificata al magistrato ricusato e alle parti.

60. — Le disposizioni di questo capo concernente l'astensione e la ricusazione si applicano anche agli ufficiali del pubblico ministero.

TITOLO III

Delle parti e dei difensori

Capo I.

Della parte civile.

61. — La parte lesa, ancorchè non abbia presentata querela, può costituirsi parte civile con dichiarazione avanti al cancelliere del magistrato presso il quale pende il procedimento o il giudizio.

62. — Colui che non abbia la libera amministrazione dei propri beni non può costituirsi parte civile se non sia autorizzato nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

L'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il procedimento o il giudizio può nominare un curatore speciale alla persona incapace che intenda costituirsi parte civile e non sia legalmente assistita, o siavi conflitto d'interesse fra la persona incapace e colui che ha la potestà patria e l'autorità tutoria.

63. — Non può costituirsi parte civile colui che ha deposto nel dibattimento come testimone.

64. — Quando il giudice non disponga altrimenti, la parte civile può comparire per mezzo di speciale procuratore.

Se colui che intende costituirsi parte civile faccia la dichiarazione presentandosi col suo procuratore, non occorre che questi sia munito di speciale mandato per iscritto.

65. — Quando si procede con citazione direttissima, la costituzione di parte civile non è più ammessa se non sia fatta prima che sia esaurito l'esame delle prove.

In ogni altro caso, la costituzione di parte civile non è più ammessa se non sia fatta almeno tre giorni prima dell'apertura del dibattimento.

La parte civile non può essere costituita nel giudizio di appello.

66. — Sui motivi concernenti l'inammissibilità della parte civile costituita durante il procedimento, decidono rispettivamente il giudice istruttore e la sezione d'accusa e decide il pretore nei reati di propria competenza.

67. — La parte civile può somministrare i mezzi di prova atti a chiarire i fatti e ad accertare i danni, e deve anticipare le spese che si fanno a sua istanza nella somma che viene fissata dall'autorità giudiziaria, eccetto che sia ammessa al gratuito patrocinio.

68. — Alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, che ne faccia domanda, il pretore, il giudice istruttore o il presidente del collegio avanti al quale pende il procedimento o il giudizio nomina un difensore.

69. — La parte civile deve, con atto ricevuto in cancelleria, eleggere domicilio nel luogo in cui pende il procedimento o il giudizio; altrimenti non può addurre la mancanza delle notificazioni.

70. — La costituzione di parte civile non produce effetto se, a cura di essa, non sia notificata all'imputato, o all'accusato, e al pubblico ministero.

71. — Prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, la parte civile può revocare la costituzione nel modo stabilito negli articoli 69 e 70.

Nel caso suddetto, la parte civile non ha diritto di esercitare l'azione civile nè di ripetere le spese fatte; e, se il suo intervento abbia cagionato danni o spese all'imputato o all'accusato, la revoca non toglie a questi il diritto di ripeterli.

72. — Qualora la parte lesa sia povera, minorenne, ovvero incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, e non siasi costituita parte civile, tutte le istanze concernenti l'esercizio dell'azione civile possono essere fatte dal pubblico ministero.

Capo II.

Dell'imputato e delle persone civilmente responsabili.

73. — Per gli effetti di questo Codice, s'intende per imputato colui che trovasi sottoposto a procedimento, s'intende per accusato l'imputato sottoposto a giudizio.

74. — Le persone civilmente responsabili per reato commesso da altri possono essere citate ad intervenire nel procedimento e nel giudizio sull'istanza del pubblico ministero o della parte lesa, secondo che l'uno o l'altra vi abbia interesse.

Se la citazione sia fatta sull'istanza di uno di essi, l'intervento

della persona civilmente responsabile produce effetto anche nell'interesse dell'altro.

L'istanza deve essere sempre fatta dal pubblico ministero nell'interesse della parte lesa quando questa sia povera, o minorenne, ovvero incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa.

75. — Le persone civilmente responsabili possono anche intervenire volontariamente nel giudizio.

L'intervento volontario si fa con dichiarazione avanti al cancelliere dell'autorità giudiziaria presso la quale pende il giudizio.

76. Quando si procede con istruzione formale o con citazione diretta, la persona civilmente responsabile, può intervenire volontariamente non oltre i tre giorni prima dell'apertura del dibattimento; e, quando si procede con citazione direttissima, la persona civilmente responsabile può intervenire volontariamente non oltre il termine per la costituzione di parte civile.

77. — Quando si procede con istruzione formale, l'istanza per la citazione della persona civilmente responsabile deve essere fatta prima della notificazione dell'estratto delle conclusioni del Pubblico ministero.

Negli altri casi, l'istanza deve essere fatta dal pubblico ministero contemporaneamente alla richiesta del decreto di citazione, o alla notificazione dell'atto d'accusa, e dalla parte lesa prima della notificazione del decreto di citazione o dell'apertura del dibattimento.

78. — Nell'istruzione formale, la persona civilmente responsabile deve, prima dell'invio a giudizio, essere citata dal giudice istruttore per addurre le sue discolpe.

Nel procedimento e nel giudizio, essa può comparire anche per mezzo di speciale procuratore, che, se ne abbia i requisiti, può assumerne la difesa.

79. — Sono comuni alla persona civilmente responsabile tutti i rimedi giuridici e i diritti concessi all'accusato per la sua difesa, in quanto le relative disposizioni siano applicabili e non sia diversamente stabilito.

CAPO III.

Dei difensori.

80. — Durante il procedimento, l'imputato e la parte civile possono scegliere uno o più difensori ammessi all'esercizio nei modi determinati dalla legge, facendone conoscere il nome all'autorità giudiziaria che ne fa menzione negli atti.

Nel giudizio, l'accusato deve essere assistito o rappresentato dal difensore a pena di nullità.

La parte civile deve essere rappresentata da un procuratore ammesso all'esercizio avanti al giudice della causa.

81. — Quando l'imputato o l'accusato debba essere assistito o rappresentato dal difensore e non l'abbia scelto, o ne rimanga privo, il pretore, il giudice istruttore, o il presidente del collegio avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, lo nomina d'ufficio.

Il cancelliere avverte immediatamente il difensore della nomina.

L'osservanza delle disposizioni precedenti deve constare dal verbale a pena di nullità.

La nomina del difensore officioso s'intende revocata sempre che la parte sia assistita o rappresentata da un difensore di fiducia.

82. — Negli atti del procedimento in cui è consentita l'assistenza della difesa, ciascuna delle parti non può essere assistita da più di un difensore.

Nel giudizio, ciascuna delle parti non può essere assistita da più di due difensori.

Nei casi eccezionali, il giudice avanti al quale pende il giudizio, sull'istanza dell'accusato e con decisione irrevocabile, emessa in Camera di Consiglio prima dell'apertura del dibattimento, può consentire che l'accusato sia assistito da più di due difensori.

83. — La difesa di più imputati, o di più accusati, ove non siavi incompatibilità, può essere assunta da un difensore comune.

84. — Quando sia prescritta l'assistenza della difesa, il difensore che l'abbia espressamente accettata, o il difensore officioso, può, per giusta causa, ottenere dal pretore, dal giudice istruttore, o dal presidente del collegio avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, di essere esonerato dalla difesa.

85. — Nei casi in cui il difensore chieda di essere esonerato dalla difesa per incompatibilità o per altro motivo, se l'istanza non sia riconosciuta fondata, il magistrato lo invita a prestare il proprio ufficio; e, in caso di rifiuto, ne fa rapporto alla sezione di accusa per il procedimento disciplinare.

86. — Il difensore non può mai abbandonare il proprio ufficio, neppure allegando che siano stati violati i diritti della difesa.

Può, tuttavia, fare inserire nel verbale del dibattimento i motivi della sua allegazione per farne oggetto di rimedio giuridico congiuntamente al rimedio contro la sentenza.

87.— Qualora il difensore abbandoni il proprio ufficio, il giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio ne fa rapporto alla sezione d'accusa, e invita l'imputato, o l'accusato a scegliere altro difensore.

Se questi non lo scelga, il giudice lo nomina di ufficio.

Se nessuno dei difensori invitati voglia prestare il proprio ufficio, il giudice invita il Consiglio dell'ordine degli avvocati a delegare il difensore.

Al difensore sostituto può essere concesso un termine per lo studio della causa.

88. — Il difensore che ricusi di prestare il proprio ufficio è punito con la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre mesi.

La sospensione è da tre a sei mesi se il difensore abbandoni il proprio ufficio.

Il difensore è tenuto altresì alle spese cagionate dal rifiuto o dall'abbandono.

89. — Il difensore che serbi contegno indecoroso all'udienza, o manchi di rispetto all'autorità giudiziaria, è punito con la sospensione sino a tre mesi, salvo quanto è disposto dal Codice penale.

90. — La sospensione, nei casi preveduti nell'art. 88, è inflitta dalla sezione d'accusa, e, nei casi preveduti nell'art. 89, è inflitta in Camera di consiglio dal giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio.

Il difensore è citato a comparire per discolparsi.

91. — Al pubblico ministero e al difensore competono i rimedi giuridici ammessi in questo Codice, e i relativi provvedimenti sono dati in Camera di consiglio.

TITOLO IV.

Degli atti processuali in generale

CAPO I.

Dei rapporti, dei verbali, delle istanze e delle dichiarazioni.

92. — Il rapporto contiene l'esposizione del fatto e di tutte le circostanze di tempo, luogo e persone, l'indicazione degli elementi raccolti e, tranne che non sia possibile, le generalità dell'imputato e dei testimoni, ed è firmato dal pubblico ufficiale che lo redige.

93. — I pubblici ufficiali redigono verbale di ogni atto al quale procedono.

Il verbale contiene la data in cui è cominciato e chiuso, i nomi delle persone che vi hanno assistito e i motivi che hanno impedito l'intervento di coloro che avevano obbligo di assistervi.

Se più pubblici ufficiali abbiano preso parte a diverse operazioni, s'indica a quale delle medesime concorse ognuno di essi.

Quando nel verbale debba essere riferita una dichiarazione, deve

indicarsi se fu fatta spontaneamente, o su domanda, e se fu dettata dal dichiarante.

Il verbale, previa lettura, è firmato in fine e in ciascun foglio dalle persone intervenute.

94. — Quando il verbale non possa compiersi in un solo contesto, o nel medesimo giorno, si chiude con le firme, per essere ripreso in altro giorno, senza enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in tempi diversi.

95. — Qualora colui che assiste ad un atto non possa o non voglia firmare, n'è fatta menzione.

96. — Quando ad un atto debbano assistere testimoni, non possono prestarne l'ufficio:

1° coloro che, per età o vizio di mente, siano incapaci di farne testimonianza secondo le leggi civili; la capacità si presume sino a prova contraria;

2° i prossimi congiunti del pubblico ufficiale che procede all'atto, dell'imputato e della parte lesa, e coloro che con essi abbiano relazione di ufficio o di prestazione d'opera.

97. — Per gli effetti di questo Codice, s'intendono per prossimi congiunti le persone indicate nell'art. 191 del Codice penale.

98. — L'imputato, l'accusato e la parte lesa possono fare istanze, querele, dichiarazioni o atti in cancelleria personalmente o mediante procuratore.

L'autorità che riceve l'istanza, la querela, la dichiarazione o l'atto, a richiesta di chi li fa, rilascia un certificato.

CAPO II.

Degli atti in udienza.

99. — L'autorità giudiziaria, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere direttamente la forza pubblica.

100. — Quando non sia disposto altrimenti, l'autorità giudiziaria procede con l'assistenza del cancelliere.

Agli atti del giudizio intervengono il pubblico ministero e il difensore dell'accusato.

Il giudice decide in Camera di consiglio esclusi il cancelliere e le parti.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

101. — La polizia dell'udienza è attribuita al giudice che la presiede; e, quando il giudice trovasi in Camera di consiglio, è attribuita al pubblico ministero.

102. — Chiunque, con parole o atti, turbi la tranquillità dell'udienza, può essere allontanato per ordine dell'autorità alla quale n'è attribuita la polizia.

L'allontanamento dall'accusato non può, a pena di nullità, essere ordinato che dal giudice, e solamente per l'udienza nella quale si si commette il fatto.

Nel caso di allontanamento dell'accusato il dibattimento si reputa in contradittorio, e il difensore si considera per tutti gli effetti rappresentante dell'accusato in giudizio.

103. — Quando si commette un reato in udienza, l'autorità alla quale n'è attribuita la polizia, redige verbale, e, nei casi preveduti dalla legge, può ordinare l'arresto del colpevole.

Il pretore, o un giudice delegato dal collegio in Camera di consiglio riceve le dichiarazioni delle persone presenti al fatto.

Gli atti sono spediti al procuratore del Re.

104. — Il giuramento dei testimoni, dei periti e degl'interpreti si presta stando in piedi al cospetto del giudice, previa ammonizione, che il giudice fa a chi lo presta, sull'importanza morale e religiosa dell'atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

105. — Il testimone dopo avere dichiarate le proprie generalità, e prima di rendere la deposizione, giura *di dire tutta la verità null'altro che la verità.*

Il testimone muto che sappia scrivere giura scrivendo o firmando la formula; e, se non sappia scrivere, giura con l'assistenza di un interprete.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

Se il testimone non debba prestare giuramento, il giudice gli rammenta l'obbligo che ha *di dire tutta la verità null'altro che la verità* e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

106. — Non è ammesso a prestare giuramento:

1° colui che, nel momento in cui depone, non ha compiuto i 14 anni;

2° colui che avrebbe facoltà di astenersi dal deporre;

3° la parte lesa e il denunziante, eccetto che l'accusato domandi che prestino giuramento.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

107. — Il perito, prima di prestare il proprio ufficio, giura, a pena di nullità, *di bene e fedelmente procedere nelle operazioni a lui affidate e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la verità.*

108. — L'interprete, prima di prestare il proprio ufficio, giura, a pena di nullità, *di spiegare fedelmente la domanda alla persona che deve essere esaminata e di riferirne fedelmente le risposte.*

Se trattisi d'interpretare un atto o un documento l'interprete giura con la formula stabilita nell'art. 107.

109. — I testimoni che abbiano giurato e i periti che abbiano dato il parere nel procedimento sono dispensati dal prestare nuovo giuramento nel giudizio; ma si rammenta loro il giuramento già prestato, eccetto che la deposizione o il parere versi intorno a fatti sui quali non sono stati precedentemente interrogati.

La disposizione precedente si applica altresì ai testimoni ed ai periti che siano richiamati durante il dibattimento.

CAPO III.

Delle decisioni.

110. — Il giudice decide con sentenza, ordinanza o decreto.

Sono sentenze le decisioni con le quali il giudice definisce il procedimento o il giudizio.

Sono ordinanze le decisioni con le quali il giudice risolve gl'incidenti in sede di procedimento, di giudizio e di esecuzione.

Sono decreti le decisioni con le quali il giudice fissa provvisoriamente la pena senza procedere al dibattimento, ed ogni altro provvedimento emesso in sede di procedimento, di giudizio e di esecuzione.

Le decisioni sono motivate, in quanto non sia disposto diversamente.

111. — Nel giudizio, le ordinanze e le sentenze sono, a pena di nullità, precedute dalle conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.

Nel procedimento e nell'esecuzione, il giudice decide, a pena di nullità, sulle conclusioni scritte del pubblico ministero.

Sotto la stessa sanzione, prima di pronunziarsi l'ordinanza o la sentenza, l'accusato, e il suo difensore che la domandi, hanno sempre gli ultimi la parola.

112. — Le Corti e il tribunale provvedono in Camera di consiglio sulla relazione di uno dei giudici.

Se si provveda in Camera di consiglio, il difensore dell'imputato o dell'accusato, e, per gl'interessi civili, anche il difensore della parte civile, possono presentare allegazioni scritte, senza che l'uso di questa facoltà ritardi la decisione.

113. — Quando la Corte d'assise deve provvedere in Camera di consiglio senza l'intervento dei giurati, è composta del presidente

e di due giudici del tribunale locale, designati volta per volta dal presidente del tribunale stesso.

Se la sessione della Corte d'assise sia chiusa il provvedimento spetta alla sezione penale della Corte d'appello.

CAPO IV.

Della rinnovazione degli atti.

114. — Qualora siano distrutti, sottratti o smarriti gli originali delle sentenze di condanna, la cui esecuzione non sia ancora cominciata, ovvero atti del procedimento o del giudizio tuttora pendenti, chiunque detenga una copia autentica deve consegnarla all'autorità giudiziaria che la chieda, con diritto di ottenerne copia gratuitamente, salvo, in caso di rifiuto, quanto è disposto nel Codice penale.

La copia fa fede come lo stesso originale.

115. — Nel caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di atti, il procedimento o il giudizio si ricomincia a partire dagli atti mancanti in originale o in copia autentica.

Le parti possono presentare le prove per accertare la preesistenza e il tenore degli atti distrutti, sottratti o smarriti.

CAPO V.

Della pubblicazione e delle copie degli atti.

116. — È vietata, sotto pena di ammenda da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato, la pubblicazione totale o parziale degli atti e dei documenti del procedimento sino a quando questo non sia chiuso con dichiarazione di non farsi luogo, ovvero di essi non siasi data lettura nel dibattimento.

Sotto la stessa sanzione è vietata in ogni tempo la pubblicazione dei nomi dei giurati e dei giudici quando sia accompagnata dalla indicazione dei loro voti individuali nei verdetti e nelle sentenze.

117. — È vietata, sotto pena di ammenda da lire cento a cinquecento, la pubblicazione totale o parziale degli atti e dei documenti dei dibattimenti che si compiono a porte chiuse.

118. — Il giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, o da cui fu pronunziata la sentenza, può consentire il rilascio di copie di atti a chiunque dimostri di avere un legittimo interesse ad ottenerle.

CAPO VI.

Delle notificazioni.

119. — Quando sia stabilita la notificazione di un atto e non sia disposto altrimenti, essa si esegue, a cura del pubblico ministero, dall'ufficiale giudiziario con la consegna della copia dell'intero atto.

Se l'atto concerna più persone, la notificazione si esegue con la notificazione della copia dell'intero atto a ciascuna di esse.

120. — La notificazione all'imputato e all'accusato si esegue con la consegna della copia alla persona.

La notificazione al pubblico ministero si esegue con la consegna della copia in ufficio al procuratore del Re o al procuratore generale, o al segretario dell'ufficio.

La notificazione alla parte civile si esegue con la consegna della copia al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, e, in difetto, alla parte.

121. — La notificazione all'imputato o all'accusato, che non siasi potuta eseguire con la consegna della copia alla persona, si esegue nella residenza, e, in difetto di residenza, nella dimora.

Se l'ufficiale giudiziario non trovi la persona, consegna la copia nella residenza o nella dimora ad uno dei suoi congiunti o domestici, che non sia nella condizione preveduta nel numero 1 dell'articolo 96.

Se non trovi alcuna fra le persone suddette l'ufficiale giudiziario consegna la copia al sindaco del luogo, o a chi ne fa le veci, che cura di farla pervenire, ove sia possibile, alla persona.

Se l'imputato o l'accusato sia detenuto, la notificazione non si ha per eseguita con la consegna della copia ad ogni altra persona.

122. — L'imputato che abbia residenza o dimora conosciuta all'estero, se non risulti che abbia avuta legale notizia del procedimento che si promuove contro di lui, n'è avvertito nei modi stabiliti dalle convenzioni o dagli usi internazionali, con invito di eleggere, entro un congruo termine, domicilio nel Regno per le notificazioni degli atti.

In difetto di elezione di domicilio, si applica la disposizione dell'articolo seguente.

123. — Quando non sia nota la residenza o la dimora dell'imputato o dell'accusato, l'ufficiale giudiziario affigge copia dell'atto all'albo pretorio del Comune di nascita e alla porta principale della casa dove esso ebbe l'ultima abitazione, e, se questa non sia nota, alla porta esterna della pretura, del tribunale o della Corte dove pende il procedimento o deve procedersi o siasi proceduto al giudizio.

124. — Le norme contenute nella prima parte e nel primo e nel secondo capoverso dell'art. 121 si applicano anche alla citazione della parte lesa, dei periti, degli interpreti e dei testimoni.

125. — Quando l'accusato sia detenuto, la notificazione dell'appello e del ricorso per cassazione del pubblico ministero, e, ove occorra, della sentenza, si esegue dal cancelliere del giudice che ha pronunziata la sentenza.

Se l'accusato sia detenuto in luogo diverso, la notificazione suddetta si esegue dal cancelliere della pretura, del tribunale o della Corte del luogo in cui il detenuto si trova.

Se l'accusato voglia produrre un rimedio giuridico o scegliere un difensore, il cancelliere ne riceve la dichiarazione.

126. — Di ogni notificazione l'ufficiale giudiziario stende relazione, in cui indica la data, le generalità della persona alla quale ha consegnata la copia, e le ricerche fatte.

Se non abbia potuto consegnare la copia alla persona alla quale doveva essere notificata, l'ufficiale giudiziario fa apporre dal sindaco del luogo, o da chi ne fa le veci, il visto alla relazione.

Se la citazione della parte lesa, o del perito, e dell'interprete, o del testimone, non abbia potuto essere notificata in uno dei modi stabiliti dalla prima parte e nel primo e nel secondo capoverso dell'art. 121, l'ufficiale giudiziario si fa rilasciare dal sindaco un certificato, che ne indichi o ne dichiari ignota la dimora, ovvero, se sia il caso, ne attesti la morte.

127. — Le notificazioni che si eseguono nel Regno non si provano altrimenti che con la relazione dell'ufficiale giudiziario o col verbale del cancelliere.

Se la copia della relazione sia diversa dall'originale, la copia fa fede rispetto alla persona nel cui interesse la notificazione sia eseguita.

128. — Le norme stabilite nelle disposizioni precedenti, in quanto concernono le notificazioni alle parti, si osservano a pena di nullità.

CAPO VII.

Delle nullità e delle sanzioni civili e disciplinari.

129. — Sono nulli gli atti nei quali siansi omesse o violate le forme prescritte a pena di nullità, quando questa non sia stata sanata espressamente o tacitamente nei modi stabiliti dalla legge.

S'intendono in ogni caso prescritte a pena di nullità le disposizioni concernenti la costituzione del giudice e delle parti, il potere del giudice e la competenza per materia.

Ove sia stata fatta riserva, s'incorre altresì in nullità se siasi omesso o ricusato di pronunziare sopra un'istanza o conclusione delle parti, diretta a valersi di una facoltà ovvero di un diritto accordato dalla legge.

130. — Non possono essere opposte le nullità dalla parte che vi abbia dato causa, o che non vi abbia interesse, salvo che la legge dichiari che debbono essere pronunziate di ufficio.

131. — Le nullità assolute e la violazione e l'erronea applicazione della legge concernenti l'esistenza, il titolo e le circostanze del reato, l'estinzione dell'azione penale e della condanna, e le cause per le quali l'azione penale non può essere promossa ovvero cessi l'esecuzione della condanna, debbono essere pronunziate di ufficio dal giudice.

132. — Quando non sia disposto altrimenti, le nullità relative incorse nel procedimento o negli atti preliminari al dibattimento e l'incompetenza per territorio debbono, a pena di decadenza, essere opposte immediatamente dopo l'apertura del dibattimento.

133. — Le nullità incorse nelle richieste e nei decreti di citazione e nelle notificazioni sono sanate dal fatto che la parte interessata abbia accettato gli effetti dell'atto.

134. — L'osservanza delle forme per le quali è prescritta una nullità assoluta deve essere accertata per mezzo di scrittura di mano del pubblico ufficiale che redige l'atto.

135. — La nullità di un atto invalida tutti gli atti che ne sono il presupposto e i successivi che ne dipendono.

136. — Qualora annulli qualche atto di procedura il giudice può ordinare che l'atto nullo e i successivi, che ne dipendono, e quelli che ne sono il presupposto, siano rifatti a spese del magistrato ovvero del cancelliere o dell'ufficiale giudiziario, la cui nullità è imputabile per rifiuto o negligenza grave nell'adempimento di un dovere di ufficio.

137. — Quantunque l'atto non sia dichiarato nullo, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari che nella compilazione e nell'esecuzione di qualche atto del procedimento o del giudizio non osservino le disposizioni di legge, possono essere condannati dal giudice, che procede o giudica, ad un'ammenda sino a L. 100.

CAPO VIII.

Dei termini.

138. — Quando la legge stabilisce un termine, ogni giorno è di ventiquattro ore; ogni mese è di trenta giorni: non si computa il giorno in cui il termine comincia a decorrere nè quello in cui spira.

139. — Il termine stabilito per presentare documenti o per fare atti giudiziari in un pubblico ufficio scade nell'atto in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio si chiude al pubblico.

140. — Quando non sia disposto altrimenti, i termini stabiliti a pena di decadenza non possono essere prorogati.

141. — La parte a cui favore è stabilito un termine può, con atto ricevuto in cancelleria consentirne l'abbreviazione.

142. — Quando all'imputato o all'accusato debba essere notificato un atto fuori del territorio della competenza del giudice che emette il provvedimento, al termine per comparire deve essere aggiunto il numero di giorni che occorre per il viaggio dal luogo di dimora a quello della comparizione.

Il termine suddetto non può essere minore di un giorno per ogni cento chilometri di distanza.

La disposizione precedente non si applica al caso in cui l'imputato siasi allontanato dal Regno dopo avere avuta legale notizia del procedimento promosso contro di lui.

143. — Quando l'imputato o l'accusato siasi, per forza maggiore, trovato nella impossibilità di esercitare un diritto nel termine stabilito, può essere restituito in termine dal giudice che deve decidere, ove si costituisca in carcere nel caso in cui siasi ordinata l'esecuzione della sentenza.

Salvo decisione del giudice competente per la restituzione in termine, l'esecuzione della sentenza non rimane sospesa sino a quando la restituzione non sia accordata.

CAPO IX.

Delle forme dei rimedi giuridici.

144. — Quando sia concesso un rimedio giuridico all'imputato o all'accusato, possono anche produrlo, senza che occorra notificare loro l'atto, il marito per la moglie, l'ascendente legittimo, il genitore naturale, se la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata, e il tutore per coloro che sono sottoposti alla potestà patria o all'autorità tutoria.

L'appello e il ricorso per cassazione, quanto all'azione penale, possono anche essere prodotti dal difensore che abbia assistito l'accusato nel giudizio: ma il rimedio giuridico non produce effetto se l'accusato vi rinunzi.

145. — I rimedi giuridici si producono nella cancelleria del giudice che ha pronunziata la ordinanza o la sentenza, ovvero in quella del giudice che deve decidere sui medesimi.

L'imputato, l'accusato e la parte civile possono anche produrli nella cancelleria della pretura, del tribunale, o della Corte del luogo in cui si trovano; e, se trovinsi all'estero, possono produrli avanti ai RR. agenti consolari nelle forme stabilite da questo Codice.

Nei casi suddetti, il pubblico ufficiale che riceve l'atto deve spedirlo immediatamente alla cancelleria del giudice dal quale fu emessa la decisione impugnata.

146. — Il termine per fare la dichiarazione è di tre giorni a pena di decadenza, e decorre dal giorno in cui è pronunziata la sentenza o l'ordinanza; e, quando l'accusato o la parte civile siano stati contumaci, o siasi provveduto in Camera di consiglio, decorre dal giorno della notificazione della sentenza o dell'ordinanza.

Il procuratore del Re può produrre il rimedio giuridico contro le decisioni del pretore entro il termine di 5 giorni.

Il procuratore generale può produrlo contro le decisioni del giudice istruttore e del tribunale entro il termine di 10 giorni.

147. — I rimedi giuridici sono motivati, a pena di decadenza.

Quando non sia disposto altrimenti, i motivi possono essere addotti o nella dichiarazione, ovvero con atto separato, non oltre i tre giorni successivi alla medesima, nella cancelleria in cui fu ricevuta la dichiarazione.

Se nel dibattimento siasi letta soltanto la parte dispositiva della sentenza, il termine per addurre i motivi decorre dal giorno del deposito della sentenza in cancelleria.

148. — Qualora più persone siano imputate o accusate di concorso nel medesimo reato, la dichiarazione fatta e i motivi addotti da una di esse giovano di diritto alle altre.

149. — Il rimedio giuridico prodotto dal pubblico ministero dev'essere notificato all'imputato e all'accusato entro i tre giorni successivi alla presentazione: la notificazione è a pena di decadenza se il rimedio sia prodotto a danno dell'imputato o dell'accusato.

Anche a pena di decadenza debbono essere rispettivamente notificati, a cura delle parti, entro i tre giorni successivi alla presentazione, i rimedi giuridici concernenti la costituzione di parte civile e le condanne alle restituzioni od al risarcimento dei danni.

150. — Quando non sia disposto altrimenti, durante il termine dei rimedi giuridici è sospesa l'esecuzione dell'atto; ma non può essere impedita o ritardata l'escarcerazione dell'accusato.

LIBRO SECONDO.

Del procedimento

TITOLO I.

Degli atti preliminari al procedimento

CAPO I.

Degli atti iniziali.

151. — È in istato di flagranza chiunque sia colto nell'atto di commettere il reato.

Si considera in istato di flagranza chiunque, immediatamente dopo avere commesso il reato, venga inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, ovvero, in tempo prossimo al reato, per il possesso di cose che vi abbiano attinenza, faccia sorgere ragionevole argomento che lo abbia commesso o che vi abbia concorso.

152. — Chiunque abbia notizia di un reato per il quale si procede di ufficio, può darne denunzia.

153. — Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia notizia di un reato per il quale si procede di ufficio, deve farne rapporto.

154. — Qualora nel corso di un giudizio civile sorga ragionevole argomento dell'esistenza di un reato per il quale si procede di ufficio, il giudice ne fa rapporto al pubblico ministero.

Quando non sia disposto altrimenti, la causa civile è sospesa se la cognizione del reato influisca sulla decisione di essa.

155. — Nel caso in cui le parti intendano impugnare di falsità un atto prodotto nel procedimento o nel giudizio, debbono farne dichiarazione motivata nella cancelleria dell'autorità giudiziaria che procede o giudica.

L'autorità giudiziaria, previa, ove occorra, una sommaria investigazione, decide se debba procedere ulteriormente.

Se decida la sospensione del procedimento o del giudizio, si procede per il falso principale; altrimenti si procede oltre, salvo al pubblico ministero di promuovere l'azione penale per falsità.

156. — Quando l'incidente di falso sorga avanti alla pretura, il pretore, dopo avere accertata l'identità dell'atto impugnato di falsità, lo spedisce al procuratore del Re. In tal caso, la causa principale rimane sospesa, eccetto che il pretore ritenga che possa essere decisa indipendentemente dall'atto impugnato, ferma la disposizione del secondo capoverso dell'art. 155.

157. — Quando nel ricorso per cassazione sia impugnata di falsità la sentenza, o il verbale del dibattimento, ovvero l'atto di notificazione della sentenza, la Corte decide se debba sospendere il giudizio.

Se decida la sospensione, la Corte rimette la causa al giudice competente.

158. — Il giudice competente a giudicare sull'incidente di falso se ritenga che non consta della falsità dell'atto, può condannare l'imputato, l'accusato o la parte civile, che fece l'impugnativa, all'ammenda sino a lire cinquecento e al risarcimento dei danni verso colui che vi abbia diritto.

159. — Chiunque abbia obbligo del referto deve adempiervi fra ventiquattr'ore, e immediatamente se siavi pericolo nel ritardo, presentando il referto per iscritto all'autorità del luogo in cui trovasi l'offeso.

160. — Chiunque si reputi leso da un reato può presentare querela.

Fuori del caso preveduto nell'art. 356 del Codice penale, hanno anche diritto di presentare querela il genitore che esercita la patria potestà, o il tutore, per coloro che sono sottoposti alla patria potestà o all'autorità tutoria.

161. — Nei reati per i quali si procede a querela di parte, se questa sia minore o altrimenti incapace e non sia legalmente assistita, ovvero non possa, per malattia di mente o di corpo, provvedere a sè stessa, il pubblico ministero promuove di urgenza dal presidente del tribunale la nomina di un curatore speciale per la rappresentanza della parte lesa, ancorchè questa abbia presentata querela.

La nomina è fatta dal pretore se il reato sia stato commesso fuori della sede del tribunale.

Le disposizioni precedenti si applicano altresì nel caso in cui siavi conflitto d'interesse fra la parte lesa minore, o altrimenti incapace, e colui che esercita la potestà patria o l'autorità tutoria.

162. — La denunzia e la querela si fanno a voce, o per iscritto, avanti al procuratore del Re, al pretore, o agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Se siano fatte per iscritto, sono confermate avanti alle autorità suddette.

Il denunziante e il querelante debbono indicare le prove che sono a loro conoscenza.

163. — Nei reati per i quali si procede a querela di parte, la querela non è più ammessa trascorsi tre mesi dal giorno in cui il fatto fu commesso o n'ebbe notizia colui che abbia diritto di presentare la querela, salvo i termini speciali stabiliti nel Codice penale.

164. — La remissione si fa e si accetta nel modo stabilito nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 162.

Si può fare e accettare la remissione anche avanti all'autorità giudiziaria presso la quale pende il procedimento o il giudizio, o avanti a quella del luogo in cui la persona che fa o accetta la remissione si trova.

L'autorità giudiziaria che riceve l'atto deve spedirlo immediatamente all'autorità giudiziaria presso la quale pende il procedimento o il giudizio.

165. — La remissione deve essere incondizionata, salvo, per le restituzioni e il risarcimento dei danni, quanto è disposto nell'art. 102 del Codice penale.

166. — La remissione della persona sottoposta alla potestà patria o all'autorità tutoria non produce effetto se non vi concorra il genitore che esercita la patria potestà o il tutore.

167. — Fuori dei casi preveduti negli articoli 336, 344 e 358 del Codice penale, si può fare remissione sino a quando la condanna non sia divenuta irrevocabile.

Nei reati per i quali si procede a querela di parte, l'autorità che riceve la querela deve avvertire il querelante del diritto di fare remissione, del termine in cui può farla, dell'effetto che essa produce e delle conseguenze penali e civili alle quali si espone se persista nella querela.

168. — La remissione può anche desumersi da fatti di riconciliazione fra l'offensore e l'offeso evidentemente incompatibili con la querela.

La querela non è ammessa se i fatti di riconciliazione avvengano prima che sia presentata.

169. — Qualora la remissione non sia ricusata, il giudice condanna il remittente alle spese del procedimento.

La condanna suddetta si pronunzia contro il querelato sempre che assuma l'obbligo del pagamento delle spese processuali, salvo all'erario, in caso d'inadempimento, il regresso contro il remittente.

Se la remissione si desuma da fatti di riconciliazione, le parti sono obbligate in solido alle spese del procedimento.

CAPO II.

Degli atti di polizia giudiziaria.

170. — La polizia giudiziaria provvede alla ricerca dei reati per

i quali si procede di ufficio, raccoglie tutte le notizie che possono condurre alla scoperta dei colpevoli, e ne riferisce immediatamente al pretore o al procuratore del Re competente, salvo quanto è disposto negli articoli 174, 175, 176, 177 e 178.

171. — La polizia giudiziaria si esercita nell'ordine gerarchico stabilito nell'art. 172, sotto la direzione e la dipendenza del procuratore generale presso la Corte d'appello e del procuratore del Re.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbono adempiere anche agli ordini del pretore e del giudice istruttore.

172. — Sono ufficiali di polizia giudiziaria gli ufficiali e i sottoufficiali dei carabinieri reali, i commissari, i vice-commissari e i delegati di pubblica sicurezza, e, nei Comuni in cui non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci.

Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri reali e le guardie di città.

Nei limiti del servizio cui sono destinati dalle leggi e dai regolamenti, sono anche ufficiali di polizia giudiziaria le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, le guardie campestri, daziarie, boschive, e altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti deliberati e approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto, e ogni altra persona incaricata di ricercare e accertare determinate specie di reati.

173. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che nell'esercizio delle proprie funzioni trasgrediscono le disposizioni di questo Codice, sono puniti con la censura, o con l'ammenda sino a lire cinquecento, salvo quanto è disposto nel Codice penale.

L'ammenda si applica, sull'istanza del procuratore generale, dalla sezione d'accusa.

Il trasgressore è citato a comparire per discolparsi.

174. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sequestrano le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, quelle che ne sono il prodotto, e ogni altra che possa essere necessaria o utile all'accertamento della verità.

175. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione nell'abitazione di chiunque sia colto in flagranza di delitto, ovvero, legalmente arrestato, sia evaso, quando abbiano fondato motivo di ritenere che siavisi rifugiato, o che vi si contengano cose soggette a sequestro, o tracce che possono essere rimosse, alterate o distrutte.

Nei casi suddetti, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione anche in altro luogo in cui l'imputato o l'evaso, nell'atto dell'inseguimento, sia entrato.

Le norme suddette si applicano senza pregiudizio di ciò che è stabilito da altre leggi.

176. — Le norme contenute nelle sezioni IV e V del capo I del titolo II di questo libro si applicano anche alle perquisizioni e al sequestro preveduti in questo capo, in quanto non sia diversamente stabilito.

Nei casi preveduti nell'art. 261, se sia urgente procedere a sequestro nell'ufficio delle poste e dei telegrafi di lettere, pieghi, telegrammi, o di altra corrispondenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono ordinare a colui che è preposto al servizio che sino all'ordinanza del giudice, da provocarsi immediatamente, le lettere, i pieghi, i telegrammi o altre corrispondenze non abbiano corso.

In ogni altro caso in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a sequestro di lettere, telegrammi, documenti o carte sigillate, è loro vietato di aprirle; ma debbono spedirle all'autorità giudiziaria integralmente.

177. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che il corpo e le tracce del reato si conservino e che lo stato delle cose non sia mutato prima che giunga sul luogo il giudice.

Se siavi fondata ragione di temere che, frattanto, le cose o le tracce suddette si alterino o si disperdano, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono accertarle anche con perizia, senza far prestare giuramento al perito.

Il perito fa menzione nel verbale della ragione per la quale ha proceduto alla perizia.

178. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che abbiano notizia di alcuno dei delitti contro la libertà individuale preveduti nel capo III del titolo II del libro II del Codice penale, debbono porre immediatamente in libertà la persona detenuta o sequestrata.

Se sia addotto un motivo legale per detenerla, debbono condurla subito avanti al pretore o al procuratore del Re; e, se trattisi di minorenne, debbono consegnarlo immediatamente a colui che esercita la potestà patria o l'autorità tutoria.

179. — È vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio dell'imputato e a qualsiasi atto di ricognizione e di confronto.

180. — È vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di adoperare, nell'esercizio delle proprie funzioni, mezzi di suggestione o d'intimidazione direttamente o per interposta persona.

181. — Agli atti ai quali procedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria assistono sempre due testimoni, che non prestano giuramento.

Se gli atti si compiano dal sindaco, o da chi ne fa le veci, assiste, invece dei testimoni, il segretario comunale o altro ufficiale di segreteria.

182. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimettono subito al pretore o al procuratore del Re gli atti e le cose sequestrate.

Anche dopo avere rimessi gli atti e le cose suddette, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria riferiscono all'autorità giudiziaria competente ogni altra notizia che loro pervenga, prendendo, frattanto, le cautele necessarie per la conservazione delle prove.

183. — Le disposizioni precedenti si applicano anche ai reati per i quali si procede ad istanza di parte, se questa abbia presentata querela.

CAPO III.

Delle investigazioni preliminari.

184. — Nei reati di propria competenza, il pretore può procedere ad atti di ricerca e conservazione e accertamento delle prove, sentire il denunziante o il querelante in contraddizione col denunziato o querelato, e, nei casi preveduti nella sezione III del capo I del titolo III di questo libro, può emettere mandato di comparizione, di accompagnamento o di cattura.

185. — Qualora il pretore ritenga che non deve farsi luogo a procedimento, pronunzia la sentenza; altrimenti rilascia il decreto di citazione.

186. — Quando l'imputato trovisi in arresto, il pretore, dopo avere proceduto all'interrogatorio, provvede a norma della disposizione dell'art. 358.

187. — Nei reati di competenza del tribunale e della Corte di assise, il pretore procede agli atti di conservazione e accertamento delle prove urgenti; e, prima di assumerli, ne informa il procuratore del Re.

Se la legge autorizzi il mandato di cattura e l'imputato siasi dato o sia per darsi alla fuga, il pretore può emettere mandato di arresto.

188. — Agli atti preveduti in questo capo si procede con le norme stabilite per l'istruzione formale.

189. — Il pretore informa immediatamente il procuratore del Re di tutti i reati di propria competenza commessi nella sua giurisdizione e di provvedimenti che ritenga opportuni, e gli rimette

le denunzie, i rapporti, le querele, i verbali, e ogni altro atto concernente reati di competenza del tribunale e della Corte d'assise.

CAPO IV.

Dell'inizio dell'azione penale.

190. — Il procuratore del Re, prima di promuovere l'azione penale, può assumere direttamente, ovvero per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria, gli atti indicati nel capo II di questo titolo.

191. — Il procuratore del Re promuove l'azione penale in una delle forme stabilite nell'art. 197.

Se il fatto non costituisca reato, o l'azione penale sia estinta, il procuratore del Re promuove dal giudice istruttore la relativa sentenza.

Se il fatto, ritenuto al pretore di propria competenza, appartenga alla competenza dell'autorità giudiziaria superiore, il procuratore del Re si fa rimettere gli atti, e provvede nei modi di legge.

Se il fatto non appartenga alla competenza ordinaria, il procuratore del Re rimette gli atti all'autorità competente.

192. — Quando l'azione penale non possa essere promossa che dopo una speciale autorizzazione, il procuratore del Re, prima di emettersi un mandato, chiede l'autorizzazione a procedere con rapporto diretto al ministro della giustizia per mezzo del procuratore generale, unendo alla domanda gli atti, salvo il caso preveduto nell' art. 197 del Codice penale.

La stessa richiesta fa il pubblico ministero sempre che il giudice ritenga necessaria l'autorizzazione a procedere.

193. — Il procuratore del Re informa il procuratore generale di tutte le denunzie, rapporti e querele che gli pervengano e dei provvedimenti dati.

Se il procuratore generale ritenga che deve darsi corso all'azione penale, o che trattasi di reato più grave, fa alla sezione d'accusa le istanze opportune.

194. — Le parti che hanno facoltà di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 3 e 4 possono promuoverla o con istanza di procedimento diretta al giudice istruttore, ovvero con richiesta di citazione presentata direttamente al presidente o al pretore, secondo le distinzioni fatte nell'art. 197.

195. — Quando l'azione penale sia promossa dalle parti suddette, il pubblico ministero deve intervenire nel procedimento e nel giudizio con le norme ordinarie.

196. — Quando l'azione penale sia promossa dal procuratore del Re, le parti suaccennate possono concorrere col pubblico ministero all'esercizio di essa.

TITOLO II.

Delle specie di procedimento

197. — Nei reati di competenza della Corte d'assise si procede, a pena di nullità, con istruzione formale.

Si procede con citazione diretta nei reati preveduti nei nn. 4°, 5°, 6°, 7° e 8° dell'art. 15.

Può procedersi con citazione diretta in ogni altro delitto se l'imputato sia stato arrestato nell'atto di commetterlo, o immediatamente dopo averlo commesso mentre era inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore e abbia nell'interrogatorio confessato di essere autore del fatto per il quale si procede.

Nei reati di competenza del tribunale si procede con citazione diretta o con citazione direttissima. Si procede con decreto nel caso dell'art. 350.

Può procedersi con istruzione formale nei reati di bancarotta fraudolenta, peculato, falsità, appropriazione indebita, truffa, e nei reati commessi per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline.

Nei reati di competenza del pretore si procede con citazione diretta o direttissima. Si procede con decreto nei casi degli articoli 344 e 350.

CAPO I.

Dell'istruzione formale.

Sezione I.

Disposizioni generali.

198. — L'istruzione formale è attribuita al giudice istruttore.

Se il giudice istruttore debba compiere atti fuori della propria residenza, può delegare il pretore del luogo.

199. — Quando occorra procedere ad atti fuori del luogo della propria giurisdizione, il giudice ne richiede il giudice istruttore nella cui giurisdizione l'atto deve compiersi, eccetto che, per la natura dell'atto, stimi procedervi personalmente.

200. — L'istruzione può, sull'istanza del procuratore generale, essere avocata dalla sezione d'accusa.

La sezione d'accusa delega le funzioni di giudice istruttore ad uno dei suoi componenti, che può delegare al giudice istruttore del luogo gli atti da compiersi fuori la residenza della Corte.

201. — Qualora, dopo la richiesta di istruzione formale, il giudice ritenga che il fatto non costituisce reato, ovvero che l'azione penale è estinta, pronunzia la sentenza.

Se, durante l'istruzione, il giudice scopra altro reato, rimette gli atti al pubblico ministero per la relativa istanza.

202. — Il giudice deve procedere a tutti gli atti che conducono all'accertamento della verità; e deve altresì accertare, in quanto sia possibile, il danno prodotto dal reato, ancorchè la parte lesa non siasi costituita parte civile.

203. — Prima di emettere un mandato, il giudice può esaminare in contraddizione il denunziante o il querelante col denunziato o col querelato.

204. — Chiunque sia esaminato deve rispondere oralmente, facendosi nel verbale menzione del tenore delle domande.

Il giudice può tuttavia permettere che si ricorra a qualche nota scritta, avuto riguardo alla qualità della persona e del reato, facendone menzione nel verbale.

Le risposte sono enunciate in persona prima, e sono riprodotte, quanto più sia possibile, con le parole adoperate dal dichiarante, specialmente se riferiscono discorsi tenuti da altri.

Sono vietate le domande suggestive e le intimidazioni.

Le domande e le risposte sono scritte dal cancelliere.

205. — Il pubblico ministero può esaminare gli atti in ogni stato del procedimento, fare istanze, e assistere a tutti gli atti di istruzione.

Se il pubblico ministero dichiari di volervi assistere, il giudice, prima di intraprendere l'atto, lo avverte per mezzo del cancelliere, senza ritardare le operazioni.

Nel caso in cui sia richiesto o delegato altro giudice, il procuratore generale e il procuratore del Re possono farsi rappresentare da un ufficiale del pubblico ministero del luogo.

206. — Il giudice, nell'atto del primo interrogatorio, invita l'imputato a scegliere un difensore; e, se l'imputato non lo scelga, il giudice, a pena di nullità, lo nomina di ufficio.

207. — L'imputato, la parte civile e i rispettivi difensori possono fare le istanze che ritengono opportune.

Prima della notificazione dell'estratto delle conclusioni del pubblico ministero, i difensori hanno diritto di esaminare in cancelleria soltanto gli atti ai quali possono assistere e il verbale d'ispezione corporale, e di estrarne copie.

Il difensore dell'imputato ha anche diritto di ottenere copia del mandato notificato o eseguito.

Gli atti suddetti, di cui si forma un fascicolo separato, debbono essere depositati in cancelleria e messi a disposizione dei difensori entro due giorni dalla loro esecuzione.

Il giudice può consentire ai difensori l'esame e la copia anche di altri atti.

208. — I difensori hanno diritto di assistere alle ispezioni e agli esperimenti giudiziali, alle perizie, alle perquisizioni, al sequestro e alle ricognizioni, salvo quanto è disposto nel secondo capoverso dell'art. 214.

Se il pubblico ministero o i difensori ne facciano istanza, o il giudice lo ritenga necessario, assistono agli atti suddetti anche l'imputato e la parte lesa, salvo quanto è disposto nel secondo capoverso dell'articolo suddetto.

209. — Il pubblico ministero e i difensori possono, mentre si procede all'atto, fare istanze, osservazioni e proteste, delle quali si fa menzione nel verbale.

210. — Qualora ritenga di non dovere accogliere una istanza del pubblico ministero o dei difensori, il giudice pronunzia ordinanza.

211. — Prima d'intraprendere alcuni degli atti indicati nell'articolo 208, il giudice avverte, per mezzo del cancelliere, il pubblico ministero e i difensori di presentarsi nel luogo in cui deve procedersi alle operazioni entro un termine non minore di ventiquattro ore dall'avvertimento.

Se il pubblico ministero o i difensori non compariscano, il giudice non deve ritardare le operazioni.

212. — Quando l'atto sia urgente, il giudice può procedervi anche prima del termine fissato nell'articolo precedente.

Se, per circostanze di tempo o di luogo, o per altro impedimento, l'avvertimento non possa essere notificato, il giudice procede all'atto senza tale formalità.

Nei casi suddetti, il giudice fa menzione dei motivi nel verbale.

Se le parti si presentino durante l'atto, hanno diritto di assistervi.

Sezione II.

Delle ispezioni e degli esperimenti giudiziali.

213. — Quando il fatto abbia lasciato tracce permanenti, il giudice le accerta e le descrive con l'ispezione della persona, del luogo o della cosa.

214. — Nei casi in cui possa essere offeso il pudore della persona, il giudice non può ordinare l'ispezione corporale dell'imputato se non sia colpito da gravi indizi.

Nei casi di assoluta necessità, il giudice può ordinare l'ispezione corporale anche di altra persona.

Colui che è sottoposto all'ispezione corporale può farvi assistere una persona di sua fiducia: nessun altro può assistere all'ispezione corporale oltre i periti e il giudice, ove questi non stimi di doversi allontanare.

215. — Il giudice, nel procedere all'ispezione del luogo, può esaminare le persone informate del fatto, disporre che alcuno non si allontani prima che sia chiuso il verbale, e ordinare che chi abbia trasgredito tale ordine sia accompagnato sul luogo dagli agenti della forza pubblica, salvo quanto è disposto nell'art. 434 del Codice penale.

216. — Quando, per la morte di una persona, sorga sospetto di reato, il giudice, dopo averne stabilita l'identità, descrive il cadavere e la posizione nella quale fu trovato, e, se presenti lesioni o tracce di violenza, le accerta con l'assistenza dei periti, ordinando, ove occorra, l'autopsia.

217. — Qualora la persona non sia conosciuta, il giudice descrive i connotati e tutti i segni particolari del cadavere, assicura le vestimenta e ogni altra cosa trovata su di esso, e, se lo stato del cadavere lo consente, lo fa esporre, almeno per ventiquattro ore, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, affinchè possa essere riconosciuto.

Se non possa procedersi al riconoscimento del cadavere o delle lesioni, può supplirsi con le dichiarazioni di testimoni che, avendolo precedentemente veduto, ne abbiano osservate le lesioni.

218. — Nel caso in cui non sia stato possibile trovare il cadavere, il giudice assume le prove atte a supplire alla mancanza di esso.

219. — Per accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo, il giudice procede ad un esperimento, curando che il fatto si riproduca nelle condizioni possibilmente identiche a quelle con cui si sarebbe svolto.

220. — I testimoni che, nei casi preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 219, intervengono nell'atto, prestano giuramento.

221. — Quando ciò che ha formato oggetto del reato più non esista, o non abbia lasciato tracce permanenti, ovvero queste siano state rimosse, alterate o distrutte, il giudice descrive lo stato presente, e, in quanto sia possibile, lo stato preesistente; e, in tal caso, accerta le cagioni e il modo della rimozione, dell'alterazione o della distruzione.

Sezione III.

Delle perizie.

222. — Quando per un determinato accertamento si richiedano speciali conoscenze, il giudice assume una perizia.

223. — Non può, a pena di nullità, prestare l'ufficio di perito:

1° colui che non ha compiuto i diciotto anni;

2° colui che non può essere assunto come testimone o avrebbe facoltà di astenersi dal deporre;

3° colui che sia stato condannato all'interdizione dai pubblici uffici, ovvero alla sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte durante il tempo dell'interdizione o della sospensione;

4° colui che sia stato condannato per rifiuto di perizia.

224. — Le perizie medico-chirurgiche chimiche e ogni altra di carattere tecnico-scientifico, sono affidate a persone rispettivamente abilitate all'esercizio della medicina e chirurgia, della chimica o di altra speciale disciplina; e se trattisi di perizie psichiatriche, sono affidate a medici particolarmente versati in questa disciplina, ovvero in quelle di medicina legale o di scienze affini, o ai medici direttori o assistenti dei pubblici manicomi.

225. — Fuori dei casi urgenti, la nomina, con l'indicazione del nome del perito e del giorno e dell'ora in cui saranno incominciate le operazioni è notificata agl'imputati che vi abbiano interesse, i quali, sino a quando esse non siano compiute, hanno diritto di scegliere di accordo un perito.

Se siavi dissenso nella scelta, questa è fatta dal giudice fra i periti indicati dagl'imputati.

226. — Quando l'autore del reato sia ignoto, o gl'imputati non scelgano alcun perito, o non anticipino le spese, ovvero il perito scelto non si presenti, il giudice nomina d'ufficio il secondo perito, sospendendo, se occorra, le operazioni.

La nomina suddetta s'intende revocata, se, durante le operazioni, si presenti il perito scelto dagl'imputati.

Alla nomina di un secondo perito non si provvede nei casi urgenti e quando, per la facilità della prova o la tenuità del reato, non si ritenga necessaria.

227. — Tutti i periti hanno gli stessi diritti e le stesse prerogative, e procedono insieme alle operazioni.

Le indennità dei periti sono liquidate dal giudice, il quale può ordinare che gl'imputati non ammessi al gratuito patrocinio anticipino le spese per l'indennità da liquidarsi al perito da essi indicato.

228. — Qualora il perito nominato dal giudice abbia ottenuto, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuti di prestare l'ufficio, il giudice redige verbale, che rimette al pubblico ministero, dopo avere, in caso di rifiuto, avvertito il perito delle pene stabilite nell'art. 210 del Codice penale.

229. — Prima che cominci a prestare il proprio ufficio, le parti possono, nei casi preveduti nell'art. 48, ricusare il perito nominato dal giudice.

Il giudice decide sulla ricusazione.

230. — I periti procedono alla perizia in presenza del giudice e delle persone che, avendone diritto, vi assistono, salvo quanto è disposto nel secondo capoverso dell'art. 214.

Presi provvedimenti per assicurare la sincerità delle operazioni, il giudice, sull'istanza dei periti, può anche ordinare che esse si facciano in un laboratorio.

231. — Qualora i periti debbano distruggere o decomporre una cosa, una parte di essa è possibilmente conservata, e sull'involto o sul recipiente, in cui viene assicurata, il giudice, il cancelliere, i periti e le altre persone che assistono alla perizia appongono le firme.

232. — Il giudice dirige la perizia, e fa ai periti le domande e le osservazioni per iscritto o a voce, di ufficio o sull'istanza delle parti.

Se i periti dichiarino di non poter dare il parere senza notizia delle prove raccolte sul punto che forma oggetto della perizia, il giudice, sulla richiesta dei periti, può permettere loro di esaminare in tutto o in parte, in sua presenza gli atti e i documenti del procedimento, facendone menzione nel verbale, può altresì procedere ad ulteriori indagini.

233. — I periti danno parere motivato, che è trascritto immediatamente nel verbale.

234. — Quando i periti non siano concordi, o la perizia non possa compiersi che dopo lunghe operazioni, ovvero, per la natura o per la difficoltà delle indagini, non possano dare il parere immediatamente, il giudice, presi i provvedimenti per assicurare la sincerità delle operazioni, può fissare un termine per la presentazione della relazione scritta, e, ove occorra, può prorogarlo per giusta causa.

235. — Qualora la divergenza perduri i periti, prima della scadenza del termine, ne riferiscono al giudice, che provoca dal presidente del tribunale la nomina di un terzo perito.

Le operazioni eseguite sono, se occorra, possibilmente rinnovate, e ogni altra operazione ritenuta utile è eseguita in presenza del nuovo perito.

Le operazioni eseguite sono, se occorra, possibilmente rinnovate, e ogni altra operazione ritenuta utile è eseguita in presenza del nuovo perito.

236. — Compiute le operazioni, i periti prendono le loro conclusioni fuori la presenza del giudice e delle parti.

Il perito nominato dal presidente del tribunale assume l'ufficio di relatore, eccetto che i periti a maggioranza abbiano a tale ufficio fra loro designato un altro.

237. — Il perito relatore redige e presenta al giudice la relazione, nella quale viene indicato il parere motivato di ciascuno dei periti.

Il perito dissenziente può presentare una propria relazione.

238. — Quando debbano chiedersi ai periti nuovi chiarimenti, il giudice ricorda loro il giuramento già prestato.

239. — Qualora il parere dei periti non offra gli elementi necessari per l'accertamento della verità, il giudice ordina una nuova perizia, alla quale si procede nel modo stabilito negli articoli precedenti.

Ai nuovi periti è comunicata la prima perizia, e possono chiedersi ai primi tutti i chiarimenti necessari.

Di ogni divergenza sul modo di condurre le operazioni è informato il giudice, che decide immediatamente.

240. — Ove il perito trasgredisca le disposizioni del giudice, o sia negligente nell'adempimento del proprio ufficio, è punito dal giudice con l'ammenda sino a lire cinquecento, e può essere dichiarato decaduto e sostituito con altro perito.

241. — Il perito che, nel corso delle operazioni, sia impossibilitato a proseguirle, viene surrogato.

Se trattisi di perito scelto dall'imputato, la surrogazione ha luogo con una scelta fatta a norma della disposizione dell'art. 225.

242. — Nei casi di morte, i periti danno parere sulla causa di essa, spiegando con quali mezzi e in qual tempo più o meno prossimo possa essere avvenuta, se avvenuta per effetto delle lesioni osservate, o prima di esse, se per il concorso di condizioni preesistenti o di cause sopravvenute, e se queste siano o non dipendenti dal fatto del colpevole.

Qualora siavi sospetto d'infanticidio i periti accertano e dichiarano se l'infante sia nato vivo.

243. — Nei delitti di lesioni personali, si descrive esattamente ciascuna di esse, si indica l'istrumento con cui fu cagionata, e si spiega quali effetti le lesioni, o ciascuna delle medesime, abbiano prodotto o possano produrre, e quale sia la durata eventuale o effettiva della malattia o incapacità dell'offeso alle ordinarie occupazioni.

Se i periti non possano dare un parere definitivo, il giudice procede a nuova perizia nel decimo e nel ventesimo giorno, e, in caso di pericolo di vita, quando il perito la ritenga necessaria.

Il giudice procede altresì a nuova perizia quando la lesione personale abbia prodotto alcun altro fra gli effetti preveduti nei numeri 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale.

244. — Qualora l'imputato dia segni di infermità di mente, si procede a perizia.

Sulla richiesta dei periti, il giudice assume tutte le investigazioni che ritenga necessarie, e può ordinare che l'imputato sia rinchiuso in un manicomio per le opportune osservazioni.

245. — Ove i periti riconoscano che l'imputato, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in istato di infermità di mente, debbono dichiararne l'inizio, la specie e il grado, e indicare se e in quanto l'infermo sia pericoloso.

246. — Nei delitti d'incendio, i periti accertano la qualità della materia incendiaria adoperata, il modo e il tempo in cui il fuoco fu o potè essere appiccato, se ad un edifizio, costruzione, prodotti del suolo non ancora staccati, o ad ammassi o depositi di materie combustibili, e se l'incendio abbia danneggiato o esposto a pericolo persone o cose.

247. — Nei delitti di furto commessi nei modi indicati nei numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 404 del Codice penale, il giudice ne descrive le vestigia e i segni, e fa spiegare dai periti in qual modo, con quali strumenti o mezzi, e in qual tempo ritengano che il delitto sia stato verosimilmente commesso.

248. — In ogni delitto contro la proprietà, il giudice accerta la preesistenza e la successiva mancanza delle cose di cui si afferma che altri siasi impossessato, e, in difetto, indaga se il denunziante o il querelante sia persona degna di fede, se, per la sua condizione, abbia potuto ritenere le cose presso di sè, e se abbia mossa immediata doglianza o fatta ricerca.

Il giudice accerta altresì il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto e quello che corrisponde al danno recato.

249. — Nei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito, di falsità in sigilli, bolli e loro impronte, il giudice sceglie i periti fra gli ufficiali addetti alle RR. zecche o agli uffici tecnici, salvo all'imputato il diritto di scegliere un proprio perito a norma della disposizione dell'art. 225.

Se nel luogo in cui si procede all'istruzione non abbia sede una R. zecca o un ufficio tecnico, il giudice, previa descrizione della cosa sospetta di falsità, la spedisce in involto chiuso e sigillato al giudice istruttore del luogo in cui gli uffici medesimi hanno sede.

L'involto è aperto nell'atto della perizia in presenza del giudice, previa ricognizione della integrità dei sigilli.

Il verbale originale di perizia è spedito chiuso e sigillato con la cosa sospetta di falsità, al giudice che ha fatto la richiesta.

250. — Nei delitti di falsità in atti, il giudice descrive le cancellature, le abrasioni, le interlinee e le aggiunzioni della scrittura, rileva tutte le altre circostanze che possono stabilirne la falsità, e ne ordina il deposito in cancelleria.

251. — Nei delitti preveduti nell'articolo precedente, il giudice, prima di procedere alla perizia, deve procurarsi le scritture di comparazione.

Se queste trovinsi presso pubblici depositari, il giudice ordina che gli siano presentate, salvo in caso di rifiuto, quanto è disposto nel Codice penale.

Se il giudice non possa procurarsi scritture pubbliche, o tratte da pubblici archivi, può fare uso di scritture private presentate da alcuna delle parti, ove le altre parti interessate nel procedimento le abbiano riconosciute.

Se le scritture di comparazione si detengano da un privato, il giudice lo invita a presentarle, salvo, in caso di rifiuto, quanto è disposto nel Codice penale.

252. — Sono sempre preferite le scritture di data prossima a quella dell'atto impugnato di falsità.

Le scritture di comparazione sono firmate dal giudice, dal cancelliere e da colui che le ha esibite.

253. — Il giudice può ordinare che l'imputato presenti uno scritto di sua mano o che scriva sotto dettatura, e, se l'imputato si ricusi, n'è fatta menzione nel verbale.

Sezione IV.

Delle perquisizioni.

254. — Qualora gravi indizi facciano ritenere che si possano sequestrare cose utili alla scoperta della verità, ovvero che possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di persona che, legalmente arrestata, sia evasa, il giudice può ordinare perquisizione personale o domiciliare.

255. — La perquisizione domiciliare si esegue, previo decreto, dal giudice istruttore, che può farsi assistere da ufficiali o da agenti di polizia giudiziaria.

Se debba procedersi nello stesso tempo a perquisizione in più luoghi e non siano sufficienti i giudici istruttori, il presidente del tribunale può delegare altri giudici.

256. — Fuori del caso di urgenza, non può intraprendersi una perquisizione nell'abitazione, o nelle appartenenze di essa, prima della levata o dopo il tramonto del sole. In tal caso, nel decreto è fatta menzione che la perquisizione viene autorizzata anche di notte.

257. — Quando si esegue una perquisizione, l'imputato e il proprietario o conduttore o possessore del locale, ovvero il capo dell'ufficio o dell'officina, previa consegna ai medesimi, se siano presenti, di copia del decreto del giudice, sono invitati ad assistervi o a farsi rappresentare da persona di loro fiducia, e, se non siano presenti la copia di consegna ad alcuno dei rispettivi congiunti, domestici o vicini, invitandolo ad assistere all'atto.

Se nel locale, nell'ufficio o nell'officina si trovino cose che appartengono ad altra persona, questa è pure invitata ad assistere alla perquisizione.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando non sia presente alcuna delle persone in esse indicate.

Il giudice può ordinare a chiunque di non allontanarsi prima che sia chiuso il verbale.

258. — Le perquisizioni si eseguono in modo da evitare ogni inutile pubblicità o molestia alle persone, e curando di rispettarne, sin dove sia possibile, i segreti.

Prima d'intraprendersi una perquisizione, deve essere invitata la persona a presentare la cosa o ad indicare il luogo in cui trovasi colui che si ricerca.

La perquisizione personale si esegue sempre in presenza del giudice che l'ha ordinata o del pretore del luogo.

Se debba eseguirsi una perquisizione sulla persona di una donna, l'esecuzione dell'atto è commessa ad altra donna, che vi procede anche in presenza del giudice.

259. — Quando la perquisizione si esegue in locali appartenenti a persona diversa dall'imputato, o su persona non sottoposta a procedimento, esse hanno diritto di ottenere un certificato che attesti l'una o l'altra circostanza.

Ha pure diritto di ottenere il certificato chiunque sia stato sottoposto alla perquisizione, se non si rinvengano cose che abbiano attinenza col reato per il quale si procede.

Sezione V.

Del sequestro.

260. — Il giudice ordina il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, quelle che ne sono il prodotto e di ogni altra che possa essere necessaria o utile alla scoperta della verità.

Nell'atto di sequestro il giudice deve sempre essere assistito da due testimoni.

261. — Il giudice può ordinare nell'ufficio delle poste e dei telegrafi il sequestro di lettere, pieghi, telegrammi, o di altra corrispondenza spedita dall'imputato, o a lui diretta, o che per fondati motivi ritenga di appartenergli, sebbene apparisca sotto nome diverso.

262. — Quando abbia ordinato il sequestro di corrispondenza epistolare o telegrafica nell'ufficio delle poste e dei telegrafi, il giudice, se, dopo averla esaminata e sommariamente descritta, non stimi sequestrarla, vi appone i sigilli dell'ufficio d'istruzione, e la consegna a colui che è preposto al servizio affinchè abbia corso.

Se stimi sequestrarla e la corrispondenza contenga anche notizie che o non siano attinenti all'istruzione, ovvero possano senza nocumento essere palesate, il giudice fa estrarre dal cancelliere copia di questa parte di corrispondenza, e la consegna alla persona interessata.

263. — Il sequestro di corrispondenza epistolare e telegrafica, di documenti e di altre carte, si esegue dal giudice, che può farsi assistere da ufficiali o da agenti di polizia giudiziaria.

Le lettere, i telegrammi e le carte sigillate non possono essere aperte che dal giudice.

264. — Non può essere ordinato il sequestro di documenti e di altre carte presso il difensore, a lui affidate per l'adempimento del proprio ufficio.

265. — I pubblici ufficiali non possono rifiutarsi di presentare all'autorità giudiziaria atti, documenti e ogni altra cosa esistente nel proprio ufficio, eccetto che trattisi di segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato.

Il giudice può fare estrarre copie degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali.

Se sequestri l'originale, il giudice ne rilascia copia al pubblico ufficiale che la chieda.

266. — La persona presso la quale fu eseguito il sequestro ha diritto di ottenerne certificato.

267. — Qualora le cose possano alterarsi, o ne sia pericoloso il deposito in cancelleria, il giudice, dopo avere proceduto a perizia, ne ordina, secondo i casi, il deposito in luogo adatto e sicuro, ovvero la restituzione, la vendita o la distruzione.

268. — Il giudice può anche nominare un custode della cosa sequestrata, facendogli obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria.

269. — La cosa sequestrata si assicura col sigillo dell'ufficio, e vi sono apposte le firme del giudice, del cancelliere e di coloro che assistono al sequestro.

Chi non sappia scrivere può apporvi un segno, e l'imputato può apporvi il proprio sigillo.

Se sia necessario, la cosa è assicurata con una striscia di carta o di tela, sulla quale sono apposti i sigilli, il segno e le firme, descrivendosi nel verbale il modo adoperato, con la menzione delle impronte.

270. — Il giudice può altresì far riporre le cose sequestrate in un recipiente o in una camera in presenza di coloro che assistono all'atto, assicurandole nel modo stabilito nell'articolo precedente.

271. — Il giudice forma un elenco delle cose sequestrate.

Le lettere, i pieghi, i telegrammi, i documenti e le altre carte sono numerate e firmate in margine di ciascun foglio da chi le presenta, dal giudice, dal cancelliere e da colui al quale appartengono, se sia presente.

Se non possano essere apposte le firme, si provvede nel modo stabilito nel primo e nel secondo capoverso dell'art. 269.

Se le cose suddette possano alterarsi, il giudice ne fa estrarre copie, o ne ordina la riproduzione fotografica, che sono unite agli atti, e autenticate da lui e dal cancelliere.

L'originale è conservato in cancelleria.

272. — Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano anche quando pervengano altrimenti al giudice lettere, pieghi, telegrammi, documenti, carte e ogni altra cosa soggetta a sequestro.

273. — Il giudice procede alla rimozione dei sigilli in presenza dei testimoni che assistettero all'apposizione di essi.

I testimoni ne accettano prima l'integrità; indi sono invitati a constatare se la cosa assicurata sia quella stessa alla quale furono apposti i sigilli in loro presenza.

Se per morte, assenza o impedimento, non possa ottenersi l'intervento di uno o di entrambi i testimoni che assistettero all'apposizione dei sigilli, se ne accerta l'integrità con l'intervento di altri testimoni.

I testimoni prestano giuramento.

274. — Qualora sequestri una scrittura autentica, il giudice ne rilascia al depositario copia conforme, autenticata da lui e dal cancelliere.

Il depositario può rilasciarne altre copie facendo in esse menzione del sequestro dell'originale.

Tuttavia, se la scrittura faccia parte di un registro e non possa esserne separata, il giudice ordina il trasporto del registro in cancelleria, rilasciando al depositario copia del verbale di sequestro.

Sezione VI.

Delle ricognizioni.

275. — Quando deve procedersi alla ricognizione di una persona, il giudice chiama innanzi a sè tre o più persone che abbiano qualche somiglianza con quella da riconoscersi, la quale può scegliere il posto che crede.

Introdotto al cospetto del giudice colui che deve eseguire la ricognizione, è invitato a dichiarare se fra i presenti riconosca la persona, e, in caso affermativo, ad indicarla.

276. — Quando il giudice ritenga necessaria la ricognizione di una cosa, invita la persona che deve eseguirla a farne prima una esatta descrizione.

277. — Nel caso in cui siano chiamate alla ricognizione più persone, vi si procede con tanti atti distinti quante sono le persone.

Se la stessa persona sia chiamata a diverse ricognizioni, in ogni atto debbono essere surrogate altre persone a quelle indicate nell'art. 275.

278. — Quando la ricognizione debba essere fatta da testimoni, questi prestano giuramento.

Sezione VII.

Dei testimoni.

279. — Il giudice deve esaminare soltanto quei testimoni informati del fatto che stimi utili alla scoperta della verità.

280. — Non sono, a pena di nullità, assunti come testimoni i prossimi congiunti dell'imputato.

Se vi siano più imputati del medesimo reato, i prossimi congiunti di alcuno di essi non possono, a pena di nullità, essere assunti come testimoni relativamente a quel reato.

281. — Le persone indicate nell' articolo precedente possono tuttavia essere assunte come testimoni se trattisi di delitto commesso a danno di una persona della famiglia di cui non possa ottenersi altrimenti la prova.

Il giudice però deve, a pena di nullità, avvertirle della facoltà di astenersi dal deporre, e dell' avvertimento è fatta menzione nel verbale.

282. — Non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre su ciò che loro siasi confidato per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione:

1° i ministri del culto;

2° i notari, gli avvocati e i procuratori, il medico, il chirurgo, la levatrice e ogni altro ufficiale di sanità;

3° i pubblici ufficiali sui segreti politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato;

4° i magistrati e i cancellieri su ciò che loro siasi confidato negli atti di onoraria o volontaria giurisdizione.

283. — Per l'esame dei testimoni il giudice rilascia decreto di citazione, in cui indica:

1° le generalità dei testimoni ovvero i contrassegni che valgano ad identificarli;

2° il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e l'autorità avanti alla quale il testimone deve presentarsi;

3° la pena in cui il testimone incorre se non si presenti.

Se debbano citarsi più testimoni per il medesimo fatto, il giudice può rilasciare per tutti un solo decreto.

Il decreto è firmato dal giudice e dal cancelliere.

284. — Nei casi urgenti, i testimoni possono essere chiamati anche senza citazione.

Essi possono altresì presentarsi spontaneamente, nel qual caso n'è fatta menzione nel verbale.

285. — Qualora debba citarsi un testimone contro il quale siasi emesso mandato di arresto o di cattura, il giudice, nel decreto di citazione, può avvertirlo della facoltà di chiedere un salvacondotto, e può accordarglielo se il testimone ne faccia richiesta.

Copia autentica del salvacondotto, estratta dal cancelliere e munita del sigillo dell'ufficio d'istruzione, è dall'ufficiale giudiziario, notificata al testimone col decreto di citazione.

286. — Non possono essere citati come testimoni i Principi Reali, i grandi ufficiali dello Stato, i RR. ambasciatori e gl'incaricati di una missione all'estero durante la loro residenza fuori del Regno.

Se debbansi assumere come testimoni i Principi Reali e i grandi ufficiali dello Stato, il giudice, presi gli opportuni accordi, si reca col cancelliere nella loro abitazione per riceverne le deposizioni; e, se l'esame abbia luogo per delegazione, si rimette al giudice delegato uno stato dei fatti sui quali essi debbono essere esaminati.

Se debbansi assumere come testimoni Regi ambasciatori o gli incaricati di una missione all'estero durante la loro residenza fuori del Regno, il giudice invia lo stato dei fatti, sui quali debbono essere esaminati, al procuratore generale per l'osservanza della disposizione dell'art. 696.

Tuttavia, nei procedimenti per delitti, se il giudice ritenga indispensabile la comparizione di alcuno dei grandi ufficiali dello Stato o degli ambasciatori o incaricati di una missione all'estero, ne informa, per mezzo del procuratore generale, il ministro della giustizia, che promuove gli opportuni provvedimenti.

287. — Per ricevere le deposizioni dei rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re e degli agenti consolari di Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

288. — I testimoni sono dal giudice esaminati separatamente l'uno dall'altro.

Prima dell'esame sono interrogati sulle loro generalità e su qualsiasi circostanza di parentela, interessi, o altro rapporto, atta ad illuminare la coscienza del giudice intorno alla loro credibilità.

Quando non sia disposto altrimenti, i testimoni non prestano giuramento.

Tuttavia, il giudice può ricevere con giuramento le deposizioni di quei testimoni che si prevede non possano, per infermità o altro grave impedimento, comparire in giudizio.

289. — Qualora il testimone, legalmente citato, non sia comparso per legittimo impedimento, può essere esaminato nel luogo in cui si trova.

290. — Il testimone non comparso, senza che sia dimostrato un legittimo impedimento, è condannato dal giudice all'ammenda sino a lire cinquanta.

Il giudice può condannarlo altresì alle spese cagionate dalla sua assenza, e può ordinare che sia accompagnato dagli agenti della forza pubblica.

L'ordinanza di condanna è notificata al testimone. Il giudice deve revocarla se il testimone dimostri che non siasi presentato per legittimo impedimento.

291. — Qualora il testimone abbia ottenuto, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuti di fare la testimonianza, il giudice redige verbale, che rimette al pubblico ministero, dopo avere, in caso di rifiuto, avvertito il testimone delle pene stabilite nell'art. 210 del Codice penale.

292. — Qualora apparisca che un testimone abbia affermato il falso, o negato il vero, o taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali sia stato interrogato, il giudice redige verbale che rimette al pubblico ministero.

Non si procede contro il testimone sino a quando, a norma della disposizione dell'art. 216 del Codice penale, può essere fatta la ritrattazione.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al perito e all'interprete se apparisca che abbiano dato pareri, informazioni o interpretazioni mendaci.

Sezione VIII.

Dei confronti.

293. — Il giudice non può procedere a confronto che fra persone già esaminate, e quando siavi disaccordo fra loro su fatti o circostanze importanti.

294. — Il confronto, se le necessità dell'istruzione non richiedano altrimenti, non può farsi nello stesso tempo fra più di due persone, che sono esaminate distintamente su ciascuno dei fatti o delle circostanze intorno a cui discordano.

Sezione IX.

Degli interpreti.

295. — Quando debba interpretarsi una dichiarazione o un atto o un documento in lingua straniera, ovvero in dialetto non facilmente intelligibile, il giudice nomina un interprete.

Il dichiarante può scrivere la propria dichiarazione, che è inserita nel verbale con l'interpretazione fattane.

296. — Non può, a pena di nullità, prestare l'ufficio d'interprete:

1° colui che non ha compiuto i 18 anni;

2° colui che non può essere assunto come testimone o avrebbe facoltà di astenersi dal deporre;

3° il pubblico ufficiale che interviene nel procedimento e colui che vi presta l'ufficio di perito o depone come testimone.

297. — Quando colui che deve essere esaminato sia sordomuto, ovvero solamente sordo o muto, e non sappia scrivere, il giudice nomina interprete una persona che, per speciali conoscenze, ovvero perchè abituata a trattare col dichiarante, possa spiegargli le domande e comprenderne le risposte.

Se il dichiarante sappia scrivere, il cancelliere gli presenta in iscritto le domande e le osservazioni del giudice, alle quali il dichiarante risponde in iscritto.

298. — Prima che cominci a prestare il proprio ufficio, le parti possono ricusare l'interprete, indicandone i motivi.

Il giudice decide sulla ricusazione.

299. — Per la versione di un atto o di un documento che richieda un lavoro di lunga durata, il giudice può fissare all'interprete, un termine per presentare la relazione scritta, e, ove occorra, può prorogarlo per giusta causa.

Se l'interprete non presenti la relazione entro il termine, il giudice può dichiararlo decaduto, nominando un altro interprete, e può condannarlo all'ammenda sino a lire cinquanta.

300. — Nel caso in cui l'interprete abbia ottenuto, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuti di prestare l'ufficio, il giudice redige verbale, che rimette al pubblico ministero, dopo avere, in caso di rifiuto, avvertito l'interprete delle pene stabilite nell'articolo 210 del Codice penale.

Sezione X.

Dell'interrogatorio dell'imputato.

301. — L'imputato in istato di arresto è presentato al giudice libero nella persona, salvo le cautele necessarie ad impedirne la fuga.

Il giudice gli domanda il nome, il cognome, il soprannome, il nome del padre, la data e il luogo della nascita, il suo stato o professione, e quanto altro sia necessario per accertarne l'identità.

L'interrogatorio è preceduto dalla descrizione della persona, con l'indicazione dei connotati o contrassegni particolari che possono farla distinguere.

302. — Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gl'indizi esistenti a suo carico, e, se non cagioni nocumento all'istruzione, gli indica anche le fonti di essi.

Indi il giudice invita l'imputato a discolparsi e ad indicare le prove in discolpa, avvertendolo che non ha obbligo di rispondere.

Dell'avvertimento è fatta menzione nel verbale.

303. — Il giudice deve investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze addotte dall'imputato nell'interrogatorio, in quanto possano condurre all'accertamento della verità.

Se sorga dubbio sullo stato di mente dell'imputato nell'atto dell'interrogatorio, il giudice provvede nel modo stabilito nell'art. 244.

304. — È vietato deferire il giuramento all'imputato anche in ciò che concerne il fatto altrui.

Sezione XI.

Della chiusura dell'istruzione formale.

305. — Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore del Re.

Il procuratore del Re, se il reato, a norma dell'ultima ordinanza, o, in mancanza, dei risultamenti dell'istruzione, appartenga alla competenza della Corte d'assise, rimette gli atti al procuratore generale; altrimenti provvede nel modo stabilito nell'articolo seguente.

Il procuratore del Re provvede nel modo stabilito nell'articolo seguente anche per i reati di competenza della Corte d'assise quando ritenga che non deve farsi luogo a procedimento.

306. — Nel più breve termine il procuratore del Re o il procuratore generale presenta le sue conclusioni, che sono unite agli atti, e sono notificate alla parte civile e all'imputato per estratto, che contiene:

1° l'enunciazione delle generalità dell'imputato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

2° il titolo del reato, con le circostanze aggravanti, l'enunciazione degli articoli di legge che lo prevedono, e la formula terminativa delle conclusioni.

307. — Eseguita la notificazione, le cose sequestrate e gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria per cinque giorni: il cancelliere ne avverte i difensori dell'imputato e della parte civile.

Durante il suddetto termine, che decorre dalla notificazione dell'avvertimento, i difensori possono esaminare in cancelleria gli atti, i documenti e le cose sequestrate, estrarre ivi copie degli atti e dei documenti, e fare tutte le istanze che ritengano opportune.

Il giudice istruttore e il presidente della sezione d'accusa possono, su domanda dei difensori, prorogare il termine per giusta causa.

La disposizione della prima parte si osserva a pena di nullità degli atti successivi.

308. — La sentenza è pronunziata, per i reati di competenza del tribunale, dal giudice istruttore, e, per i reati di competenza della Corte d'assise, dalla sezione d'accusa.

È pronunziata dal giudice istruttore anche per i reati di competenza della Corte d'assise quando ritenga che non deve farsi luogo a procedimento.

309. — Le udienze della sezione d'accusa non sono pubbliche.

310. — Quando il giudice istruttore o la sezione d'accusa riconosca che gli indizi sono sufficienti, invia l'imputato avanti al giudice competente.

Se il reato sia di competenza della Corte d'assise, il giudice istruttore rimette gli atti al procuratore generale.

In ogni altro caso, il giudice istruttore o la sezione d'accusa dichiara non farsi luogo a procedimento, senza indicarne il motivo nella parte dispositiva della sentenza.

Se l'istruzione non sia compiuta, il giudice istruttore o la sezione d'accusa ordina che venga proseguita. In tal caso, la sezione d'accusa può delegare al giudice istruttore del luogo i nuovi atti di istruzione.

A tutti gli atti ai quali si procede in conformità della disposizione del capoverso precedente hanno diritto di assistere i difensori dell'imputato e della parte civile.

Se sianvi atti nulli, il giudice istruttore o la sezione d'accusa ne ordina, occorrendo, la rinnovazione.

Se il fatto non appartenga alla competenza ordinaria, il giudice istruttore o la sezione d'accusa rimette gli atti all'autorità competente.

311. — Ove siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento contro un minore di quattordici anni, o contro un sordomuto imputato di un delitto che importi l'ergastolo ovvero la reclusione o la detenzione non inferiore ad un anno, purchè non risulti che abbia agito con discernimento, il giudice istruttore rimette gli atti al procuratore generale, che promuove il provvedimento della sezione d'accusa a norma delle disposizioni degli articoli 54 e 58 del Codice penale.

312. — Qualora il pubblico ministero abbia concluso che l'istruzione sia proseguita e il giudice istruttore o la sezione d'accusa la ritenga compiuta, rimette gli atti al pubblico ministero affinchè presenti le conclusioni definitive.

La norma suddetta si applica altresì nel caso in cui il giudice istruttore o la sezione d'accusa ritenga che il fatto appartiene alla competenza ordinaria e il pubblico ministero abbia chiesto l'invio degli atti ad altra autorità.

313. — La sentenza contiene:

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità dell'imputato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

3° la formula terminativa delle conclusioni del pubblico ministero;

4° il fatto dal quale deriva la decisione delle questioni;

5° il titolo del reato, con le circostanze aggravanti, e l'enunciazione degli articoli di legge che lo prevedono;

6° i motivi di fatto e di diritto che hanno determinata la decisione, tenuto conto delle istanze fatte;

7° la parte dispositiva;

8° le firme del giudice o dei giudici e del cancelliere.

Le disposizioni dei numeri 4, 5, 6, 7 e 8 si osservano a pena di nullità.

314. — Dopo la pronunzia della sentenza d'invio alla Corte d'assise il presidente della sezione d'accusa, con decreto steso in fine della sentenza, procede alla nomina del difensore, e avverte l'accusato che ha diritto di produrre ricorso per cassazione entro i tre giorni successivi alla notificazione della sentenza, di esaminare in cancelleria per mezzo del difensore gli atti, i documenti e le cose sequestrate, e di estrarre ivi copie degli atti e dei documenti, e gli fa noto il termine entro il quale deve produrre la lista dei testimoni: il tutto a pena di nullità.

315. — La sentenza d'invio alla Corte d'assise, col decreto stabilito nell'articolo precedente, è notificata all'accusato a pena di nullità.

Sezione XII.

Della riapertura dell'istruzione formale.

316. — L'imputato a cui favore siasi dichiarato non farsi luogo non può essere sottoposto di nuovo a procedimento per il medesimo fatto, nonostante una diversa definizione, eccetto che contro di lui sopravvengano nuovi indizi.

317. — Per gli effetti della disposizione dell'articolo precedente, si considerano *nuovi indizi* i rapporti e i verbali che non furono sottoposti all'esame del giudice, i nuovi documenti e le nuove deposizioni di testimoni, purchè questi atti avvalorino le prove sulle quali fu prima giudicato, ovvero somministrino nuovi mezzi utili all'accertamento della verità.

318. — La riapertura dell'istruzione è ordinata, sull'istanza del pubblico ministero, dal giudice che ha pronunziata la sentenza, ancorchè abbia deciso in grado di appello.

319. — Prima di ordinare la riapertura dell'istruzione il giudice può disporre la comparizione dell'imputato, ove stimi opportuno interrogarlo.

Se trattisi di reato per il quale la legge autorizza il mandato di cattura e l'imputato siasi dato o sia per darsi alla fuga, il giudice

istruttore, prima che venga ordinata la riapertura dell'istruzione, può spedire mandato di arresto.

CAPO II.

Della citazione diretta.

320. — Il procuratore del Re provvede agli atti di ricerca delle prove direttamente ovvero per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria, assumendoli o facendoli assumere a verbale.

Agli atti che debbono compiersi fuori della propria residenza il procuratore del Re può delegare il pretore del luogo.

321. — Qualora debba emettersi un mandato, o debba assumersi l'interrogatorio dell'arrestato, ovvero debba procedersi ad atti di conservazione o accertamento di alcuna delle prove indicate nelle sezioni II a IX di questo titolo, il procuratore del Re ne richiede il giudice istruttore.

Il giudice procede agli atti suddetti con le norme stabilite per la istruzione formale. In tal caso, se l'imputato non sia munito del difensore, questo è, a pena di nullità, nominato d'ufficio dal giudice.

322. — Quando il procuratore del Re, al termine di dieci giorni dall'arresto dell'imputato, non abbia fatta la richiesta del decreto di citazione, deve comunicare gli atti al giudice istruttore.

Il giudice, sull'istanza del procuratore del Re, o accorda una proroga non superiore ai dieci giorni, o dispone l'istruzione formale, ovvero ordina l'escarcerazione o l'ammissione dell'imputato a libertà provvisoria.

Trascorsi i dieci giorni dall'arresto senza che siasi fatta la richiesta suddetta, l'imputato può fare istanza per procedersi alla istruzione formale.

L'imputato può, in ogni tempo, chiedere l'escarcerazione o la libertà provvisoria.

323. — Compiuti gli atti, il procuratore del Re, se ritenga che non deve farsi luogo a procedimento, presenta le sue conclusioni, sulle quali decide il giudice istruttore.

Il giudice, se ritenga di non dovere accogliere le conclusioni del procuratore del Re ordina l'istruzione formale.

324. — Fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, il procuratore del Re formula la richiesta del decreto di citazione, e si fa luogo al deposito degli atti in cancelleria.

325. — La richiesta del decreto di citazione, oltre le formalità stabilite nell'art. 426, contiene:

1° la lista dei testimoni, e, se occorra, l'indicazione del perito o dei periti a scopo di qualche chiarimento sulla perizia scritta;

2° l'avvertimento all'accusato del deposito degli atti in cancelleria e del diritto di farli esaminare dal difensore, nonchè del termine entro cui deve presentare le prove;

3° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui l'accusato deve comparire, e l'avvertimento che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia.

326. — Qualora trattisi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione superiore nel massimo ai tre anni, la richiesta del decreto di citazione viene, a cura del procuratore del Re, notificata all'accusato a pena di nullità.

327. — Ove l'accusato non sia munito del difensore, questo è, a pena di nullità, con decreto steso in fine della richiesta, nominato di ufficio dal presidente del tribunale nell'atto in cui il procuratore del Re presenta in cancelleria la richiesta del decreto di citazione.

328. — Nel caso preveduto nell'art. 326, l'accusato, nel termine di tre giorni dalla notificazione, può fare opposizione motivata alla richiesta del decreto di citazione nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova.

Negli altri casi, si procede a norma delle disposizioni degli articoli 425, 426, 427 e 428.

L'opposizione è sempre ammessa quando la richiesta del decreto di citazione sia fatta e notificata all'accusato da alcuna delle parti indicate nell'art. 194.

329. — Sull'opposizione provvede il giudice istruttore secondo le norme contenute nell'art. 310.

330. — Trascorso il termine senza che l'accusato abbia fatta opposizione, si procede subito al giudizio.

331. — Nei casi preveduti nel primo e nel secondo capoverso dell'art. 197, il procuratore del Re, dopo avere provveduto, occorrendo, in conformità delle disposizioni degli articoli 320, 321 e 322, rimette gli atti al procuratore generale.

332. — Il procuratore generale, ricevuti gli atti, se ritenga che non deve farsi luogo a procedimento, presenta le sue conclusioni, sulle quali decide la sezione d'accusa.

La sezione d'accusa, se ritenga di non dovere accogliere le conclusioni del procuratore generale, ordina l'istruzione formale.

Ove trattisi d'imputato arrestato in flagranza e confesso e il procuratore generale non creda di dovere procedere con citazione diretta, restituisce gli atti al procuratore del Re per l'ulteriore procedimento.

333. — Il procuratore generale può procedere anche direttamente agli atti di ricerca delle prove; e, se debba emettersi un mandato, o debba assumersi l'interrogatorio dell'arrestato, ovvero debba procedersi ad atti di conservazione o accertamento di prove, richiede il presidente della sezione d'accusa, che delega un consigliere. In tal caso, se l'imputato non sia munito del difensore, questo è, a pena di nullità, nominato di ufficio dal consigliere delegato.

Nel caso in cui gli atti suddetti debbano compiersi fuori della sede della Corte d'appello, il procuratore generale e il consigliere delegato possono rispettivamente delegare il procuratore del Re e il giudice istruttore del luogo.

334. — Fuori del caso preveduto nell'art. 332, il procuratore generale formula l'atto d'accusa, e si fa luogo al deposito degli atti in cancelleria.

335. — L'atto d'accusa contiene:

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità dell'accusato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

3° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti, e degli articoli di legge che lo prevedono;

4° la lista dei testimoni, e, se occorra, l'indicazione del perito o dei periti a scopo di qualche chiarimento sulla perizia scritta;

5° l'avvertimento all'accusato del deposito degli atti in cancelleria e del diritto di farli esaminare dal difensore, non che del termine entro cui deve presentare le prove;

6° la firma del procuratore generale.

336. — Qualora l'accusato non sia munito del difensore, questo è, a pena di nullità, con decreto steso in fine dell'atto d'accusa, nominato di ufficio dal primo presidente della Corte d'appello nell'atto in cui il procuratore generale presenta in cancelleria l'atto di accusa.

337. — L'atto d'accusa viene, a pena di nullità, a cura del procuratore generale, notificato all'accusato, il quale, nel termine di tre giorni dalla notificazione, può fare opposizione motivata nella cancelleria della pretura, del tribunale o della Corte del luogo in cui si trova.

338. — Sulla opposizione provvede la sezione d'accusa secondo le norme contenute nell'art. 310.

339. — Trascorso il termine senza che l'accusato abbia fatta opposizione, si procede subito al giudizio se la sessione della Corte di assise sia aperta; altrimenti la causa sarà iscritta nel ruolo delle cause da trattarsi nella prima sessione.

340. — È vietata, a pena di nullità, la lettura nel dibattimento degli atti assunti senza l'intervento del giudice istruttore o del consigliere delegato della sezione d'accusa.

CAPO III.

Della citazione direttissima.

341. — Quando alcuno sia stato colto nell'atto di commettere un reato, ovvero immediatamente dopo averlo commesso mentre era inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, il procuratore del Re può farlo citare a comparire avanti al tribunale nell'udienza del giorno successivo.

Se l'imputato trovisi in arresto, il procuratore del Re può farlo presentare all'udienza anche immediatamente, dopo averne accertata soltanto l'identità personale. In tal caso, non si applica la disposizione del primo capoverso dell'art. 358.

342. — La parte lesa e i testimoni possono essere presentati o citati altresì a voce da ogni agente della forza pubblica: le parti possono presentare i testimoni anche senza citazione.

343. — Le parti, prima che il dibattimento sia chiuso, possono chiedere un termine, non superiore a dieci giorni per presentare nuove prove.

Il giudice non può rifiutare all'accusato un termine di almeno tre giorni.

Chiuso il dibattimento, il giudice, se lo ritenga necessario, senza pronunziare in merito, può rimettere gli atti al giudice istruttore per procedersi all'istruzione formale.

Se non siansi osservate le disposizioni dell'art. 341, il giudice annulla il procedimento, e rimette gli atti al procuratore del Re per procedersi nei modi di legge.

Nei casi preveduti nel secondo e nel terzo capoverso, l'arrestato è posto in libertà se la legge non autorizzi il mandato di cattura.

CAPO IV.

Del decreto penale.

344. — Qualora il pretore riconosca che per una contravvenzione di propria competenza debba infliggere la sola ammenda non superiore alle L. 100, senza procedere al dibattimento, condanna provvisoriamente, con decreto, il contravventore alla pena che stimi dovuta e alle spese del procedimento e ordina, nei casi determinati dalla legge, le restituzioni e la confisca, anche provvisoria, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne sono il prodotto.

Al decreto si applicano le disposizioni degli articoli 488 e 489.

345. — Il decreto contiene:

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità dell'imputato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

3° il fatto dal quale deriva la decisione delle questioni;

4° il titolo della contravvenzione e l'enunciazione degli articoli di legge che la prevedono;

5° i motivi di fatto e di diritto che hanno determinata la decisione;

6° la firma del pretore e del cancelliere.

346. — Il decreto viene, a cura del cancelliere spedito al procuratore del Re, il quale, entro i dieci giorni da quello in cui fu emesso, può chiedere e il pretore deve ordinare l'apertura del dibattimento.

347. — Quando il procuratore del Re non abbia chiesto l'apertura del dibattimento, copia del decreto è notificata all'imputato.

Nel decreto si avverte l'imputato che se, entro i dieci giorni dalla notificazione, non si presenti per chiedere l'apertura del dibattimento, il decreto diventa esecutivo.

Se l'imputato si presenti per chiedere l'apertura del dibattimento il giorno dell'udienza può essere fissato nell'atto in cui si riceve la dichiarazione.

348. — Quando sia ordinata l'apertura del dibattimento, se il contravventore si presenti all'udienza, il decreto si ha come non emesso, e, con la sentenza, il pretore può infliggere, nei limiti di legge, una pena superiore a quella fissata nel decreto.

Se non sia chiesta l'apertura del dibattimento, ovvero il contravventore, dopo averla domandata, non si presenti all'udienza e non sia dimostrato un legittimo impedimento, il pretore ordina l'esecuzione del decreto nel modo stabilito per l'esecuzione della condanna.

In entrambi i casi si applica la disposizione dell'art. 143.

349. — Dopo che il decreto sia divenuto esecutivo, l'azione civile si esercita avanti al giudice civile.

350. — Qualora il giudice riconosca che per un reato diverso da quello indicato nell'art. 344, commesso da un minore di diciotto anni, debba infliggere la pena della reclusione, della detenzione, del confino o dell'arresto non superiore ad un anno ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale, che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore ad un anno, e ritenga di dovere sospendere l'esecuzione della condanna, senza procedere al dibattimento, fissa provvisoriamente, con decreto, la pena che stimi dovuta, e ordina che, entro un termine, che stabilisce nel decreto, non minore di quello stabilito per la prescrizione della condanna, e non maggiore di cinque anni, l'esecuzione della condanna rimanga sospesa.

Il decreto viene, sull'istanza del pubblico ministero, emesso in Camera di consiglio dopo l'invio a giudizio, e, in ogni caso, prima del rilascio del decreto di citazione.

Nel caso suddetto, si provvede per le restituzioni, per la confisca e per le spese a norma dell'art. 344.

351. — Si applicano al decreto stabilito nell'articolo precedente le disposizioni degli articoli 345, 347, 348 e 349.

Copia del decreto è notificata anche al rappresentante legale del minorenne, che può chiedere l'apertura del dibattimento.

L'apertura del dibattimento viene ordinata ancorchè l'accusato non si presenti e non dimostri un legittimo impedimento.

Il giudice può, in ogni caso, con la sentenza, non ordinare la sospensione dell'esecuzione della condanna.

TITOLO III.

Della libertà personale dell'imputato

CAPO I.

Dei modi di presentazione dell'imputato.

Sezione I.

Della presentazione spontanea.

352. — Chiunque abbia notizia che a suo carico siasi iniziato un procedimento ha diritto di presentarsi al giudice istruttore per addurre le sue discolpe.

Se l'imputato ne faccia domanda, il giudice, ancorchè siasi emesso mandato di arresto o di cattura, può rilasciargli un salvacondotto, prefiggendogli un congruo termine per la presentazione.

Sezione II.

Dell'arresto.

353. — Ogni ufficiale e agente di polizia giudiziaria e della forza pubblica è tenuto ad arrestare chiunque sia colto in flagranza di reato per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale.

Nel caso suddetto, il procuratore del Re e il pretore possono anche ordinare l'arresto: ogni altra persona è autorizzata a procedervi.

354. — Il privato che abbia proceduto all'arresto deve immediatamente consegnare l'arrestato ad un ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica.

355. — Quando gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica abbiano proceduto ad un arresto in flagranza, debbono presentare immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, l'arrestato al pretore o al giudice istruttore o al procuratore del Re del luogo del commesso reato.

Se abbiano proceduto all'arresto per mandato, debbono presentare l'arrestato, entro lo stesso termine, al giudice che ha emesso il mandato.

Se la presentazione all'autorità competente non possa essere eseguita immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, l'arrestato è presentato nello stesso termine al pretore o al giudice istruttore o al procuratore del Re del luogo in cui fu proceduto all'arresto.

356. — Nel caso in cui l'arrestato, fuori dei casi di forza maggiore, sia presentato all'autorità giudiziaria dopo le 24 ore, si applica la disposizione dell'art. 151 del Codice penale.

357. — L'arrestato è interrogato dal giudice appena presentato al suo cospetto.

Se, per giusta causa, l'interrogatorio non possa aver luogo immediatamente, il giudice fattane menzione nel verbale, deve procedervi non oltre le 24 ore dalla presentazione.

358. — Quando siasi proceduto all'arresto senza mandato, il giudice, dopo l'interrogatorio, ordina che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà se il fatto non costituisca reato o l'arresto non siasi eseguito in flagranza.

Il giudice ordina altresì che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà se per il reato la legge non autorizzi il mandato di cattura.

Se per il reato la legge autorizzi il mandato di cattura e l'arrestato non abbia compiuto i quattordici anni e non sia stato mai condannato per delitto, il giudice può ordinarne, con provvedimento revocabile, il ricovero in un riformatorio, ovvero la consegna ad una società di assistenza per i minorenni o per i liberati dal carcere.

Copia dell'ordinanza e dell'interrogatorio è dal cancelliere spedita al procuratore del Re.

La liberazione dell'arrestato, previo accertamento dell'identità personale, viene ordinata dal procuratore del Re quando l'arrestato sia presentato avanti a lui.

359. — L'arrestato deve essere posto in libertà dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria, dal giudice o dal procuratore del Re, se siasi incorso in errore sulla persona.

Il provvedimento degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria, o del giudice, è comunicato al procuratore del Re.

360. — Quando il giudice non ponga l'arrestato in libertà, ne ordina la traduzione in carcere a disposizione del procuratore del Re competente, dandogliene immediata notizia.

361. — Quando, nell'atto dell'arresto, l'imputato non possa, per infermità, essere presentato al magistrato, il giudice si reca sul luogo; e, se non debba ordinare che sia posto in libertà, dopo averne accertato le condizioni di salute, dispone che, sotto la custodia degli agenti della forza pubblica, resti dove si trova, o che sia ricoverato in un ospedale, sino a quando non possa esserne eseguito il trasporto.

Sezione III.

Dei mandati.

362. — L'imputato contro il quale sia emesso mandato di accompagnamento è condotto avanti al giudice dall'agente della forza pubblica; e se si rifiuti, vi è costretto con la forza.

L'imputato non può tuttavia essere trattenuto oltre le ventiquattr'ore.

363. — Col mandato di arresto e di cattura il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere; e, col mandato di comparizione, ordina che l'imputato si presenti avanti a lui.

364. — Per emettere mandato di comparizione o di cattura si deve tener conto altresì delle circostanze che aggravano la pena stabilita dalla legge e delle diminuzioni per causa di età.

365. — Non può emettersi mandato di cattura contro colui che non abbia compiuto i quattordici anni e non sia mai stato condannato per delitto.

Tuttavia, il giudice può dare l'uno o l'altro dei provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell'art. 358.

366. — Per emettere ogni specie di mandato occorre il concorso di sufficienti indizi.

367. — Il giudice istruttore può emettere mandato di cattura contro chiunque sia imputato di alcuno fra i delitti indicati nei numeri seguenti:

1° delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni;

2° associazione per delinquere preveduta nella prima parte dell'art. 248 del Codice penale;

3° falsità in monete preveduta nell'articolo 257 del Codice penale;

4° furto, truffa e altre frodi e appropriazione indebita, se la legge stabilisca la pena della reclusione superiore nel massimo ai tre anni;

5° rapina e estorsione prevedute nel secondo capoverso dell'art. 406 e nell'art. 409 del Codice penale;

6° lesione personale che abbia prodotto pericolo di vita, sino a quando dura il pericolo;

7° delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie commesso da ascendenti, da affini in linea retta ascendentale, dal padre o dalla madre adottivi, dal marito o dal tutore della parte lesa, e, se questa sia minore, anche da altra persona cui il minore sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o costodia anche temporanea;

8° ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione superiore nel massimo ad un anno, se l'imputato trovisi sottoposto all'ammonizione o alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, o sia persona sconosciuta, o sia recidivo in delitto della stessa indole, ovvero non abbia domicilio o residenza fissa nello Stato.

Fuori dei casi preveduti nei numeri precedenti, il giudice emette mandato di comparizione.

368. — Il giudice può convertire il mandato di comparizione in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenti e non sia dimostrato un legittimo impedimento.

369. — Il giudice può, in ogni stato e secondo le necessità dell'istruzione, revocare il mandato di cattura ovvero convertirlo in quello di comparizione o di accompagnamento.

Se abbia emesso altro mandato, il giudice, nei casi preveduti nella prima parte dell'art. 367, può convertirlo in mandato di cattura, sempre che dagli atti assunti dopo l'interrogatorio sorgano gravi indizi che rendano necessaria la custodia preventiva.

In ogni stato e secondo le necessità dell'istruzione, il giudice può emettere nuovo mandato di cattura dopo averlo revocato.

370. — Il giudice non può emettere, sostituire o revocare il mandato di cattura se non precedano le conclusioni del pubblico ministero.

Se proceda all'istruzione fuori della propria residenza senza l'assistenza del pubblico ministero, il giudice, nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, può emettere mandato di arresto.

371. — I mandati contengono:

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità dell'imputato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

3° l'esposizione succinta del fatto;

4° il titolo del reato con la citazione degli articoli di legge che lo prevedono;

5° la firma del giudice.

Nei mandati di comparizione e di accompagnamento si indica altresì il magistrato avanti al quale l'imputato deve comparire o deve essere accompagnato, e il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.

Nel mandato di comparizione il termine per comparire non deve essere minore di tre giorni.

372. — Le disposizioni dei nn. 3, 4 e 5 dell'articolo precedente si osservano a pena di nullità.

Il mandato è parimente nullo se non siansi osservate le disposizioni dei capoversi dello stesso articolo.

373. — Il mandato di comparizione è notificato all'imputato.

I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura, sono eseguiti dagli agenti della forza pubblica, che consegnano all'imputato copia del mandato, e redigono verbale, ancorchè non lo trovino dopo avere esaurite le ricerche.

Il verbale è spedito al giudice che ha emesso il mandato.

374. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica non possono eseguire un mandato introducendosi nell'abitazione, o nelle appartenenze di essa, prima della levata o dopo il tramonto del sole senza speciale autorizzazione scritta del giudice che ha emesso il mandato.

Se l'esecuzione sia autorizzata, deve assistervi il giudice istruttore, o il pretore, o il sindaco, ovvero un assessore del Comune in cui essa ha luogo.

Capo II.

Della custodia preventiva e della libertà provvisoria.

Sezione I.

Della custodia preventiva.

375. — Il giudice istruttore, immediatamente dopo l'interrogatorio, comunica gli atti al procuratore del Re, il quale, anche quando gli sia pervenuta altrimenti la notizia dell'arresto, richiede nel più breve termine che si provveda nei modi stabiliti nel primo e secondo capoverso dell'articolo seguente.

376. — Il giudice, quante volte ritenga compiuta l'istruzione e il pubblico ministero non abbia presentate le conclusioni definitive, gli rimette gli atti per tali conclusioni.

Se la legge non autorizzi il mandato di cattura, o contro l'imputato non risultino sufficienti indizi, il giudice ne ordina l'escarcerazione.

Il giudice ordina altresì l'escarcerazione se, fuori dei casi di flagranza, siasi proceduto all'arresto senza mandato; e ove ordini la escarcerazione perchè gl'indizi non sono sufficienti, può imporre all'imputato uno o più fra gli obblighi stabiliti nell'art. 401.

377. — Il giudice può dare l'uno o l'altro dei provvedimenti indicati nel 2° capoverso dell'art. 388 quando la legge autorizzi per il reato il mandato di cattura e l'imputato non abbia compiuto i 14 anni e non sia stato mai condannato per delitto.

Se l'imputato abbia compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18 e non sia mai stato condannato per delitto, il giudice può sostituire alla custodia preventiva l'uno o l'altro dei provvedimenti suddetti.

378. — In ogni caso, l'imputato deve essere escarcerato senza alcun obbligo quante volte abbia scontato il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede.

379. — Il giudice può, in ogni tempo, secondo i risultamenti dell'istruzione, disporre l'escarcerazione dell'imputato.

L'escarcerazione può anche in ogni tempo essere chiesta dal pubblico ministero e dall'imputato.

380. — Nel decidere sulla custodia preventiva si tien conto anche delle circostanze che aggravano o diminuiscono la pena stabilita dalla legge, escluse le circostanze attenuanti prevedute nell'art. 59 del Codice penale.

381. — Per i reati di propria competenza spettano al pretore i provvedimenti indicati nelle disposizioni precedenti.

382. — Qualora, dopo 10 giorni dall'arresto nei reati di competenza del pretore, dopo 3 mesi nei reati di competenza del tribunale, e dopo 6 mesi nei reati di competenza della Corte d'assise, non siasi notificato il decreto di citazione o l'atto d'accusa, ovvero la sentenza d'invio, l'imputato può ricorrere rispettivamente al giudice istruttore o alla sezione d'accusa, che decidono previa relazione rispettivamente del pretore o del giudice istruttore intorno ai motivi del ritardo.

Se non sia ordinata l'escarcerazione o concessa la libertà provvisoria, il giudice istruttore ogni 15 giorni, e la sezione d'accusa ogni mese, debbono successivamente, previa la relazione suddetta, ad istanza dell'imputato, del pubblico ministero, o d'ufficio, decidere sulla continuazione o meno della custodia preventiva.

383. — L'imputato è posto in libertà con la sentenza di proscioglimento o d'invio a giudizio per un reato per il quale la legge non autorizzi il mandato di cattura.

384. — Anche dopo ordinata l'escarcerazione o concessa la libertà provvisoria deve emettersi mandato di cattura:

1° se nuovi elementi sorti dall'istruzione facciano ritenere necessaria la custodia preventiva;

2° se l'imputato trasgredisca gli obblighi impostigli, ovvero se, avendo prestata cauzione o malleveria, non siasi presentato in seguito ad un ordine legalmente notificatogli.

385. — Nel caso preveduto nel numero 1° dell'articolo precedente, il mandato è emesso dal giudice che proferì l'ordinanza di escarcerazione o di libertà provvisoria.

Se l'ordinanza sia stata proferita alla sezione d'accusa, il giudice istruttore può emettere mandato di arresto.

Nel caso preveduto nel numero 2° dello stesso articolo, il mandato è emesso dal giudice istruttore.

386. — Quando l'imputato sottoposto all'obbligo della malleveria o della cauzione non siasi presentato in seguito ad un ordine legalmente notificatogli, il giudice, nell'atto in cui emette il mandato di cattura, pronunzia condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria, che è devoluta all'erario dello Stato.

Se il condannato non si presenti per l'esecuzione della sentenza, la condanna è pronunziata in Camera di consiglio dal giudice che l'ha proferita.

La condanna è notificata all'imputato o ai fideiussori, a pena di nullità.

387. — Il giudice revoca il mandato di cattura e la condanna che ha proferita quando l'imputato sia arrestato o si presenti entro i cinque giorni dalla notificazione della condanna, ovvero, nel termine suddetto, dimostri l'impossibilità di presentarsi.

Se, nello stesso termine, l'imputato non sia stato arrestato, non siasi presentato, ovvero non abbia dimostrata l'impossibilità di presentarsi, la condanna diventa irrevocabile.

L'imputato che non abbia ottenuta la revoca del mandato di cattura non può più essere ammesso a libertà provvisoria nel medesimo procedimento o giudizio.

Le norme suddette si applicano altresì nel caso in cui siasi imposto all'imputato un diverso obbligo.

388. — La cauzione è restituita e il fideiussore viene liberato se l'imputato siasi presentato in seguito ad ordine di presenzione legalmente notificatogli.

389. — La sezione d'accusa, con la sentenza d'invio alla Corte d'assise, emette ordinanza di cattura contro l'imputato, se non sia legalmente detenuto per il reato per il quale si procede e trattisi di delitto che importa la pena dell'ergastolo, o altra pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ai dieci anni.

Può emettere ordinanza di cattura se il delitto importi una pena restrittiva della libertà personale superiore al massimo ai dieci anni.

L'ordinanza di cattura contiene le formalità nel mandato di cattura.

390. — Nei casi preveduti nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo precedente, se l'imputato sia stato escarcerato o ammesso a libertà provvisoria, la sezione d'accusa gl'ingiunge nella sentenza di costituirsi in carcere entro i cinque giorni dalla notificazione della medesima.

Se l'imputato, entro il termine suddetto, non si costituisca, l'ordinanza di cattura diventa esecutiva, e si applicano le disposizioni degli articoli 386 e 387.

391. — Il pubblico ufficiale preposto ad uno stabilimento carcerario non può ricevervi nè ritenervi alcuna persona se non in forza di un mandato di arresto, ovvero di un mandato o di un'ordinanza di cattura, o di un ordine scritto del pretore, o del giudice istruttore, o del procuratore del Re, ovvero di un ufficiale o di un agente di polizia giudiziaria.

Deve iscrivere in uno speciale registro i nomi degl'imputati sottoposti a custodia preventiva con l'indicazione del mandato, dell'ordinanza o dell'ordine scritto.

Nel registro debbono pure iscriversi:

1° le istanze dei detenuti all'autorità giudiziaria;

2° le dichiarazioni dei medesimi intorno alla scelta dei difensori, e quelle con le quali manifestano la volontà di produrre un rimedio giuridico.

392. — Le istanze e le dichiarazioni, firmate dal detenuto e autenticate dal pubblico ufficiale preposto allo stabilimento carcerario, sono immediatamente rimesse all'autorità giudiziaria.

L'iscrizione suddetta è equiparata alle dichiarazioni in cancelleria, quando siano prescritte dalla legge.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve firmarsi in ciascun foglio dal procuratore del Re, che nel primo foglio ne indica il numero, deve chiudersi in ciascun giorno, con dichiarazione scritta e firmata immediatamente dopo l'ultimo atto, e deve esibirsi all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta.

393. — È vietato ai pubblici ufficiali incaricati della custodia o del trasporto di un detenuto, a quelli che sono preposti agli stabilimenti carcerari, ad ogni altra persona addetta al servizio dei medesimi e ai condetenuti, di tenere qualsiasi discorso coi detenuti intorno alla loro causa.

394. — Contro gl'imputati sottoposti a custodia preventiva è vietata qualsiasi restrizione che non sia necessaria ad impedire la fuga e gli eccessi dei detenuti.

Gl'imputati debbono possibilmente essere separati dai condannati: gl'imputati dello stesso reato debbono essere tenuti separati fra loro.

395. — Il detenuto, dopo l'interrogatorio, può liberamente conferire col suo difensore.

396. — Nei casi di evidente necessità, il giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio può, con ordinanza pronunziata in Camera di consiglio, far rinchiudere i detenuti infermi in un ospedale, o nella loro abitazione, sotto opportuna vigilanza, sino a quando lo ritenga necessario.

Sezione II.

Della libertà provvisoria.

397. — Nei delitti per i quali la legge autorizza il mandato di cattura e che non importino la pena dell'ergastolo, può concedersi all'imputato la libertà provvisoria.

398. — La libertà provvisoria può concedersi in ogni stato del procedimento o del giudizio, su domanda dell'imputato o di ufficio.

Non può concedersi la libertà provvisoria dalla data della sottoposizione dell'accusato al giudizio della Corte d'assise per delitto che importi una pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ai dieci anni.

399. — Sulla libertà provvisoria decide, durante il procedimento, il giudice istruttore, e, quando gli atti siano stati spediti al procuratore generale, decide la sezione d'accusa; durante gli atti preliminari al dibattimento, provvede in Camera di consiglio il giudice avanti al quale pende la causa; e, durante il dibattimento, decide il giudice che procede al giudizio.

Se la causa penda avanti alla Corte di cassazione, decide il giudice che ha proferita la sentenza impugnata.

400. — Qualora la domanda sia presentata durante il procedimento, il giudice istruttore o la sezione d'accusa può sospendere la concessione della libertà provvisoria sino a quando siasi proceduto agli atti che ritenga opportuni.

401. — La libertà provvisoria può essere concessa senza alcun obbligo, ovvero può assoggettarsi l' imputato a cauzione od a malleveria.

Può altresì imporsi all' imputato l'obbligo di dimorare in un determinato comune, lontano dai luoghi dove fu commesso il reato e dove gli offesi e lo stesso imputato risiedono; può vietarsi una determinata residenza, o prescriversi che l' imputato si tenga lontano da un determinato luogo.

L'ordinanza con la quale si concede la libertà provvisoria o altra posteriore può limitare le prescrizioni da imporsi all'imputato.

402. — La cauzione e la malleveria hanno per oggetto di assicurare che l'imputato si presenterà a tutti gli atti del procedimento e del giudizio e per l'esecuzione della sentenza.

403. — Nel fissare la somma della cauzione o della malleveria, si tien conto del reato e della condizione economica dell'imputato.

Se questi sia povero e di buona condotta è dispensato dall'obbligo di prestarle. Il giudice può ingiungergli di dichiarare in quale luogo intenda stabilire la propria residenza dalla quale l' imputato non può allontanarsi senza autorizzazione dello stesso giudice.

404. — Nel caso di malleveria, l'imputato deve obbligarsi personalmente, e, ove il giudice lo reputi opportuno, anche con uno o più fideiussori idonei e solidali, a pagare la somma fissata se non si presenti a tutti gli atti del procedimento o del giudizio e per la esecuzione della sentenza.

405. — La cauzione può essere data dall'imputato, o da altra persona, mediante deposito di danaro o titoli al valore del corso nel giorno in cui è fatto il deposito, ovvero con ipoteca.

406. — I documenti della cauzione e della malleveria sono depositati in cancelleria.

Il giudice che ha pronunziata l'ordinanza di libertà provvisoria decide intorno all'idoneità della cauzione e dei fideiussori.

407. — Qualora la cauzione o la malleveria siasi riconosciuta idonea, si redige verbale, con l'intervento dell'imputato e dei fideiussori, avanti al giudice istruttore, se furono imposte da questo magistrato, e avanti al giudice delegato se furono imposte da altro giudice.

Il giudice avverte l'imputato che, se non si presenti in seguito ad

un ordine legalmente notificatogli, o trasgredisca gli obblighi impostigli, sarà emesso mandato di cattura.

Anche quando l'imputato debba assumere alcun altro degli obblighi stabiliti nel primo capoverso dell'art. 401 si redige verbale, e si provvede all'avvertimento suddetto.

408. — Nei casi preveduti nell'articolo precedente, l'imputato e i fideiussori che dimorino altrove debbono, con atto ricevuto in cancelleria, eleggere domicilio nel luogo in cui pende il procedimento o il giudizio; altrimenti non possono addurre la mancanza delle notificazioni.

L'imputato, al quale sia imposto l'obbligo di dimorare in un determinato Comune, non è tenuto ad eleggere domicilio.

Ogni ordine con cui s'ingiunga all'imputato di presentarsi avanti all'autorità giudiziaria deve essere notificato anche ai fideiussori.

409. — L'imputato non può essere posto in libertà se prima non siasi proceduto agli atti stabiliti negli articoli precedenti.

TITOLO IV.

Dei rimedi giuridici

CAPO I.

Dell'appello.

410. — Il giudice istruttore decide sugli appelli contro le sentenze e le ordinanze del pretore.

La sezione d'accusa decide sugli appelli contro le ordinanze e le sentenze del giudice istruttore.

411. — All'imputato compete appello nei casi seguenti:

1° se siasi ammessa la costituzione di parte civile;

2° se siasi rigettata l'istanza di escarcerazione o di libertà provvisoria, ovvero siasi vincolata l'escarcerazione o la libertà provviroria ad uno o più obblighi, o non siasi riconosciuta idonea la cauzione o la malleveria.

412. — Al procuratore del Re compete appello contro la sentenza con la quale il pretore abbia dichiarato non farsi luogo a procedimento e contro le ordinanze di questo magistrato concernenti la libertà personale dell'imputato.

413. — Al procuratore del Re e al procuratore generale compete appello contro le sentenze del giudice istruttore.

Compete anche appello al procuratore del Re contro le ordinanze del giudice istruttore.

414. — Non compete appello al pubblico ministero contro la decisione con la quale la parte lesa non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

415. — Alla parte lesa compete appello contro la decisione con la quale non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

CAPO II.

Del ricorso per cassazione.

416. — L'accusato e il pubblico ministero possono domandare la cassazione della sentenza d'invio alla Corte d'assise per incompetenza, violazione o erronea applicazione della legge, eccesso di potere, per omissione e violazione di forme prescritte a pena di nullità, in cui siasi incorso o nella sentenza, o negli atti che l'hanno preceduta, ovvero nella notificazione di essa.

Il ricorso non prodotto entro i tre giorni dalla notificazione della sentenza non è più ammesso, e le violazioni di legge e le nullità s'intendono sanate.

417. — Il procuratore generale, il procuratore del Re e l'imputato possono domandare la cassazione dell'ordinanza in ultima istanza concernente la libertà personale.

418. — Il procuratore generale può domandare la cassazione della sentenza della sezione d'accusa con la quale siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento.

La stessa domanda può essere fatta dal procuratore del Re relativamente alla stessa sentenza pronunziata in seconda istanza dal giudice istruttore.

419. — La parte civile può domandare la cassazione della sentenza se l'imputato sia stato inviato ad un giudice incompetente per materia.

420. — La parte lesa può domandare la cassazione dell'ordinanza con la quale non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

421. — Le norme stabilite per il ricorso per cassazione nel capo III del titolo IV del libro III si applicano anche al ricorso preveduto in questo capo, in quanto non sia diversamente stabilito.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

422. — La notificazione dell'ordinanza contro la quale compete rimedio giuridico si esegue per estratto nel modo stabilito nell'articolo 306, eccetto che il giudice che l'ha pronunziata consenta che sia notificata per intero.

Non si notificano gli appelli contro le ordinanze concernenti atti d'istruzione, o l'emissione del mandato di cattura, ovvero la conversione del mandato di comparizione o di accompagnamento in quello di cattura.

423. — I rimedi giuridici contro le ordinanze non sospendono l'esecuzione dell'ordinanza nè il procedimento; ma per quelli concernenti la costituzione di parte civile il giudice che ha pronunziata l'ordinanza può disporre che sia sospesa la notificazione dell'estratto delle conclusioni del pubblico ministero.

Durante il termine dell'appello e del ricorso del pubblico ministero, l'escarcerazione dell'imputato è sospesa, eccetto che il pubblico ministero vi consenta.

424. — Durante i termini dei rimedi giuridici contro l'ordinanza, i difensori non possono esaminare gli atti eccetto che il giudice che l'ha pronunziata ne consenta l'esame, salvo quanto è disposto nell'art. 207.

LIBRO TERZO.

Del giudizio

TITOLO I.

Degli atti preliminari al dibattimento

425. — Il pubblico ministero presenta in cancelleria la richiesta del decreto di citazione.

426. — La richiesta del decreto di citazione contiene a pena di nullità:

1° l'enunciazione delle generalità dell'accusato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarla;

2° l'esposizione succinta del fatto;

3° il titolo del reato con l'enunciazione delle circostanze aggravanti e degli articoli di legge di cui si chiede l'applicazione;

4° la firma dell'ufficiale del pubblico ministero.

427. — Il presidente ordina la citazione con decreto, che contiene a pena di nullità:

1° la data;

2° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui l'accusato deve comparire e l'avvertimento che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia;

3° l'avvertimento all'accusato del diritto di esaminare in cancelleria, per mezzo del difensore, gli atti, i documenti e cose seque-

strate, e di estrarre ivi copie degli atti e dei documenti, non che del termine entro il quale può presentare le prove;

4° la nomina del difensore;

5° la firma del presidente e del cancelliere.

428. — Nelle cause avanti al pretore ha luogo soltanto il decreto di citazione, al quale si applicano le disposizioni dei due articoli precedenti.

429. — Il ricorso per cassazione prodotto in termine contro la sentenza d'invio alla Corte d'assise ha effetto sospensivo; ma l'istruzione stabilita nell'articolo seguente viene continuata sino al dibattimento esclusivamente.

Se il ricorso sia prodotto fuori termine, la Corte d'appello in Camera di consiglio dichiara la tacita rinunzia con ordinanza soggetta a ricorso contro la sentenza della Corte d'assise.

430. — Il presidente della Corte d'assise può, di ufficio o sull'istanza delle parti, procedere agli atti d'istruzione che ritenga opportuni; ferma, quanto ai testimoni, la disposizione dell'art. 435.

Agli atti suddetti hanno diritto di assistere il pubblico ministero e i difensori, e si applicano le disposizioni degli articoli 211 e 212.

431. — Trascorso il termine per il ricorso per cassazione contro la sentenza d'invio, il presidente della Corte d'assise fissa con decreto il giorno di apertura del dibattimento.

432. — Il termine per comparire non deve, a pena di nullità, essere minore di tre giorni avanti al pretore, di cinque giorni avanti al tribunale e di dieci giorni avanti alla Corte d'assise, e decorre dal giorno della notificazione del decreto di citazione o di apertura del dibattimento.

La nullità è sanata se non sia addotta nel modo stabilito nell'art. 132.

433. — Il decreto di citazione, con la richiesta dal pubblico ministero, e il decreto di apertura del dibattimento, sono, a pena di nullità, notificati all'accusato e alla parte civile.

La parte lesa, ove non ne sia stata chiesta la citazione, è avvertita, con atto dell'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti nell'articolo precedente, del giorno di apertura del dibattimento.

La parte civile è avvertita che può esaminare in cancelleria gli atti, i documenti e le cose sequestrate ed estrarre ivi copie degli atti e dei documenti, e che, se non comparisca, la dichiarazione si intende revocata.

434. — Il cancelliere avverte i difensori del giorno fissato per il dibattimento.

Le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria per tre giorni nelle cause avanti al pretore, per cinque giorni in quelle avanti al tribunale e per dieci giorni nelle cause avanti alla Corte d'assise.

Durante tali termini, che decorrono dalla notificazione dell'avvertimento, i difensori possono esaminare in cancelleria gli atti, i documenti e le cose sequestrate, ed estrarre ivi copie degli atti e dei documenti.

I termini possono, sull'istanza dei difensori, essere dal presidente o dal pretore prorogati per giusta causa.

La disposizione del primo capoverso si osserva a pena di nullità degli atti successivi.

435. — Nel caso in cui si preveda che un testimone, il quale non abbia ancora deposto ovvero debba deporre su nuovi fatti o su nuove circostanze, non possa presentarsi nel dibattimento, il presidente o il pretore può esaminarlo sull'istanza delle parti.

Il pubblico ministero, l'accusato, la parte civile, e i rispettivi difensori, hanno diritto di assistere all'esame del testimone. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 211 e 212.

436. — Qualora trattisi di più reati e siansi pronunziate più sentenze d'invio o formulati più atti d'accusa, ovvero siansi richiesti più decreti di citazione, e le cause siano tutte in istato di essere decise, il presidente o il pretore, di ufficio o sull'istanza delle parti, può ordinare l'unione dei giudizi.

437. — Il presidente o il pretore, di ufficio o sull'istanza delle parti, può anche ordinare la divisione dei giudizi quando la sentenza di invio o l'atto di accusa, ovvero la richiesta del decreto di citazione, contenga più reati.

La divisione suddetta può anche essere ordinata se la sentenza d'invio, o l'atto d'accusa, ovvero la richiesta del decreto di citazione riguardi più accusati, ma le accuse non siano in istato di essere decise, ovvero se, per gravi ragioni, non si ritenga conveniente che tutte siano trattate nello stesso giudizio.

438. — Le parti debbono, almeno tre giorni prima dell'apertura del dibattimento, a pena di decadenza, presentare in cancelleria le liste dei testimoni firmate dai richiedenti.

Nello stesso termine, e con le stesse firme, le parti possono chiedere che, a solo scopo di qualche chiarimento, siano citati il perito o i periti che hanno dato il parere nel provvedimento.

439. — Ove i testimoni non siano stati esaminati, s'indicano nella lista, a pena di decadenza, i fatti e le circostanze su cui debbono essere interrogati.

440. — Qualora alcuna delle parti stimi necessario un determinato accertamento per il quale si richiedono speciali conoscenze, e che non ha formato oggetto di perizia nel procedimento, ne fa istanza al presidente o al pretore, che può nominare un perito.

Il presidente può anche rimettere gli atti al giudice istruttore.

In ogni caso, si procede alla perizia nel modo stabilito nella sezione III del capo I del titolo II.

441. — Gli accusati non ammessi al gratuito patrocinio debbono anticipare le spese per le indennità al perito e le citazioni dei testimoni.

Tuttavia, il pubblico ministero può chiederne la citazione, se ritenga che le loro dichiarazioni possano conferire all'accertamento della verità.

442. — Il presidente o il pretore, sentita la parte istante, può ordinare la riduzione del numero dei testimoni, ove apparisca manifestamente eccessivo, salvo richiamo al collegio.

443. — Quando sopravvenga una causa che estingue l'azione penale, il giudice dichiara in Camera di consiglio non farsi luogo a procedimento, salvo il rimedio giuridico al pubblico ministero secondo le norme ordinarie.

444. — Quando il pretore ritenga di dovere, per un delitto di propria competenza, infliggere la sola pena pecuniaria non superiore alle lire cento e l'accusato confessi di essere autore del fatto e dichiari di rinunziare al dibattimento, può pronunziare la sentenza, salvo il rimedio giuridico al condannato o al pubblico ministero secondo le norme ordinarie. L'azione civile si esercita avanti al giudice civile.

TITOLO II.

Del dibattimento

Capo I.

Disposizioni generali.

Sezione I.

Dell'ordinamento del giudizio e dell'apertura del dibattimento.

445. — I dibattimenti sono pubblici, a pena di nullità.

Tuttavia, se la pubblicità possa nuocere alla morale, o all'ordine ovvero all'interesse pubblico, il giudice può, di ufficio o sulla istanza delle parti, con ordinanza non soggetta a rimedio giuridico, disporre che il dibattimento, o alcuni atti di esso, abbiano luogo a porte chiuse.

Il dibattimento ha luogo a porte chiuse sempre che l'accusato

non abbia compiuto i diciotto anni e non vi siano presenti coaccusati di età maggiore.

Quando il dibattimento, o alcuni atti di esso, abbiano luogo a porte chiuse, il giudice può, per speciali motivi, permettere a singole persone, che non abbiano rapporto con la causa, di assistervi.

446. — L'ordinanza con la quale si dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso, abbiano luogo a porte chiuse, deve essere pronunziata in pubblica udienza, ed è revocata non appena si ritengano cessati i motivi del provvedimento.

Le porte sono riaperte al pubblico immediatamente dopo chiuso il dibattimento.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità; ma la nullità è sanata se non sia rilevata immediatamente.

447. — Nelle sale di udienza non possono essere riservati posti speciali ad altre persone che a quelle necessarie per il giudizio e ai rappresentanti della stampa.

448. — Nei reati per i quali la legge stabilisce la sola pena pecuniaria, l'accusato può farsi rappresentare da speciale procuratore, eccetto che nel decreto di citazione siasi ordinata la sua presenza personale.

449. — L'accusato detenuto deve assistere all' udienza libero nella persona, salvo le cautele necessarie ad impedirne la fuga.

Se rifiuti di assistervi e sia dimostrato un legittimo impedimento il giudice rinvia la causa ad altra udienza; altrimenti ordina che si proceda in assenza dell'accusato. In tal caso, il dibattimento si reputa in contradittorio, e il difensore si considera per tutti gli effetti rappresentante dell'accusato in giudizio.

450. — L'accusato non detenuto che, dopo l' interrogatorio, si allontani dall'udienza, o non comparisca nelle udienze successive, si considera presente, rimanendo il difensore a rappresentarlo per tutti gli effetti.

451. — Il presidente o il pretore, per procedere ad atti di ricognizione o di confronto in assenza dell'accusato, può emettere contro di lui mandato di accompagnamento; e, se l'accusato sia detenuto, può ordinare che sia condotto in udienza dalla forza pubblica.

452. — Il presidente o il pretore, dopo aperta l'udienza, accerta se siano depositati in cancelleria i documenti e le cose sequestrate, e se siano presenti tutti i testimoni e i periti che debbono dare i chiarimenti, e rivolge agli uni e agli altri gli avvertimenti di legge.

Il presidente dirige e modera la discussione, esamina le persone che debbono essere interrogate, impedisce che si facciano demande suggestive e intimidazioni, e vieta che si dia risposta alle domande che stima inopportune.

Contro l'esercizio delle suddette attribuzioni del presidente compete alle parti il richiamo al collegio.

453. — Il giudice decide sugl'incidenti con ordinanze motivate, a pena di nullità.

Contro le suddette ordinanze non è ammesso rimedio giuridico se non siano state protestate immediatamente dopo essersene data lettura, salvo i casi preveduti nell'art. 131.

454. — Immediatamente dopo l'apertura del dibattimento, il pubblico ministero, o il procuratore della parte civile quando si procede in seguito a citazione diretta della parte, senza accennare alle prove, espone succintamente il fatto.

455. — Le questioni sulla costituzione delle parti, sull'esercizio dell'azione penale, sull'ammissione e sulla mancanza di testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di documenti, e ogni altra questione incidentale, sono, a pena di decadenza, e salvo le nullità assolute, proposte e trattate con unica discussione immediatamente dopo compiuta la formalità stabilita nell'articolo precedente.

Tuttavia il presidente o il pretore può consentire che le questioni suddette siano discusse distintamente e successivamente, o rinviarle ad altro momento del dibattimento.

La decadenza non ha luogo se in seguito si riconosca che non era possibile trattare le questioni suddette all'inizio del dibattimento.

456. — Compiuta la formalità stabilita nell'art. 454, si procede all'interrogatorio dell'accusato.

Il presidente o il pretore, dopo averlo informato del fatto che viene posto a suo carico, lo invita a fare le sue dichiarazioni, avvertendolo che non ha obbligo di rispondere.

Indi il presidente o il pretore avverte l'accusato che ha diritto di addurre tutto ciò che ritenga necessario o utile alla sua difesa.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

457. — Durante il dibattimento, l'accusato ha diritto di conferire liberamente col suo difensore; ma gli è vietato di consultarlo prima di rispondere ad una interrogazione.

458. — In ogni stato del dibattimento, il presidente o il pretore può, di ufficio o sull'istanza delle parti, far ritirare dall'udienza uno o più accusati per interrogarli separatamente.

Dopo aver fatto rientrare l'accusato, il presidente o il pretore lo interroga; indi, prima di procedere ad altri atti, lo informa delle circostanze risultate nella sua assenza.

La disposizione del capoverso precedente si osserva a pena di nullità.

Sezione II.

Dell'esame delle prove.

459. — Dopo l'interrogatorio dell'accusato, ha luogo l'esame delle prove secondo l'ordine che al presidente o al pretore sembri più conveniente: ma di regola sono esaminate prima le prove addotte dal pubblico ministero e dalla parte civile.

460. — Il presidente o il pretore cura che i periti e i testimoni, prima di essere esaminati, non conferiscano fra loro nè con alcuno degli interessati, e che non vedano e non sentano ciò che si fa nel dibattimento.

461. — Qualora un perito, o un testimone, o un interprete, legalmente citato, non sia comparso, il giudice, sentite le parti, decide se la causa debba essere continuata o rinviata ad altra udienza.

L'ordinanza per la continuazione della causa può essere revocata sempre che sia ritenuto necessario l'esame del perito o del testimone.

462. — Nel caso di rinvio della causa ad altra udienza, il perito, o il testimone, o l'interprete, che non ha dimostrato un legittimo impedimento, con la stessa ordinanza, è condannato alle spese cagionate dal rinvio.

Il perito, o il testimone, o l'interprete può essere altresì, per ordine del giudice, accompagnato in udienza dagli agenti della forza pubblica, e, ancorchè la causa non sia rinviata ad altra udienza, può essere condannato all'ammenda sino a lire cento.

463. — La condanna è notificata al condannato, il quale può, con atto ricevuto nella cancelleria del giudice che ha pronunziata l'ordinanza, domandarne la revoca entro tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

Se il perito, o il testimone, o l'interprete comparisca durante il dibattimento e dimostri un legittimo impedimento, il giudice può revocare l'ordinanza.

464. — Il perito o il testimone non comparso per legittimo impedimento può essere esaminato nel luogo in cui si trova.

La Corte o il tribunale può altresì delegare all'esame uno dei suoi componenti, ovvero richiedere il presidente della Corte o del tribunale del luogo in cui il perito o il testimone si trova per farne raccogliere la dichiarazione da un giudice del rispettivo collegio.

La Corte, il tribunale e il pretore possono richiedere il pretore del luogo in cui il perito o il testimone si trova.

Si procede all'esame con le norme contenute in questo capo: l'accusato e la parte civile hanno facoltà di farsi rappresentare dai rispettivi difensori.

Le parti sono, a pena di nullità, avvertite del giorno, del luogo e dell'ora dell'esame e della facoltà di farvisi rappresentare.

Se sia delegato un altro giudice, le parti debbono, per le comunicazioni suddette, eleggere domicilio nel Comune in cui risiede il giudice delegato.

465. — Le norme contenute nel terzo e nel quarto capoverso dell'articolo precedente si applicano altresì nel caso in cui il giudice ritenga necessario un accesso sul luogo.

466. — I testimoni prestano giuramento, salvo quanto è disposto nell'art. 106.

467. — I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro, in modo che il secondo non sia presente all'esame del primo, a pena di nullità.

Se sia necessario, il presidente o il pretore può fare assistere i periti al dibattimento, o a parte di esso.

468. — Chiunque sia esaminato deve rispondere oralmente, a pena di nullità.

Il presidente o il pretore può permettere in casi eccezionali che, per aiutare la memoria ricorra a qualche nota scritta, facendone menzione nel verbale.

469. — È vietata, a pena di nullità, la lettura di deposizioni scritte di testimoni, senza distinzione se essi siano o non compresi nelle liste, e di ogni altro scritto proveniente sia da persona che può essere citata come testimone sia da persona che, a norma delle disposizioni degli articoli 280 e 282, non può deporre in giudizio.

Sono eccettuati i casi preveduti negli articoli 220, 278 e 286.

Sono eccettuati altresì i casi in cui occorra segnalare i punti di diversità della deposizione scritta dall'orale, ovvero trattisi di deposizioni di testimoni morti, o assenti dal Regno, o di ignota dimora, ovvero in istato d'infermità di mente, sempre che siano compresi nelle liste.

Può tuttavia darsi lettura delle deposizioni scritte dei testimoni citati e non comparsi, se le parti consentano.

470. — Salvo le disposizioni dell'articolo precedente, di ogni atto o documento è data lettura, se le parti non vi rinunzino.

471. — È vietato ai testimoni di esprimere la loro opinione sui fatti e sulle circostanze della causa o di riferirsi alla voce pubblica.

La condotta delle persone non si prova altrimenti che col certificato del casellario giudiziale, eccetto che trattisi di provare fatti specifici attinenti alla causa.

472. — È vietato ai pubblici ufficiali di deporre su notizie raccolte da persone i cui nomi non credano di dover manifestare al giudice e su risposte a domande da essi fatte ad alcuna fra le persone indicate nell'art. 280.

473. — Il pubblico ministero, i difensori, i giudici e i giurati prima che il dibattimento sia chiuso, chiesta autorizzazione al presidente o al pretore, possono fare direttamente domande ai testimoni e ai periti ma non interrogazioni all'accusato.

474. — Dopo l'esame, il presidente o il pretore, sentite le parti, può licenziare il perito o il testimone, con facoltà di richiamarlo, se ne sorga la necessità, e può altresì vietargli di rimanere in udienza, ovvero ordinare che si ritiri nella camera assegnata ai periti e ai testimoni, per il caso in cui debba essere nuovamente esaminato.

Nel caso di trasgressione, si applicano le disposizioni degli articoli 462 e 463.

475. — I documenti e gli oggetti, che possono servire a convinzione o a discolpa, sono presentati alle parti e ai testimoni, con invito a dichiarare se li riconoscono.

476. — Ogni altra disposizione del titolo II del libro II relativa alle ispezioni e agli esperimenti giudiziali, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni, ai confronti, ai testimoni, ai periti e agli interpreti, si applica al dibattimento, in quanto non sia diversamente stabilito.

477. — Quando si abbia fondato motivo di ritenere che un perito o un interprete dia pareri, informazioni o interpretazioni mendaci, ovvero che un testimone affermi il falso o neghi il vero, o taccia in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, il giudice, di ufficio o sull'istanza delle parti, ne redige verbale, che rimette al pubblico ministero, e può disporre l'arresto del perito, dell'interprete o del testimone.

Il giudice può altresì rinviare la causa ad altra udienza.

Il procedimento non ha corso e l'ordine di arresto è revocato se il perito o il testimone o l'interprete ritratti il falso o manifesti il vero prima che il dibattimento sia chiuso, o prima che la causa sia rinviata ad altra udienza a cagione della falsità in giudizio.

478. — Quando dal dibattimento apparisca l'esistenza di nuovi elementi di prova, il giudice può ordinare che siano assunti, sospendendo o rinviando la causa ad altra udienza.

Nel verbale deve, a pena di nullità, essere fatta menzione della circostanza dalla quale apparisce l'esistenza dei nuovi elementi di prova.

479. — Quando dal dibattimento risulti la necessità di altro accertamento, al quale non siasi proceduto, il giudice provvede a norma dell'art. 225, sospendendo, ovvero rinviando il dibattimento.

Se i periti che hanno dato il parere nel procedimento intendano modificare le conclusioni, procedono alla discussione e formulano le nuove conclusioni in separata sede, sospendendosi o rinviandosi, ove occorra, il dibattimento.

Ove gli atti siano rinviati al giudice istruttore per accertare con perizia se l'accusato, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in istato d'infermità di mente, si applica occorrendo, la disposizione del secondo capoverso dell'art. 310.

Sezione III.

Della discussione.

480. — Dopo l'esame delle prove hanno luogo le arringhe.

Prima la parte civile, indi il pubblico ministero, e successivamente il difensore dell'accusato presentano e svolgono le rispettive conclusioni.

La replica è ammessa una sola volta; e, se una parte abbia più di un difensore, il presidente o il pretore può a scelta di essi, disporre che uno si riservi la parola per la replica.

481. — Quando dal dibattimento risulti a carico dell'accusato un altro fatto costituente reato, il pubblico ministero procede secondo le norme contenute nel capo IV del titolo I del libro II.

Tuttavia, se l'accusato sia prociolto e per il nuovo reato la legge autorizzi il mandato di cattura, il giudice può, sull'istanza del pubblico ministero, emettere mandato di arresto.

482. — Qualora dal dibattimento risulti una circostanza aggravante o un reato concorrente, che non siano enunciati nella sentenza d'invio o nell'atto d'accusa, ovvero nella richiesta del decreto di citazione, il pubblico ministero, a pena di nullità, li contesta all'accusato, il quale può chiedere un termine per la sua difesa. In tal caso, il giudice o sospende il dibattimento ovvero rinvia la causa ad altra udienza.

Se la causa sia rinviata ad altra udienza, la circostanza aggravante o il reato concorrente sono inseriti nella nuova richiesta del decreto di citazione o di apertura del dibattimento.

Se l'accusato non chieda il termine per la sua difesa, si tien conto

nella sentenza o nelle questioni ai giurati della circostanza aggravante o del reato concorrente.

483. — Il giudice può definire il fatto enunciato nella richiesta del decreto di citazione con diverso titolo di reato, e infliggere la pena corrispondente, ancorchè sia più grave, purchè il reato non ecceda la propria competenza.

Se risulti un fatto diverso, che rientra nella competenza del giudice, si applica la disposizione dell'art. 481.

Sezione IV.

Della sentenza.

484. — Il dibattimento deve essere continuato sino alla pronunzia della sentenza.

Può tuttavia essere sospeso negl'intervalli necessari per il riposo dei giudici, dei giurati, dei testimoni o degli accusati, ovvero per altre gravi circostanze relative alla causa.

Avanti alla Corte d'appello, al tribunale e al pretore il giudice può, per gravi circostanze della causa, sentite le parti, ordinare anche l'interruzione del dibattimento, e passare ad altre cause.

Avanti alla Corte d'assise la sospensione non può oltrepassare i cinque giorni, e avanti alla Corte d'appello, al tribunale e al pretore la sospensione e l'interruzione non possono oltrepassare i dieci giorni.

Nel caso di sospensione o interruzione, il presidente o il pretore avverte le parti in pubblica udienza del giorno e dell'ora in cui il dibattimento ricomincia, e dell'avvertimento si fa menzione nel verbale.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

485. — Nel deliberare la sentenza, il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni della causa, raccoglie i voti cominciando dal meno anziano dei giudici in ordine di nomina, e vota per ultimo.

Le questioni sono decise a maggioranza di voti; e, se siavi parità, prevale la decisione più favorevole all'accusato.

486. — La sentenza contiene a pena di nullità:

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità dell'accusato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

3° il fatto dal quale deriva la decisione delle questioni;

4° i motivi di fatto e di diritto, tenuto conto di tutte le istanze e deduzioni delle parti;

5° il dispositivo con la citazione degli articoli di legge applicati;

6° le firme del giudice, o dei giudici, e del cancelliere.

Nelle cause avanti alle Corti e al tribunale se, dopo la pronunzia della sentenza, uno dei giudici non possa firmarla, n'è fatta menzione, e il difetto della firma non invalida l'atto.

487. — Ove l'accusato sia ritenuto colpevole, il giudice infligge pena.

Se l'accusato non sia ritenuto colpevole, il giudice nel dispositivo conclude che l'imputato è assolto, senza indicarne il motivo.

Se sussistono motivi pregiudiziali che costituiscono un ostacolo all'esercizio dell'azione penale, il giudice dichiara non farsi luogo a procedimento.

488. — Nel pronunziare sentenza di condanna alla reclusione, alla detenzione, al confino o all'arresto non oltre i sei mesi, o alla pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a sei mesi, contro persona che non abbia riportato mai condanna alla reclusione, il giudice può, con provvedimento motivato, ordinare che, entro un termine che stabilisce nella sentenza, non minore di quello stabilito per la prescrizione della condanna, e non maggiore di cinque anni, l'esecuzione della condanna rimanga sospesa.

Il limite di pena suddetto è doppio per le donne, i minori di diciotto anni e coloro che abbiano compiuto gli anni settanta.

489. — In caso di delitto, la sospensione dell'esecuzione della condanna può essere subordinata al risarcimento del danno cagionato dal reato, che già sia stato liquidato nella sentenza, o al pagamento di una somma da imputarsi nella liquidazione del danno stesso, o ad una riparazione giusta l'art. 38 del Codice penale, non che al pagamento delle spese del procedimento, entro un termine da prefiggersi nella sentenza.

490. — Ove il condannato sia presente, il presidente o il pretore, dopo letta la sentenza, gli rivolge in pubblica udienza un severo ammonimento, e lo avverte che se, entro il termine stabilito, commetta un delitto, la pena è scontata a norma del Codice penale.

491. — Quando il giudice pronunzi l'assoluzione per il motivo che l'accusato, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti, e ne stimi pericolosa la liberazione, ne ordina la consegna all'autorità di pubblica sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio in istato di osservazione sino a quando non si pronunzi il provvedimento definitivo.

Il provvedimento è dato di ufficio, e nessuno ha diritto di provocarlo.

492. — Qualora il sordo-muto che ha compiuto i ventiquattro anni sia assolto per mancanza di discernimento, il giudice può ordinarne la consegna all'autorità di pubblica sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente in uno stabilimento sino a quando si pronunzi il provvedimento definitivo.

493. — Nel caso in cui la condanna alla pubblicazione della sentenza sia espressamente preveduta dalla legge, il giudice ordina la pubblicazione a spese del condannato.

Negli altri casi, se il giudice ritenga che il provvedimento sia giustificato dall'indole della causa e possa giovare ad integrare la riparazione del danno, ordina, a spese della parte istante, la pubblicazione della sentenza per una o due volte nei giornali indicati, in numero non maggiore di tre.

Nel caso di proscioglimento, la pubblicazione della sentenza può, sull'istanza dell'accusato, essere consentita dal giudice a spese della parte civile.

494. — Con la sentenza di condanna, l'accusato e la persona civilmente responsabile, intervenuta nel giudizio, sono dichiarati tenuti alle spese del procedimento.

Se l'accusato sia prosciolto e trattisi di reato per il quale si procede a querela di parte, il querelante è condannato alle spese del procedimento, eccetto che l'azione penale sia estinta.

Se l'azione penale si estingua per remissione, si applicano le disposizioni dell'art. 169.

495. — Con la sentenza di condanna, l'accusato e la persona civilmente responsabile, intervenuta nel giudizio, sono dichiarati tenuti, se vi abbia luogo, anche alle restituzioni e al risarcimento dei danni verso la parte lesa, ancorchè non siasi costituita parte civile.

I danni sono liquidati nella sentenza se la parte lesa ne faccia domanda e gli atti ne forniscano gli elementi; altrimenti si procede alla liquidazione, secondo le norme del Codice di procedura civile, avanti alla sezione civile della Corte o del tribunale o avanti al pretore che pronunziarono la sentenza, qualunque sia la somma domandata.

Il giudice può assegnare alla parte lesa, che ne faccia domanda, una somma provvisionale, da imputarsi nella liquidazione definitiva.

496. — Con la sentenza di proscioglimento, il giudice può, sull'istanza dell'accusato o della persona civilmente responsabile, condannare la parte civile al risarcimento dei danni verso di essi.

Se trattisi di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice può sull'istanza della medesima, condannare la parte civile anche alle spese del procedimento verso l'accusato e la persona civilmente responsabile intervenuta nel giudizio.

La stessa condanna il giudice pronunzia contro il querelante se trattisi di reato per il quale si procede a querela di parte, eccetto che l'assoluzione non sia determinata da estinzione nell'azione penale, escluso il caso di remissione.

497. — La sentenza, o almeno la parte dispositiva di essa, deve, a pena di nullità del dibattimento, essere letta in pubblica udienza dal presidente o dal pretore, o da un giudice delegato dal presidente immediatamente dopo la decisione.

Se sia letta soltanto la parte dispositiva, la sentenza deve essere depositata in cancelleria con le firme richieste non oltre i dieci giorni dalla pronunzia.

Nei giudizi in contradittorio la lettura della sentenza tiene luogo di notificazione.

498. — Alla correzione degli errori materiali delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti si provvede in Camera di consiglio, previa citazione delle parti, delle cui deduzioni si fa menzione nel verbale.

Nella sentenza, nella ordinanza o nel decreto originale è fatta annotazione della decisione che ha ordinata la correzione.

499. — L'accusato assolto con sentenza in contradittorio o in contumacia, divenuta irrevocabile, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento per il medesimo fatto nonostante una diversa definizione.

Sezione V.

Del verbale del dibattimento.

500. — Di ogni dibattimento il cancelliere redige verbale, che contiene a pena di nullità;

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità dell'accusato o tutte le indicazioni che valgano ad identificarlo;

3° il nome, il cognome dei giudici, dell'ufficiale del pubblico ministero e delle altre parti che assistono al dibattimento;

4° le generalità dei testimoni, dei periti e degli interpreti, non che il giuramento prestato;

5° le conclusioni delle parti e quanto il giudice ordini o le parti chiedano che vi sia accertato.

Di ogni altro atto o circostanza si presume la regolarità, ancorchè non risulti dal verbale;

6° la firma del presidente, o del pretore e del cancelliere.

Se il presidente sia impedito, firma per lui il giudice anziano; e in caso d'impedimento del presidente della Corte d'assise o del pretore, basta la firma del cancelliere.

Le ordinanze pronunziate durante il dibattimento sono allegate al verbale.

È vietato usare per il verbale i moduli a stampa.

Alla mancanza di alcuna delle enunciazioni stabilite nel numero 5° si supplisce con la sentenza.

501. — Nei dibattimenti avanti alle Corti il cancelliere non deve enunciare nel verbale le deposizioni dei testimoni e le dichiarazioni dei periti, salvo quanto è disposto nel numero 5° dell'articolo precedente.

Nei dibattimenti avanti ai tribunali e ai pretori il cancelliere, a pena di nullità, deve enunciare succintamente le deposizioni dei testimoni e le dichiarazioni dei periti, le conferme, le variazioni e le aggiunzioni che essi facciano alle deposizioni o alle dichiarazioni precedenti, ogni altra circostanza che risulti dal loro esame, e le risposte dell'accusato.

502. — Il presidente o il pretore, quando alcuna delle parti ne faccia istanza nei termini indicati nell'art. 432 e depositi le spese, può ordinare che il dibattimento sia stenografato in tutto o in parte, nominando uno o più stenografi.

Le annotazioni stenografiche sono, entro un giorno, riportate in caratteri comuni, e presentate al presidente o al pretore che, se la ritenga rispondenti a verità, ne ordina l'unione al verbale per formarne parte integrante.

Quando il presidente non creda di doverne ordinare l'unione al verbale, il tribunale o la Corte decide se questa debba aver luogo.

CAPO II.

Disposizioni speciali per il dibattimento avanti la Corte d'assise.

503. — Dopo composto il giurì in conformità della legge e riammesso il pubblico, il presidente avverte i giurati dell'obbligo di non conferire con alcuno intorno ai fatti della causa e di non esprimere la propria opinione prima del verdetto.

504. — Qualora l'azione penale sia estinta, ovvero non possa esser promossa o proseguita, il presidente, di ufficio o sull'istanza delle parti, senza l'intervento dei giurati, può decidere anche immediatamente dopo l'apertura del dibattimento.

505. — Successivamente il presidente legge ai giurati la seguente formula di giuramento:

Conscii dell'importanza morale e legale della vostra funzione, giurate che esaminerete con la più scrupolosa attenzione e imparzialità le prove che vi saranno addotte sia contro sia in favore dell'accusato; che, prima del verdetto, non conferirete con alcuno intorno ai fatti della causa nè esprimerete la vostra opinione; e che pronunzierete un verdetto il quale sia l'espressione del vostro intimo convincimento, fondato soltanto sulle prove che risulteranno dal dibattimento, come si conviene a coscienza indipendente e onesta.

Indi il presidente chiama ad uno ad uno i giurati, e ciascuno di essi risponde: *giuro.*

506. — I giurati che prima del verdetto conferiscano con altri intorno ai fatti della causa, o esprimano intorno ad essa la propria opinione anche nell'assumere il proprio ufficio, sono condannati dal presidente all'ammenda da lire trecento a mille, e anche alle spese del rinvio della causa, se questa sia rinviata per trasgressione agli obblighi suddetti.

507. — Dopo l'interrogatorio dell'accusato, a norma della disposizione dell'art. 456, il presidente avverte i giurati che, prima che il dibattimento sia chiuso possono fare per suo mezzo all'accusato, e anche direttamente alla parte lesa, al perito ed ai testimoni, tutte quelle domande che ritengano utili all'accertamento della verità.

508. — Compiuto l'esame delle prove, il presidente invita le parti ad indicare le questioni che stimino proporre ai giurati.

Il presidente formula le questioni secondo le norme contenute negli articoli seguenti, e ne dà lettura.

509. — Le parti possono indicare questioni sopra cause o circostanze che per legge escludono o diminuiscono l'imputabilità o la pena, e anche questioni subordinate che diano al fatto principale, enunciato nella sentenza d'invio o nell'atto di accusa, carattere di reato minore.

Il presidente può d'ufficio proporre le questioni suddette immediatamente dopo le indicazioni fatte dalle parti.

In ogni caso, deve essere proposta una questione sull'esistenza delle circostanze attenuanti prevedute nell'art. 59 del Codice penale.

510. — Le questioni sul fatto principale e sulle circostanze aggravanti sono proposte in conformità alla sentenza d'invio o all'atto di accusa.

511. — La questione sul fatto principale contiene la domanda

sulla colpevolezza dell'accusato, l'enunciazione del fatto indicato nella sentenza d'invio o nell'atto d'accusa, e l'enunciazione degli elementi costitutivi del reato.

Il presidente, ad istanza delle parti o di ufficio, avuto riguardo alla natura della causa, può dividere la questione sul fatto principale nelle seguenti questioni:

1° se esista il fatto materiale;

2° se il fatto sia stato commesso dall'accusato;

3° se l'accusato sia colpevole del fatto suddetto, enunciandovisi l'elemento morale costitutivo del reato.

512. — Le questioni subordinate contengono la domanda sulla colpevolezza dell'accusato e l'enunciazione del fatto e degli elementi costitutivi del reato, e possono essere divise a norma dell'articolo precedente.

513. — Le questioni sulle circostanze aggravanti sulle cause che diminuiscono la imputabilità e sulle circostanze che escludono o diminuiscono la pena contengono l'enunciazione degli elementi che la costituiscono.

La norma suddetta non si applica alle circostanze attenuanti prevedute nell'art. 59 del Codice penale.

514. — Quando i giurati debbono pronunziare su causa che escluda l'imputabilità, la questione sul fatto principale è divisa nelle seguenti questioni:

1° se esista il fatto materiale;

2° se il fatto sia stato commesso dall'accusato;

3° se sia stato commesso col concorso della causa che esclude l'imputabilità, enunciandovisi gli elementi costitutivi della medesima;

4° se, non sussistendo la causa suddetta, l'accusato sia colpevole del fatto indicato nel numero 1°, enunciandovisi l'elemento morale costitutivo del reato.

515. — Qualora l'accusato, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni, o, trattandosi di reato di stampa, non aveva compiuto i sedici anni, ovvero sia sordomuto, i giurati sono, con speciale questione, chiamati a dichiarare se risulti che abbia agito con discernimento.

516. — La questione sul fatto principale è proposta prima di ogni altra; la questione sulle circostanze attenuanti è proposta in ultimo; le altre questioni sono proposte con l'ordine progressivo che il presidente ritiene più conveniente alla votazione, salvo per la causa che esclude l'imputabilità, quanto é disposto nell'articola 514.

517. — Le questioni sono proposte distintamente per ciascun accusato, per ciascun fatto principale e per ciascuna delle cause o circostanze suddette.

La questione, però, sulle circostanze attenuanti deve essere unica, ancorchè l'accusato debba rispondere di più reati.

Le questioni sono formulate in modo che vi si possa rispondere con *sì* o con *no*, facendovisi, se occorra, menzione del legame di dipendenza dell'una dall'altra.

518. — Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni siano formulate in modo o disposte con ordine diverso.

Il presidente decide sulle istanze delle parti.

519. — Nessuna modificazione o aggiunzione può essere fatta alle questioni definitivamente stabilite secondo le norme degli articoli precedenti.

520. — Terminate le arringhe, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

In nessun caso il dibattimento può essere riaperto.

521. — Chiuso il dibattimento, il presidente ordina che l'accusato, la persona civilmente responsabile e la parte civile, e queste ultime coi rispettivi difensori, e il pubblico si allontanino dalla sala di udienza.

Indi il presidente avverte il Pubblico Ministero e il difensore dell'accusato che debbono mantenersi in silenzio e astenersi da qualsiasi atto che possa turbare la libertà e la tranquillità della decisione dei giurati.

Il presidente, con provvedimento non soggetto a richiamo, fa allontanare dalla sala di udienza il trasgressore, continuando la decisione in sua assenza.

Il presidente può anche condannare il trasgressore all' ammenda drea litrecento a mille, salvo quanto è disposto nel Codice penale.

522. — Il presidente fa custodire l'ingresso della sala di udienza dagli agenti della forza pubblica.

Durante la deliberazione del verdetto, nessuno può entrare nella sala di udienza, eccetto che per servizio materiale dei giurati e in seguito ad ordine scritto del presidente.

523. — I giurati che uscissero dalla sala di udienza, o comunicassero con terza persona, possono essere condannati dal presidente all'ammenda sino a lire cinquecento.

La disposizione precedente si applica a chiunque altro trasgredisca la disposizione del capoverso dell'articole 522, ovvero, essendo tenuto alla esecuzione di essa per ragione del proprio ufficio, non la faccia eseguire.

524. — Il presidente dà lettura delle questioni; e, nell' atto in cui le sottopone distintamente, e nell'ordine in cui si trovano, alla votazione dei giurati, senza accennare ai risultati del dibattimento e alle ragioni addotte contro o in favore dell' accusato, le spiega partitamente e nelle rispettive relazioni, esponendo altresì il significato delle denominazioni giuridiche in esse comprese, e spiega pure la disposizione dell'articolo 528.

Il presidente spiega anche ai giurati l'effetto che le schede non contenenti alcun voto, o giudicate non leggibili, producono rispetto all'accusato nella decisione di ciascuna questione.

Nel verbale si fa menzione dell'osservanza delle precedenti disposizioni: e, se le parti ne facciano istanza, anche del tenore delle spiegazioni date dal presidente.

Contro ogni errore di diritto od eccesso di potere commesso nelle istruzioni suddette, ove abbia potuto influire sul verdetto, compete il ricorso per cassazione congiuntamente al ricorso contro la sentenza.

525. — Ciascun giurato riceve dal presidente per ogni questione una scheda col bollo della Corte d' assise, sulla quale è stampato: *sul mio onore e sulla mia coscienza il mio voto è.....*; e si ritira a scrivere il *sì* o il *no* sopra un tavolo disposto nella sala in modo che nessuno possa scoprire il tenore del voto.

526. — Ciascun giurato consegna la scheda piegata al presidente, che la depone nell' urna; e, dopo avere raccolto in essa tutte le schede, assistito dal primo e dall'ultimo giurato estratto a sorte, ne fa lo spoglio in presenza degli altri giurati, del Pubblico Ministero e del difensore dell'accusato.

Il presidente per ogni questione proclama l' esito della votazione, che scrive immediatamente accanto ad ogni questione, dichiarando il numero dei voti soltanto nel caso in cui la risposta affermativa sul fatto principale o sulla circostanza aggravante siasi data alla semplice maggioranza di sette voti.

Se qualche scheda non contenga alcun voto, o sia giudicata non leggibile almeno da sei giurati, è considerata favorevole all' accusato.

527. — Le decisioni dei giurati debbono risultare dalla maggioranza di almeno sette voti; e, nel caso di parità, prevale la decisione favorevole all'accusato.

528. — Quando i giurati abbiano bisogno di chiarimenti, o di esaminare le cose sequestrate ovvero atti o documenti dei quali siasi data lettura nel dibattimento, ne fanno richiesta al presidente. In tal caso, si applicano le disposizioni del secondo e del terzo capoverso dell'articolo 524.

È vietata qualsiasi discussione.

529. — Qualora il verdetto sia incompleto, contradittorio o al-

trimenti irregolare, il presidente, di ufficio o sull'istanza del Pubblico Ministero o del difensore dell'accusato, invita i giurati a completarlo od a rettificarlo in quelle parti nelle quali sia contraddittorio od altrimenti irregolare.

Se la contradizione nasca dall'essersi deciso quistioni assorbite da precedenti risposte si eliminano le risposte date alle questioni che non dovevano essere decise.

Il verdetto rettificato deve essere scritto in modo che possa leggersi anche il verdetto precedente.

530. — Deliberato il verdetto il presidente, in presenza dei giurati, del Pubblico Ministero e del difensore dell'accusato, lo firma e lo fa firmare dal cancelliere.

531. — Le disposizioni dell'art. 505 e degli articoli 507 a 515 517, 519, della prima parte dell'art. 521, degli articoli 523, 524 a 527 e 530 si osservano a pena di nullità.

532. — Quando il verdetto sia stato affermativo sul fatto principale o sulla circostanza aggravante alla semplice maggioranza di sette voti e il presidente ritenga che i giurati si sono ingannati, ove l'errore sia caduto sul fatto principale, l'accusato è assolto; e, ove l'errore sia caduto sulla circostanza aggravante, non se ne tien conto per l'applicazione della pena.

La decisione del presidente non è motivata, e nessuno ha diritto di provocarla.

Se la causa concerna più reati o più accusati, le norme suddette si applicano soltanto a quei reati o accusati per i quali il presidente ritenga che i giurati si sono ingannati.

533. — Dopo sottoscritto il verdetto, a pena di nullità, il presidente dichiara riaperta l'udienza, e fa in essa ricondurre l'accusato: il cancelliere dà lettura del verdetto.

534. — Il Pubblico Ministero e i difensori fanno le relative istanze.

535. — Immediatamente dopo le istanze suddette, e senza interruzione, a pena di nullità si pronunzia la sentenza.

536. — Qualora l'accusato sia stato ritenuto non colpevole, o il fatto affermato dal verdetto non costituisca reato, o l'azione penale sia estinta, il presidente lo dichiara assolto ovvero dichiara non farsi luogo al procedimento e provvede, se occorra, sulla domanda per il risarcimento dei danni.

Se il fatto, di cui l'accusato fu ritenuto colpevole, costituisca reato il presidente si ritira coi giurati nella camera delle deliberazioni per l'applicazione della pena.

537. — Il presidente legge e spiega ai giurati le disposizioni della legge penale, indica loro il massimo e il minimo della pena applicabile in conformità del verdetto, e si procede nella votazione nel modo stabilito negli articoli 525 e 526.

Ciascuno giurato scrive sulla scheda la pena che crede d'infliggere all'accusato.

La scheda che non contenga alcun voto, o sia giudicata non leggibile almeno da sei giurati, o contenga l'applicazione di una pena inferiore al minimo, è considerata favorevole al minimo.

La scheda che contenga l'applicazione di una pena superiore al massimo è considerata favorevole al massimo.

Con le stesse norme vota anche il presidente.

Lo scrutinio dei voti ha luogo nel modo stabilito nell'art. 526.

Sarà inflitta la pena risultante dalla maggioranza dei voti.

Nel caso in cui nessuna pena raccolga la maggioranza dei voti, si riuniscono le sette schede che indicano pene gradatamente più gravi, e s'infligge la minore fra le pene in esse indicate.

538. — Qualora sia inflitta una delle pene prevedute nell'art. 488 e l'accusato non abbia mai riportato condanna alla reclusione, il presidente, dopo avere spiegato ai giurati le disposizioni degli articoli 488 e 489, li chiama con apposita questione, a decidere se debba sospendersi l'esecuzione della condanna, e se, e a quali condizioni e a qual termine la sospensione debba essere subordinata. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 526.

Con le stesse norme vota anche il presidente.

539. — Tutte le schede, immediatamente dopo fattone lo spoglio, sono bruciate.

CAPO III.

Disposizioni speciali per il dibattimento avanti al pretore e al tribunale.

540. — Il dibattimento si dichiara chiuso immediatamente dopo terminate le arringhe delle parti.

541. — Immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, e senza interruzione a pena di nullità, il giudice pronunzia la sentenza.

542. — Qualora il pretore, procedendo a giudizio in seguito a sentenza d'invio, ritenga che il fatto, nonostante sia identico a quello enunciato nella sentenza, costituisce reato di competenza del tribunale o della Corte d'assise, rimette gli atti alla Corte di cassazione, che decide sul conflitto.

Se, però, ritenga che il fatto sia diverso da quello enunciato nella sentenza, il pretore rimette gli atti rispettivamente al procuratore del Re o al procuratore generale, per procedersi, secondo i casi, a norma delle disposizioni della sezione XI del capo I del titolo II del libro II.

543. — Qualora il tribunale, procedendo a giudizio in seguito a sentenza d'invio, ritenga che il fatto, nonostante sia identico a quello enunciato nella sentenza, costituisce reato di competenza della Corte di assise, rimette gli atti alla Corte di cassazione, che decide sul conflitto.

Se, però, ritenga che il fatto sia diverso da quello enunciato nella sentenza, il tribunale rimette gli atti al procuratore generale, per procedersi a norma delle disposizioni della sezione XI del capo I del titolo II del libro II.

544. — In ogni altro caso in cui il giudice ritenga che il reato eccede la propria competenza, rimette gli atti al procuratore del Re, per procedersi a norma delle disposizioni del capo IV del titolo I del libro II.

545. — La dichiarazione d'incompetenza può essere emessa in ogni stato della causa, ove essa ne offra gli elementi.

Nel caso suddetto, se la legge autorizzi il mandato di cattura, il giudice può, sull'istanza del Pubblico Ministero, emettere mandato di arresto.

546. — Ove il giudice ritenga che il fatto non appartiene alla competenza ordinaria, rimette gli atti all'autorità competente.

TITOLO III.

Del giudizio in contumacia.

547. — Quando l'accusato non si presenti all'udienza e sia dimostrato che trovasi nell'impossibilità di comparire, il giudice rinvia la causa.

In caso diverso, il presidente, o il pretore, ordina al cancelliere di dare lettura della notificazione della sentenza d'invio o dell'atto d'accusa e di quella del decreto di citazione o di apertura del dibattimento.

Se le notificazioni siansi legalmente eseguite e i termini siansi osservati, il giudice dispone con ordinanza che si proceda al giudizio; altrimenti annulla le notificazioni degli atti, e ne ordina la rinnovazione.

Il giudice provvede dopo avere sentito il Pubblico Ministero e i difensori delle parti.

548. — Il giudizio ha luogo secondo le norme ordinarie; ma non sono ammesse prove in discolpa, e la Corte d'assise provvede senza intervento di giurati.

549. — La Corte d'assise nel pronunziare condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, emette contro il contumace ordinanza di cattura.

550. — Quando il condannato in contumacia dalla Corte d'assise alla pena dell'ergastolo, o ad altra pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, ovvero all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, si presenti o sia arrestato prima che l'azione penale sia prescritta, la condanna si ha come non proferita, e si procede a nuovo giudizio con l'intervento dei giurati.

Tuttavia, la sentenza proferita in contumacia conserva effetto nei capi in cui abbia modificato il titolo o le circostanze del reato.

Se la sentenza d'invio o l'atto, d'accusa non sia stato notificato alla persona dell'accusato, deve essere notificato nuovamente.

551. — La costituzione di parte civile s'intende revocata, e si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 71 se la parte civile, legalmente avvertita del giorno di apertura del dibattimento, non si presenti e non sia dimostrato che trovasi nell'impossibilità di comparire.

TITOLO IV.

Dei rimedi giuridici

Capo I.

Dell'appello

552. — Possono appellare al tribunale dalla sentenza del pretore:

1° il condannato se trattisi di delitto, o trattisi di contravvenzione per la quale sia inflitta la pena dell'arresto o dell'ammenda non superiore alle lire centocinquanta, ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per un tempo superiore ad un mese;

2° il Pubblico Ministero presso la pretura e il procuratore del Re se trattisi di delitto, ovvero, trattandosi di contravvenzione, siasi inflitta, e, in caso di proscioglimento, si sarebbe potuto infliggere una delle pene indicate nel numero precedente.

553. — Possono appellare alla Corte di appello dalla sentenza del tribunale:

1° il condannato per delitto, eccetto che la legge stabilisca la pena della multa non superiore alle lire mille, non congiunta ad altra pena;

2° il procuratore del Re e il procuratore generale se trattisi di delitto e siasi inflitta, e, in caso di proscioglimento, si sarebbe potuto infliggere la pena indicata nel numero precedente.

554. — Il Pubblico Ministero non può appellare contro la decisione con la quale la parte lesa non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

555. — Il procuratore del Re e il procuratore generale possono appellare in qualunque modo abbiano concluso in udienza gli ufficiali del Pubblico Ministero, e nonostante il silenzio e l'acquiescenza all'esecuzione della sentenza, o l'appello dell'ufficiale del Pubblico Ministero di grado inferiore.

556. — L'accusato prosciolto può appellare contro le disposizioni della sentenza che riguardano i suoi interessi civili.

557. — La parte civile può appellare, relativamente alla sua costituzione in giudizio.

Può altresì appellare nel caso di condanna dell'accusato, contro le disposizioni della sentenza che concernono la riparazione pecuniaria stabilita nell'articolo 38 del Codice penale e i suoi interessi civili; e nel caso di proscioglimento, contro le disposizioni della sentenza con le quali sia stata condannata al risarcimento dei danni e alle spese processuali.

558. — Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la richiesta di citazione è, a pena di decadenza, presentata al presidente della Corte o del tribunale nel termine di quindici giorni dalla deduzione dei motivi, e notificata al Pubblico Ministero e alla parte contraria.

Nel resto si applicano le norme ordinarie del giudizio penale; ma la dichiarazione di appello, la presentazione dei motivi, l'istanza di citazione, la relativa notificazione, e tutti gli atti dell'appellante sono da esso eseguiti senza pregiudizio degl'interessi dell'erario dello Stato, salvo le disposizioni sul gratuito patrocinio.

Se l'appellante non comparisca nella udienza stabilita, il giudice rigetta l'appello.

559. — L'appello dalle ordinanze si produce congiuntamente all'appello dalla sentenza.

Può tuttavia essere prodotto immediatamente:

1° contro l'ordinanza con la quale la parte lesa non sia stata ammessa a costituirsi parte civile;

2° contro le ordinanze concernenti la libertà personale dell'imputato pronunziate durante gli atti preliminari al dibattimento.

L'appello prodotto contro l'ordinanza indicata nel numero 1° non sospende il giudizio quando la sospensione non sia disposta dal giudice che ha proferita l'ordinanza.

560. — L'appello del procuratore del Re da sentenza del tribunale deve, a pena di decadenza, essere notificato all'accusato dal procuratore generale entro i dieci giorni successivi alla presentazione.

Anche a pena di decadenza, questo termine è di dodici giorni per il procuratore del Re, se l'appello sia prodotto dall'ufficiale del Pubblico Ministero presso la pretura.

561. — Qualora i motivi siano presentati in termine, possono, non oltre i tre giorni prima dell'udienza, essere presentati nuovi motivi nella cancelleria del giudice che deve decidere sull'appello.

I motivi, però concernenti i casi preveduti nell'articolo 131 possono essere addotti anche in udienza.

562. — Nei casi in cui l'appello o i motivi siano presentati fuori termine, o la parte abbia rinunziato al rimedio, ovvero non siansi eseguite le notificazioni prescritte a pena di decadenza, il giudice che ha proferito la sentenza ne ordina l'esecuzione in camera di consiglio.

L'ordinanza è notificata all'appellante, che può ricorrere per cassazione.

563. — Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il presidente ordina la citazione dell'accusato e della parte civile, e, per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 148, anche dai coaccusati, sebbene non abbiano appellato.

La citazione è notificata all'accusato e alla parte civile, a pena di nullità.

Il termine per comparire non deve essere minore di cinque giorni avanti al tribunale e di dieci giorni avanti alla Corte, che decorrono dalla notificazione della citazione.

564. — Il cancelliere avverte i difensori del giorno in cui si discute l'appello.

Le cose sequestrate e gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria per tre giorni nelle cause avanti al tribunale e per cinque giorni in quelle avanti alla Corte.

Durante tali termini, che decorrono dalla notificazione dell'avvertimento, i difensori possono esaminare in cancelleria gli atti e i documenti ed estrarne copie.

Il presidente può, sull'istanza dei difensori, prorogare il termine per giusta causa.

La disposizione del primo capoverso si osserva a pena di nullità degli atti successivi.

565. — Nel dibattimento si osservano le norme ordinarie; ma non si procede all'esame dei periti e dei testimoni.

Il presidente, o un giudice da lui delegato, prima dell'interroga-

torio dell'accusato, fa la relazione della causa a pena di nullità, eccettò che trattisi di ripetizione del dibattimento.

Il presidente, d'ufficio o sulla richiesta delle parti o dei giudici, ordina al cancelliere di dare lettura di quegli atti che siano ritenuti necessari.

Nella discussione la parola spetta per primo all'appellante, e sempre in ultimo all'accusato, e al suo difensore che la domandi: la parte civile può concludere, ancorchè non abbia appellato.

566. — Qualora l'appello sia prodotto da persona che non ne aveva diritto, o contro decisione inappellabile, il giudice ordina la esecuzione della sentenza, e condanna alle spese l'accusato o la parte civile che siano incorsi nella decadenza.

La disposizione precedente si applica anche quando ricorra alcuno dei casi preveduti nell'articolo 562, e il giudice non abbia provveduto in camera di consiglio.

567. — Le parti, quando non sieno contumaci, possono fare nuove produzioni, istanze e deduzioni.

568. — Il giudice, se ritenga che gli atti non sono sufficienti per pronunziare il suo giudizio sull'appello, può di ufficio o ad istanza delle parti, ordinare la presentazione di nuovi documenti, ripetere in tutto o in parte il dibattimento, riesaminare, anche su nuove circostanze, i testimoni e i periti assunti nel primo giudizio, ed esaminare nuove prove.

569. — Il giudice, se ritenga che il magistrato siasi erroneamente dichiarato incompetente, annulla la sentenza, e gli rimette gli atti per procedere a nuovo giudizio.

In caso diverso, il giudice annulla la sentenza, e ove il fatto rientri nella propria competenza, decide in merito; altrimenti rimette la causa al magistrato competente.

Se, però, trattisi di alcuno dei casi preveduti negli articoli 542 a 544, il giudice provvede in conformità delle disposizioni medesime.

570. — Il giudice ordina la ripetizione del dibattimento se siasi incorso in nullità assolute.

Se siasi incorso in altre violazioni od omissioni di forme, il giudice può ordinare la ripetizione del dibattimento, ovvero, dichiarata la nullità, decidere in merito.

Negli altri casi, il giudice conferma o riforma la sentenza appellata.

Se risulti un fatto diverso, il giudice provvede a norma dell'art. 481.

571. — Sull'appello del condannato, o di alcuna fra le persone indicate nell'articolo 144, la sentenza non può essere riformata a danno del condannato, eccetto che siavi appello anche del Pubblico Ministero.

L'appello del Pubblico Ministero giova di diritto al condannato, che può addurre tutti i mezzi di difesa.

572. — Quando la pena sia ridotta, il giudice può esimere l'appellante da una parte delle spese di appello.

573. — Contro la sentenza in contumacia, pronunziata nel giudizio di appello, non è ammessa l'opposizione, salvo, se vi abbia luogo, il ricorso per cassazione.

Capo II.

Dell' opposizione

574. — Il condannato in contumacia della Corte d'assise a pene diverse, da quella indicata nell'art. 550 e dal tribunale o dal pretore con sentenza inappellabile, può fare opposizione contro la sentenza avanti al giudice che l'ha pronunciata.

575. — Il presidente o il pretore fissa il giorno di apertura del dibattimento con decreto, che è notificato al condannato, a pena di nullità.

Se il condannato non si presenti all'udienza, o non sia dimostrato che trovasi nell'impossibilità di comparire, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza.

Se si presenti all'udienza, la condanna si ha come non proferita, e si procede a nuovo giudizio secondo le norme ordinarie. In tal caso, la Corte di assise procede con l'intervento dei giurati.

576. — La sentenza pronunziata in contumacia non può essere riformata a danno del condannato.

577. — Chiunque faccia opposizione può essere condannato alle spese del procedimento cagionate dalla contumacia, ancorchè nel secondo giudizio non riporti condanna.

Capo III.

Del ricorso per cassazione.

578. — Può essere domandata la cassazione delle sentenze inappellabili e di quelle pronunziate in grado di appello per violazione o erronea applicazione della legge, per eccesso di potere o incompetenza per materia, ovvero per omissione o violazione di forme stabilite a pena di nullità, in cui siasi incorso nella sentenza o negli atti che l' hanno preceduta.

579. — Le sentenze che contengono motivi erronei in diritto e quelle in cui siasi erroneamente citato l'articolo di legge applicato non sono soggette ad annullamento se la parte dispositiva non contenga violazioni o falsa applicazione della legge.

Nei casi suddetti, la Corte di cassazione sostituisce i motivi legali ai motivi erronei, e cita l'articolo di legge che deve essere applicato.

580. — Salvo i casi preveduti nell'articolo 131, col ricorso per cassazione possono essere addotti soltanto i mezzi di annullamento proposti avanti al giudice di appello e non riparati.

581. — L'accusato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna, e se sia prosciolto, può ricorrere contro le disposizioni della sentenza che riguardano i suoi interessi civili.

582. — Il procuratore generale presso la Corte d'appello può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna della Corte di assise.

Può anche ricorrere per cassazione contro la sentenza di proscioglimento nei casi seguenti:

1° se siasi dichiarato che il fatto, di cui l'accusato fu ritenuto colpevole, non costituisce reato, ovvero che l'azione penale è estinta o non può essere promossa o proseguita:

2° se l'accusato sia stato assolto in base ad un verdetto incompleto, contraddittorio, o altrimenti irregolare.

Nei casi suddetti, l'escarcerazione dell'accusato rimane sospesa, se per il delitto enunciato nella sentenza o nell'atto d'accusa la legge stabilisca la pena dell'ergastolo, o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai dieci anni, e il ricorso sia prodotto immediatamente dopo la lettura della sentenza.

Fuori dei casi preveduti nei numeri precedenti, il ricorso del procuratore generale non può essere discusso che nell' interesse della legge.

583. — Il procuratore generale presso la Corte d' appello può anche ricorrere per cassazione contro la sentenza del tribunale o la sentenza della Corte.

584. — Contro la sentenza in contumacia della Corte di assise revocabile secondo la disposizione dell'articolo 550 possono ricorrere per cassazione soltanto il Pubblico Ministero e la parte civile.

585. — Il procuratore del Re può ricorrere per cassazione contro la sentenza del pretore e la sentenza del tribunale.

586. — Il Pubblico Ministero non può ricorrere per cassazione contro la decisione con la quale la parte lesa non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

587. — La parte civile può ricorrere per cassazione relativamente alla sua costituzione in giudizio.

Può altresì ricorrere, nel caso di condanna dell'accusato, contro le disposizioni della sentenza che concernono la riparazione stabilita nell'articolo 38 del Codice penale e i suoi interessi civili, e, nel caso

di proscioglimento dell'accusato, contro le disposizioni della sentenza con le quali sia stata condannata al risarcimento dei danni e alle spese processuali.

588. — Il ricorso dalle ordinanze si produce congiuntamente al ricorso dalla sentenza.

Può tuttavia essere prodotto immediatamente:

1° contro l'ordinanza con la quale la parte lesa non sia stata ammessa a costituirsi parte civile;

2° contro le ordinanze concernenti la libertà personale dello imputato pronunziate durante gli atti preliminari al dibattimento.

Il ricorso prodotto contro l'ordinanza indicata nel numero 1° non sospende il giudizio quando la sospensione non sia disposta dal giudice che ha proferita l'ordinanza.

589. — Nella dichiarazione di ricorso deve, a pena di decadenza, indicarsi la sentenza contro la quale il ricorso è diretto, e, ove si intenda chiedere l'annullamento di precedenti ordinanze, queste pure debbono essere indicate, salvo i casi preveduti nell'articolo 131.

Se nella dichiarazione non siansi indicati i motivi, il ricorrente deve presentarli non oltre i dieci giorni successivi, a pena di decadenza.

Ove i motivi siano stati presentati nei termini possono esserne aggiunti altri non oltre i tre giorni prima della discussione del ricorso. I motivi concernenti i casi preveduti nell'articolo 131 possono essere addotti anche in udienza.

I motivi sono, a pena di decadenza, sottoscritti da un avvocato esercente presso la Corte di cassazione.

590. — Chiunque domanda la cassazione limitatamente agl'interessi civili deve, non oltre i quindici giorni successivi, a pena di decadenza, unire agli atti copia autentica della sentenza di chi chiede l'annullamento e notificare al Pubblico Ministero e all'altra parte copia della dichiarazione del ricorso e dei relativi motivi.

Il giudizio ha luogo avanti alla sezione penale secondo le norme ordinarie; ma la copia autentica della sentenza, la dichiarazione di ricorso, la presentazione dei motivi, la relativa notificazione, e tutti gli altri atti del ricorrente debbono essere eseguiti senza pregiudizio degli interessi dell'erario della Stato, salvo le disposizioni sul gratuito patrocinio.

591. — Ad eccezioni del Pubblico Ministero, chiunque ricorre per cassazione è tenuto, se il ricorso sia rigettato, al pagamento di una multa all'erario di lire centocinquanta, se trattasi di causa di Corte di appello, di lire sessantacinque, se di causa di tribunale, e di lire trentasette e centesimi cinquanta, se di causa di pretore.

Tale multa non è mai convertibile in pena restrittiva della libertà personale.

592. — Nel caso in cui la domanda e i motivi non siansi presentati nei termini, o non siansi eseguite le notificazioni prescritte a pena di decadenza, ovvero siasi rinunziato al ricorso, il giudice che ha proferita la sentenza impugnata ne ordina l'esecuzione in camera di consiglio.

L'ordinanza suddetta è notificata al ricorrente, che può ricorrere per cassazione.

593. — Fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, gli atti sono rimessi alla Corte di cassazione.

594. — I condannati possono anche rimettere direttamente alla cancelleria della Corte di cassazione allegazioni scritte e le copie notificate delle sentenze e delle domande di cassazione.

La disposizione precedente non si applica alla parte civile.

595. — La scelta di un avvocato presso la Corte di cassazione, se la domanda sia fatta dal condannato o dalla parte civile, ha luogo o nell'atto della dichiarazione, ovvero nei dieci giorni successivi.

Se la domanda sia fatta contro il condannato, la scelta ha luogo o nell'atto della notificazione della domanda, ovvero con dichiarazione nella cancelleria del giudice che ha proferita la sentenza impugnata, o nella cancelleria della Corte di cassazione, non oltre i cinque giorni dalla medesima.

596. — Qualora il condannato non abbia scelto un difensore, il presidente lo nomina d'ufficio.

Il presidente nomina altresì un difensore alla parte che ricorre esclusivamente nell'interesse civile, se ne faccia domanda e presenti i documenti richiesti per l'ammissione al gratuito patrocinio.

I difensori rappresentano le parti in tutti gli atti che occorrono avanti alla Corte, e, per tali atti, il domicilio delle parti s'intende eletto presso i rispettivi difensori.

597. — Nel caso in cui il ricorso concerne soltanto gl'interessi civili, se la parte contro la quale la cassazione è domandata non abbia fatta la scelta di un avvocato nei modi e nei termini stabiliti nell'articolo 595, o non abbia avuto luogo la nomina di ufficio, viene giudicata in contumacia, e non le compete opposizione.

598. — Il cancelliere avverte i difensori dell'arrivo degli atti in cancelleria

I difensori, durante il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avvertimento, che può essere prorogato dal presidente per giusta caus , possono esaminare in cancelleria gli atti e i documenti, e presentare nuovi documenti.

599. — Trascorso il termine suddetto, il cancelliere comunica gli atti al Pubblico Ministero, che li esamina, e li restituisce alla cancelleria.

600. — Il cancelliere, avverte i difensori del giorno in cui si discute il ricorso.

601. — Le udienze della Corte di cassazione sono pubbliche.

Le parti vi compariscono per mezzo dei rispettivi difensori, che possono altresì limitarsi a presentare allegazioni scritte.

La Corte decide dopo la relazione del presidente, o di un consigliere da lui delegato, e dopo le arringhe dei difensori, se siano presenti, e delle conclusioni del Pubblico Ministero.

Il difensore della parte civile ha sempre primo la parola: il Pubblico Ministero dà in ultimo le conclusioni.

La sentenza motivata, è pronunziata in pubblica udienza.

602. — La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile se sia stato prodotto da persona che non vi aveva diritto, o da decisione contro la quale non è ammesso il rimedio.

La presente disposizione si applica anche quando ricorra alcuno dei casi preveduti nell'articolo 592 e il giudice che ha pronunziato la sentenza non abbia provveduto in camera di consiglio.

603. — La Corte di cassazione, se non rigetti il ricorso, annulla la sentenza senza rinvio:

1° se ritenga che il fatto non costituisce reato, o ha cessato di essere punibile, ovvero che l'azione penale è estinta;

2° se la causa non era di competenza dell'Autorità giudiziaria, o se la sentenza contenga disposizioni che eccedono i poteri della Autorità stessa;

3° se siavi contraddizione di giudicati concernenti la stessa parte e il medesimo oggetto; nel qual caso, la Corte di cassazione annulla la seconda sentenza, e ordina la esecuzione della prima;

4° se sia stata revocata in grado di appello una sentenza inappellabile; nel qual caso, la Corte di cassazione ordina l'esecuzione della sentenza contro la quale si era illegalmente appellato.

604. — Nel caso preveduto nel numero 1° dell'articolo precedente, se siavi parte civile in causa, la Corte di cassazione rinvia la causa al giudice civile per gl'interessi civili.

La precedente disposizione si applica anche nel caso in cui siano annullati soltanto i capi della sentenza concernente gl'interessi civili.

605. — La Corte di cassazione, se annulli la sentenza per incompetenza, rinvia la causa al giudice competente, che designa.

La decisione della Corte di cassazione costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza.

606. — La Corte di cassazione, se annulli una sentenza della Corte d'appello, del tribunale o del pretore, rinvia la causa ad una delle Corti di appello più vicina, o ad un tribunale o pretore compreso nella stessa giurisdizione del magistrato che ha pronunziata la sentenza, per procedersi a nuovo giudizio.

Se la Corte o il tribunale che proferì la sentenza annullata abbia più sezioni, la Corte di cassazione rinvia la causa ad altra sezione della stessa Corte o tribunale, della quale non possono, a pena di nullità, far parte i giudici che pronunziarono la sentenza annullata.

607. — La Corte di cassazione, se annulli una sentenza della Corte d'assise rinvia la causa ad una delle Corti di assise dello stesso distretto, e, in mancanza ad un'altra fra le più vicine.

Se la sentenza sia annullata per essersi erroneamente dichiarato che il fatto, di cui l'accusato fu ritenuto colpevole, non costituisce reato o ha cessato di essere punibile, o perchè l'azione penale è estinta, ovvero per essersi inflitta una pena diversa da quella stabilita dalla legge per il reato, la Corte d'assise, senza intervento di giurati, pronunzia la sentenza in base al verdetto già proferito dopo avere sentito il Pubblico Ministero, l'accusato, la parte civile e i rispettivi difensori.

Se la sentenza sia annullata per altro motivo, si procede a nuovo giudizio.

608. — La sentenza non può dal giudice, cui è rinviata la causa, essere riformata a danno del condannato ove non siavi ricorso del Pubblico Ministero.

Il ricorso del Pubblico Ministero giova di diritto al condannato, che può addurre tutti i mezzi di difesa.

609. — Quando la sentenza si componga di più capi e la nullità si riferisca soltanto ad alcuni di essi, s'intendono questi soli annullati: gli altri capi rimangono fermi, eccetto che siano dipendenti dal capo annullato.

Se trattisi di condannati per lo stesso reato, le nullità dichiarate rispetto ad uno dei condannati giovano di diritto agli altri, eccetto che il motivo di annullamento concerna esclusivamente alcuno di essi.

610. — Quando, dopo l'annullamento di una prima sentenza, la seconda, pronunziata dall'Autorità alla quale fu rinviata la causa fra le stesse parti, che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi addotti contro la prima, la Corte di cassazione decide a sezioni unite.

Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per i quali fu annullata la prima, l'Autorità giudiziaria, alla quale è rinviata la causa, si uniformerà alla sentenza della Corte di cassazione sul punto di diritto da essa deciso, senza che per il medesimo competa altro ricorso.

611. — Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può in ogni tempo ricorrere nell'interesse della legge contro le sentenze divenute irrevocabili, sia per non essersi prodotto ricorso, sia per esservisi rinunziato, sia per essersi dichiarato il ricorso inammissibile.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può anche in ogni tempo ricorrere nell'interesse della legge contro le sentenze del Tribunale supremo di guerra e marina. In tal caso, la Corte decide a sezioni unite.

La Corte di cassazione, se trovi fondato il ricorso, annulla la sentenza nell'interesse della legge.

612. — Quando sia annullata nell'interesse della legge una sentenza perchè il fatto non costituisce reato, o ha cessato di essere punibile, non ha luogo alcun rinvio, e la decisione della Corte di cassazione deve essere immediatamente eseguita.

Se la sentenza sia annullata per violazione di forme stabilite a pena di nullità, ovvero per essersi inflitta una pena superiore a quella stabilita dalla legge per il reato, la decisione della Corte di cassazione è fra venti giorni notificata al condannato a cura del procuratore generale, con l'avvertimento del diritto che gli accordano le seguenti disposizioni:

1° nel caso di annullamento per violazione di forme stabilite a pena di nullità, il condannato può scegliere fra lo sperimento di un nuovo giudizio e l'esecuzione del primo, benchè annullato;

2° nel caso di annullamento per essersi inflitta una pena superiore a quella stabilita dalla legge per il reato, il condannato ha il diritto ad un nuovo giudizio limitatamente all'applicazione della pena, ferma rimanendo la dichiarazione di colpabilità.

Se la sentenza sia annullata per essersi inflitta una pena minore di quella stabilita dalla legge per il reato, l'annullamento non pregiudica al condannato.

613. — Il condannato ha diritto di far pervenire direttamente alla Corte di cassazione la sua dichiarazione entro due mesi dalla notificazione della sentenza di annullamento.

Se la dichiarazione contenga la domanda di un nuovo giudizio, la Corte di cassazione designa il giudice che deve procedervi.

614. — Le sentenze della Corte di cassazione possono in ogni tempo essere impugnate avanti alle sezioni unite dal procuratore generale presso la stessa Corte nei casi in cui siavi contraddizione manifesta fra i motivi sui quali la sentenza è fondata e il dispositivo, ovvero fra due disposizioni di una medesima sentenza.

CAPO IV.

Della revisione.

615. — La revisione di una condanna per delitto, divenuta irrevocabile, anche in ciò che concerne un titolo di reato minore e l'insussistenza delle circostanze aggravanti, è in ogni tempo ammessa a favore del condannato nei casi seguenti:

1° se la condanna non possa conciliarsi con altro giudicato, o anche con la sentenza contumaciale revocabile secondo la disposizione dell'articolo 550;

2° se, dopo la condanna, si pronunzii sentenza irrevocabile, per la quale sia dimostrato che la condanna fu effetto di falsità in giudizio o di corruzione di giudice;

3° se, dopo la condanna, si rinvenga un oggetto o un documento, o sopravvenga o si scopra un fatto per i quali sia evidente l'insussistenza del fatto materiale costitutivo del reato;

4° se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprano nuovi fatti o nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati dal giudice, rendano evidente l'errore del giudicato.

616. — Possono domandare la revisione:

1° il condannato, o un suo prossimo congiunto, ovvero la persona che abbia sul condannato l'autorità tutoria, e, se il condannato sia morto, i suoi eredi;

2° il procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto fu pronunziata la condanna e il procuratore generale presso la Corte di cassazione, di ufficio o sulla richiesta del ministro della giustizia. In tal caso, la parte interessata può unire la sua istanza a quella del Pubblico Ministero.

617. — L'istanza di revisione si presenta alla Corte di cassazione, che procede secondo le norme contenute nel capo III di questo titolo.

618. — Qualora la Corte di cassazione ritenga che le sentenze non possono conciliarsi o che debba farsi luogo alla revisione per altro motivo, annulla la sentenza o le sentenze di condanna, e rinvia la causa o le cause ad altra fra le più vicine autorità giudiziarie uguale in grado a quella che pronunziò la sentenza annullata.

Nel caso preveduto nel numero 3 dell'art. 615, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio.

619. — La Corte di cassazione, prima di provvedere nei modi stabiliti nell'articolo precedente, può assumere o far assumere da uno dei suoi componenti gli atti che ritenga necessari.

620. — Quando sia annullata la sentenza e la causa sia rinviata

ad altra autorità giugiziaria, i testimoni, i periti e gl' interpreti condannati per falsità commessa nel primo giudizio non sono esaminati nel secondo.

621. — Qualora non possano conciliarsi sentenze di autorità giudiziarie ordinarie e speciali, la Corte di cassazione rinvia la causa all'autorità giudiziaria ordinaria.

Se la contraddizione esista fra sentenze contumaciali revocabili a norma della disposizione dell'articolo 550 o sentenze in contraddittorio, si procede al giudizio secondo le norme ordinarie, nonostante la contumacia.

622. — La revisione è ammessa a norma delle disposizioni degli articoli precedenti ancorchè l'azione penale o la condanna sia estinta, ovvero sia cessata l'esecuzione della condanna.

Se il condannato sia morto, la Corte di cassazione nomina un curatore, che ne esercita tutti i diritti, e il giudice, quando vi abbia luogo, ne riabilita la memoria, dichiarandone l'innocenza.

È curatore di diritto il prossimo congiunto che abbia fatta l'istanza.

623. — Nel caso in cui la Corte di cassazione ordina la revisione, l'esecuzione della prima sentenza rimane sospesa sino a quando la sentenza che si pronuncia nel nuovo giudizio sia divenuta irrevocabile.

Se il condannato abbia cominciato a scontare la pena restrittiva della libertà personale, si considera in istato di custodia preventiva.

La Corte di cassazione, quando ordina la revisione, può, di ufficio o sull'istanza della parte, disporre l'escarcerazione provvisoria del condannato.

624. — La persona prosciolta nel secondo giudizio ha diritto alla restituzione delle somme pagate per le pene pecuniarie, le spese del procedimento e il risarcimento dei danni, salvo ogni altra azione che le competa per legge.

625. — Nel caso preveduto nell'articolo precedente, chiunque abbia scontato una pena restrittiva della libertà personale per oltre tre anni e si trovi in condizioni economiche bisognevoli di soccorso, può chiedere a carico dello Stato una riparazione pecuniaria dei danni patrimoniali direttamente cagionati dalla carcerazione.

La domanda non è ammessa:

1º tre mesi dopo che la sentenza di proscioglimento sia da lui conosciuta;

2º se il condannato abbia riportato altre condanne alla reclusione;

3º se il condannato abbia per dolo o colpa grave dato causa all'errore del giudice;

4º se la sentenza di proscioglimento non ne riconosca l'innocenza.

626. — Quando la persona prosciolta sia morta, la procedura per la riparazione può essere promossa o proseguita dal coniuge, o dai discendenti, ovvero dagli ascendenti, se trovinsi in condizioni economiche bisognevoli di soccorso.

627. — Sulla domanda di riparazione provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero e la parte istante, il giudice che ha pronunziata la sentenza di proscioglimento.

Contro il provvedimento del giudice è ammesso soltanto il ricorso per cassazione.

628. — Quando l'istanza non sia stata fatta dal procuratore generale, le spese del giudizio di revisione sino all'annullamento della sentenza sono anticipate da colui che l'ha domandata.

Sono dispensati dall'obbligo di anticipare le spese coloro che sono ammessi dalla Corte di cassazione al gratuito patrocinio.

629. — Ad eccezione del procuratore generale, chiunque, avendo domandata la revisione, sia rimasto soccombente, è condannato alle spese del procedimento, e può essere condannato altresì al pagamento di una multa all'erario da lire trecento a tremila.

Tale multa non è mai convertibile in pena restrittiva della libertà personale.

630. — La sentenza con la quale la persona precedentemente condannata è dichiarata non colpevole, viene stampata per estratto e affissa nel comune in cui è stata pronunziata e in quello dove il condannato aveva l'ultima residenza.

LIBRO QUARTO

Dell'esecuzione

TITOLO I.

Disposizioni generali

631. Gli atti delle Autorità giudiziarie penali sono esecutivi in tutto il territorio del Regno.

632. — Le condanne penali si eseguono non oltre gli otto giorni da quello in cui sono divenute irrevocabili.

633. — L'esecuzione è promossa dal pretore per le condanne da esso proferite, dal procuratore del Re per le condanne pronunziate dal tribunale, e dal procuratore generale presso la Corte d'appello per le condanne proferite dalle Corti.

TITOLO II.

Dell'esecuzione penale

CAPO I.

Dell'esecuzione delle condanne penali.

634. — Nel caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale, l'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza spedisce agli agenti della forza pubblica l'ordine di cattura del condannato, che contiene l'enunciazione delle generalità del condannato e l'indicazione della sentenza di condanna e della durata della pena.

635. — Le condanne alle pene pecuniarie si eseguono nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

L'insolvibilità del condannato si prova coi certificati rilasciati dal sindaco e dall'agente delle imposte.

636. — La condanna in contumacia all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pronunziata dalla Corte d'assise con sentenza revocabile a norma della disposizione dell'art. 550 produce effetto dopo tre mesi dalla notificazione della sentenza.

Se il condannato si presenti o sia arrestato dopo il termine suddetto, rientra per l'avvenire nell'esercizio dei suoi diritti; ma rimangono fermi gli effetti della condanna per il tempo decorso dalla scadenza del termine sino alla presentazione in giudizio.

Se il condannato contro cui non siasi emesso mandato di cattura, dopo essersi presentato, non comparisca nell'udienza stabilita per il secondo giudizio, la Corte di assise, senza intervento di giurati, ordina l'esecuzione della condanna in contumacia con sentenza contro la quale è ammesso soltanto il ricorso per cassazione.

637. — La condanna in contumacia pronunziata dalla Corte di assise con sentenza revocabile a norma della disposizione dell'articolo 550, che importi l'interdizione legale del condannato, produce effetto dopo cinque anni dalla pronunzia della sentenza. Durante i cinque anni, i beni del condannato sono amministrati e le sue ragioni sono promosse come per gli assenti presunti.

Se il condannato si presenti o sia arrestato dopo il termine suddetto, si applica il primo capoverso dell'articolo precedente.

638. — Sull'applicazione delle norme del Codice penale concernenti il concorso di pene, quando le condanne siano divenute irrevocabili, decide il giudice che ha pronunziate le condanne.

Se più Autorità giudiziarie abbiano proceduto a distinti giudizi per reati commessi dallo stesso accusato e tutte le condanne siano di-

venute irrevocabili, decide la Corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata l'ultima condanna.

639. — Gli ascendenti legittimi, il genitore naturale, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata, e il padre o la madre adottivi, possono rimettere metà della pena restrittiva della libertà personale non superiore ai cinque anni e la pena pecuniaria inflitta ai loro discendenti o agli affini in linea retta, o al figlio naturale o adottivo, per reati commessi in loro offesa, ancorchè si proceda di ufficio.

La disposizione precedente si applica anche al coniuge per gli stessi reati commessi in sua offesa dall'altro coniuge, ancorchè il matrimonio siasi contratto dopo la condanna, salvo quanto è disposto nell'art. 358 del Codice penale.

Se la remissione della pena sia fatta dopo la condanna, la dichiarazione si riceve nella cancelleria del giudice che ha pronunziata la sentenza.

640. — Il condannato sottoposto alla vigilanza speciale deve dichiarare all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui ha finito di scontare la pena, o di quello in cui è stato autorizzato a recarsi, in qual luogo intenda stabilire la propria residenza.

641. — Quando trattasi di far cessare o limitare, tanto nella durata quanto negli effetti, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, provvede in camera di consiglio il giudice che ha pronunziata la condanna.

642. — Nel caso di condanna alla pena del confino, l'autorità competente per l'esecuzione della sentenza fa notificare al condannato un decreto, col quale gl'ingiunge di recarsi, entro un termine non maggiore di quindici giorni, nel comune indicato nella sentenza, e di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo, sotto comminatoria di essere arrestato e di esservi tradotto con la pubblica forza.

643. — Nel caso d'inosservanza delle disposizioni sulla pena del confino, l'Autorità di pubblica sicurezza procede all'arresto del condannato, e ne fa rapporto al giudice che ha profferita la sentenza.

Il giudice, sentito il condannato, ove sia arrestato, nelle sue discolpe, procede se vi abbia luogo, alla commutazione della pena.

644. — Qualora sorga dubbio intorno alla identità personale di un condannato, o di un evaso, il pretore, o il giudice istruttore del luogo dell'arresto, lo interroga, e assume le prove per accertare la identità della persona, e, se riconosca che la persona arrestata non sia il condannato o l'evaso, ne ordina l'escarcerazione; altrimenti si procede all'accertamento dell'identità personale avanti al giudice competente per gli incidenti di esecuzione.

Capo II.

Delle forme sostitutive e complementari di esecuzione.

645. — Quando, nei casi preveduti negli ultimi capoversi degli articoli 19 e 24 del Codice penale, l'autorità competente per l'esecuzione della sentenza riconosca la possibilità di sostituire alla detenzione o all'arresto la prestazione d'opera, ne avverte il condannato.

646. — L'autorità competente per l'esecuzione della sentenza, anche quando il giudice abbia ordinato che l'arresto sia scontato in una casa di lavoro, determina la durata del lavoro, fissa sul salario giornaliero la quota da concedere al condannato per il suo sostentamento, e indica il giorno, l'ora e il luogo in cui il condannato deve presentarsi per prestare l'opera.

647. — Qualora il condannato non si presenti per prestare l'opera, o interrompa il lavoro, e non sia dimostrato un legittimo impedimento, colui che è preposto al lavoro ne avverte l'autorità giudiziaria che dispone la prestazione di opera.

L'autorità suddetta ordina che la pena, o il rimanente di essa, sia scontata nei modi ordinari.

648. — Nel caso preveduto nel capoverso dell'art. 21 del Codice penale, il giudice indica nella sentenza l'abitazione nella quale la pena deve essere scontata.

L'abitazione indicata nella sentenza può, per giusti motivi, essere mutata dal giudice ad istanza del condannato, sentito il Pubblico Ministero.

Una copia della sentenza è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale ha l'obbligo d'invigilare ed accertarsi che il condannato non esca dalla propria abitazione, e, in caso di trasgressione, ne redige verbale, che trasmette al pretore del luogo in cui la trasgressione è stata commessa.

Il pretore, sentito il condannato, prescrive, con provvedimento motivato, che il trasgressore sconti la pena nei modi ordinari.

649. — Quando il giudice abbia dichiarato che alla pena da lui pronunziata è sostituita una riprensione giudiziale, il presidente della Corte o del tribunale o il pretore che ha pronunziata la condanna, entro i tre giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, fissa, con decreto che è notificato al condannato, l'udienza pubblica, nella quale il condannato deve presentarsi per ricevere la riprensione.

In tal caso, l'obbligazione di pagare una determinata somma a titolo di ammenda si assume, con atto seguito contemporaneamente al verbale di riprensione, avanti al giudice che la pronunzia. Il giudice decide sulla idoneità dei fideiussori.

Se il condannato non si assoggetti all'obbligo, o non presenti fideiussori idonei, il giudice medesimo lo dichiara incorso nella pena alla quale la riprensione è stata sostituita.

Se il condannato non si presenti all'udienza, può, con atto ricevuto in cancelleria, esporre i motivi che gli hanno impedito di presentarsi, e il giudice può revocare l'ordinanza che lo abbia dichiarato incorso nella pena alla quale la riprensione era stata sostituita.

Il termine per domandare la revoca è di tre giorni che decorrono dalla notificazione dell'ordinanza.

Capo III.

Della sospensione della esecuzione.

650. — L'esecuzione di una sentenza di condanna può essere sospesa soltanto nei casi seguenti:

1° quando sia presentata domanda di grazia;

2° quando trattandosi di pena restrittiva della libertà personale, il condannato si trovi in istato d'infermità di mente nei sensi dell'art. 46 del Codice penale, ovvero, essendo altrimenti infermo, l'esecuzione ne esporrebbe a grave pericolo la vita o la salute;

3° quando, per le condizioni economiche della famiglia, questa, in conseguenza della esecuzione, sarebbe esposta a grave pregiudizio.

La sospensione, nel caso preveduto nel numero 3, non può mai durare più di sei mesi.

Nel caso suddetto, una condanna che non superi trenta mesi, o che sia soltanto pecuniaria, può essere fatta scontare a periodi o a rate.

La sospensione, nel caso preveduto nel numero 1, è ordinata dal ministro della giustizia, e, nei casi preveduti nei numeri 2 e 3, disposta dal giudice che ha pronunziata la sentenza di condanna.

651. — Qualora, nel caso di sospensione dell'esecuzione della condanna a norma delle disposizioni degli articoli 488 e 489, il condannato, entro i termini stabiliti non abbia commesso un delitto, e abbia dimostrato di avere adempiuto alle altre condizioni apposte dalla sentenza, la condanna si ha come non avvenuta.

In caso diverso, la sospensione dell'esecuzione della condanna s'intende revocata, e la pena è scontata secondo le norme degli articoli 68 e seguenti del Codice penale.

La sospensione dell'esecuzione di condanna s'intende altresì revocata se l'imputato, durante i termini suddetti sia condannato alla reclusione per delitto commesso prima della condanna, la cui esecuzione erasi dichiarata sospesa.

La revoca è pronunziata con le forme stabilite nel titolo I e nel capo I del titolo II del libro III.

652. — La sospensione dell'esecuzione della condanna non si estende alle sanzioni diverse da quelle indicate negli articoli 350 e 488 e applicate nella sentenza, o nel decreto, nè agli effetti penali e civili dei medesimi.

Gli effetti penali cessano quando, giusta la prima parte dell'articolo precedente, la condanna si abbia come non avvenuta.

653. — La liberazione condizionale è concessa con decreto del ministro della giustizia.

L'istanza per ottenerla si presenta dal condannato al direttore dello stabilimento in cui sconta la pena, che la spedisce al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna, con le sue osservazioni sulla condotta e sul ravvedimento del condannato e con quelle del Consiglio di sorveglianza.

Il procuratore generale, assunte le opportune informazioni, provoca con le sue conclusioni il parere della sezione d'accusa, che, insieme all'istanza e ai documenti, spedisce al ministro della giustizia.

Il condannato ammesso alla liberazione condizionale è soggetto a quelle disposizioni stabilite per i sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza che sono determinate nel decreto di ammissione.

654. — La liberazione condizionale, nei casi indicati nell'articolo 17 del Codice penale, è revocata con decreto del ministro della giustizia.

La proposta di revocazione è fatta dall'Autorità di pubblica sicurezza al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto fu pronunziata la condanna. Il procuratore generale, dopo avere provocato, con le sue conclusioni, il parere della sezione d'accusa, spedisce la proposta e gli atti al ministro della giustizia.

Se la proposta sia fatta per inadempimento delle condizioni imposte, il procuratore generale, prima di dare le conclusioni, deve sentire il condannato, e la liberazione condizionale non può essere revocata se la sezione d'accusa non abbia dato parere conforme.

L'Autorità di pubblica sicurezza, contemporaneamente alla proposta di revocazione può procedere all'arresto del liberato. Se la sezione d'accusa dia parere contrario alla proposta, il procuratore generale ordina che l'arrestato sia posto in libertà.

CAPO IV.

Dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

655. — L'amnistia e l'indulto si concedono con decreto Reale su proposta del ministro della giustizia, sentito il Consiglio dei ministri.

656. — Nel decreto di amnistia e d'indulto possono imporsi condizioni od obblighi. In tal caso, colui che intende goderne deve chiedere la declaratoria al giudice competente, dimostrando di avere, entro il termine stabilito nel decreto, adempiuto le condizioni e gli obblighi imposti.

657. — Ove l'amnistia non sia stata applicata durante il procedimento o il giudizio, la competenza ad emettere la declaratoria spetta al giudice che ha pronunziata la sentenza.

L'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza, immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di amnistia, ordina l'escarcerazione provvisoria dei detenuti che debbono essere posti in libertà, salvo a promuovere la declaratoria del giudice competente.

658. — Le norme contenute nell'articolo precedente si applicano a ch all'indulto.

659. — La domanda di grazia si presenta al ministro della giustizia, e deve essere firmata dal condannato, o da un suo prossimo congiunto, o dalla persona che abbia sul condannato l'autorità tutoria, ovvero da un avvocato o procuratore esercente.

Sono pure presentate al ministro della giustizia le proposte di grazia deliberate dai Consigli di disciplina degli stabilimenti carcerari.

660. — Il Pubblico Ministero cura l'esecuzione del decreto di grazia, e provvede affinchè il cancelliere del giudice che ha pronunziata la condanna faccia nella sentenza annotazione del decreto.

CAPO V.

Dell'esecuzione e della revocazione di altri provvedimenti.

661. — Quando il condannato sia in istato d'interdizione legale o privato della patria podestà, il Pubblico Ministero al quale spetta l'esecuzione della condanna provoca, entro i due mesi dalla pronunzia della sentenza, i provvedimenti di tutela e di cura che siano necessarii.

662. — Il provvedimento col quale si ordina che la pena restrittiva della libertà personale sia scontata in una casa di custodia spetta al presidente del tribunale nel cui circondario fu pronunziata la condanna.

Il presidente provvede sulla proposta del Consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento in cui il condannato si trova, previe le conclusioni del Pubblico Ministero.

663. — Quando il giudice abbia ordinato il ricovero provvisorio in uno stabilimento del sordomuto che ha compiuto i ventiquattro anni assolto per mancanza di discernimento, la competenza a provvedere al ricovero definitivo o ad ordinare la liberazione dell'imputato spetta al presidente del tribunale nel cui circondario fu pronunziata la sentenza.

Il presidente provvede, previe le opportune informazioni e la conclusioni del Pubblico Ministero, e può sempre ordinare la consegna dell'imputato a colui che consenta di assumerne la custodia, e offra sufficienti garanzie.

664. — Quando sia ordinato il ricovero dell'imputato in un istituto di educazione e di correzione, la competenza a revocare il provvedimento, sull'istanza delle parti o di ufficio, spetta al giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, e, se la sentenza sia divenuta irrevocabile, spetta al presidente del tribunale nel cui circondario fu dato il provvedimento,

665. — Nel caso in cui il giudice abbia ordinata la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza di un accusato assolto per infermità di mente, il presidente del tribunale nel cui circondario fu emessa la decisione, sull'istanza del Pubblico Ministero e dopo avere assunto le opportune informazioni, ordina il ricovero definitivo in un manicomio o la liberazione dell'accusato.

Se cessino le ragioni che determinarono il ricovero definitivo, il presidente, sulla istanza delle parti o di ufficio, revoca il provvedimento.

Il presidente può sempre ordinare la consegna dell'accusato a colui che consenta di assumerne la cura e la custodia, e offra sufficienti garanzie.

TITOLO III.

Dell'esecuzione civile.

CAPO I.

Dell'esecuzione delle condanne civili.

666. — Nei reati per i quali si procede di ufficio, le spese del procedimento e del giudizio sono anticipate dall'erario.

Se siavi parte civile in causa, essa deve anticipare le spese che si fanno a sua istanza e nel solo suo interesse civile.

Nei reati per i quali si procede a querela di parte, le spese per gli atti da farsi ad istanza della parte civile sono da essa anticipate.

Sono comprese fra le spese quelle sostenute dalla parte civile.

L'erario e la parte civile hanno diritto di ripetere le suddette spese dai condannati e dalle persone civilmente responsabili dei reati.

667. — Le spese di esecuzione delle condanne a pene restrittive della libertà personale sono sostenute dall'erario senza diritto a ripeterle.

668. — Le condanne alle restituzioni e al risarcimento dei danni pronunziate in contumacia con sentenza revocabile a norma della disposizione dell'articolo 550, possono essere eseguite provvisoriamente dopo sei mesi dalla notificazione della sentenza.

Il giudice, con la sentenza di condanna, può assoggettare la parte lesa a malleveria o cauzione per il caso in cui l'accusato nel nuovo giudizio non riporti le condanne suddette, ovvero i danni siano liquidati in una somma minore.

La malleveria o la cauzione cessa di avere effetto trascorsi cinque anni dalla pronunzia della sentenza in contumacia, eccetto che il contumace sia arrestato o si presenti entro il termine suddetto. In tal caso, con la nuova sentenza si decide anche sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni.

669. — Qualora la parte civile intervenga nel nuovo giudizio, il giudice, sull'istanza dell'accusato, ordina la restituzione delle somme esatte provvisoriamente e che non sono più dovute per effetto della nuova sentenza, ovvero rettificata la liquidazione eseguita nel giudizio in contumacia.

In ogni altro caso, il giudizio per la restituzione o per la rettificazione della liquidazione si promuove avanti al giudice civile.

670. — Quando il giudice ordini la pubblicazione della sentenza in un determinato giornale, il gerente responsabile, deve procedervi, a spese del richiedente, entro due giorni dalla intimazione, salvo quanto è disposto nell'articolo 49 dell'editto sulla stampa.

La pubblicazione può farsi, in ogni caso, anche in foglio supplementare, da allegarsi a ciascun esemplare del giornale; e, se sia richiesto, deve eseguirsi in unico contesto.

Le contestazioni circa la liquidazione delle spese di pubblicazione, sorte fra la parte richiedente e il gerente, o fra la parte richiedente e il condannato al rimborso delle spese, sono decise dal presidente del tribunale del luogo in cui avvenne la pubblicazione, sentite le parti se compariscano.

Il provvedimento ha forza di titolo esecutivo.

CAPO II.

Delle garanzie per l'esecuzione delle condanne civili.

671. — L'ipoteca legale, stabilita nell'articolo 1969 del Codice civile, si estende anche alle pene pecuniarie e alla riparazione preveduta nell'articolo 38 del Codice penale.

672. — L'ipoteca legale può essere iscritta, sulla richiesta del Pubblico Ministero, anche dopo essersi emesso un mandato o dopo che, eseguito l'arresto dell'imputato in flagranza, non ne sia stata ordinata l'escarcerazione, o dopo che siasi pronunziata sentenza di invio a giudizio.

Se si proceda con citazione diretta, la ipoteca legale non può essere iscritta che previa autorizzazione del giudice avanti al quale pende il giudizio.

673. — Nei casi preveduti nell'articolo precedente, se il Pubblico Ministero, non l'abbia fatta iscrivere, l'ipoteca legale può essere iscritta su richiesta della parte lesa, previa autorizzazione rispettivamente del giudice istruttore, della sezione d'accusa, o del giudice avanti al quale pende il giudizio.

674. — Il Pubblico Ministero deve chiedere l'iscrizione dell'ipoteca legale se la parte lesa sia assente, povera, minorenne, o incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa.

675. — Il Pubblico Ministero e la parte lesa, se siavi fondata ragione di temere la perdita delle garanzie, possono domandare al giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, ovvero al giudice che ha pronunziata la sentenza, il sequestro dei beni mobili dell'imputato a garanzia delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale.

676. — Contro l'iscrizione dell'ipoteca o il sequestro può farsi ricorso, con atto ricevuto in cancelleria, da chiunque vi abbia interesse.

Sul ricorso provvede il tribunale penale in camera di consiglio, che può anche ordinare la cancellazione dell'ipoteca o la revoca del sequestro, assoggettando, se occorra, il debitore a malleveria o cauzione.

677. — Qualora sorgano dubbi concernenti la proprietà, il giudice, se trovi che abbiano qualche apparenza di fondamento, può rinviare la risoluzione della controversia al magistrato civile.

678. — Cessano gli effetti dell'ipoteca e del sequestro con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, l'ipoteca è immediatamente cancellata e il sequestro è revocato a cura del Pubblico Ministero, o, della parte che aveva chiesto o ottenuto il provvedimento, ovvero dell'imputato prosciolto.

Le iscrizioni, le riduzioni e le cancellazioni delle ipoteche iscritte a cura del Pubblico Ministero sono fatte senza pagamento di diritto, salvo ogni azione contro il condannato, ovvero, in caso di proscioglimento, contro la parte lesa a cui richiesta l'ipoteca erasi costituita.

679. — Qualora il condannato abbia ottenuta l'escarcerazione o la libertà provvisoria con cauzione o malleveria e le somme siano devolute all'erario dello Stato, in caso di insolvibilità, si pagano sulle somme medesime nell'ordine seguente:

1° le spese per la cura dell'offeso, comprese quelle degli alimenti somministrati durante l'infermità;

2° le spese per la difesa;

3° le spese anticipate dall'erario e i diritti dovuti ai funzionari e agli ufficiali giudiziarii;

4° i danni e le spese dovute alla parte civile, se siano chiesti entro un anno dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile;

5° le multe e le ammende incorse.

La distribuzione suddetta ha luogo senza pregiudizio del diritto di tutte le parti interessate e dell'erario dello Stato di ottenere dal condannato, se diventi solvibile, il pagamento delle somme di cui rimanga ancora debitore.

CAPO III.

Della restituzione e della custodia delle cose sequestrate.

680. — Il sequestro viene mantenuto, sino a quando sia dal giudice ritenuto necessario per il procedimento o per il giudizio.

La restituzione è ordinata a favore di chi vi abbia diritto, sull'istanza della parte interessata o di ufficio, salvo la facoltà concessa nell'articolo seguente.

Se sorgano dubbi concernenti la proprietà delle cose sequestrate, il giudice, dove trovi che abbiano qualche apparenza di fondamento, può rinviare la risoluzione della controversia al magistrato civile.

681. — La restituzione delle cose appartenenti all'imputato non ha luogo se, sull'istanza del Pubblico Ministero, o del difensore dell'imputato, o della parte civile, il giudice disponga la continuazione del sequestro per gli effetti della disposizione dell'art. 679.

L'imputato può chiederne la restituzione prestando cauzione o malleveria.

682. — Trascorsi due anni dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile senza che siasi presentato colui che abbia diritto alla restituzione delle cose sequestrate, il giudice ne ordina la

vendita all'asta pubblica secondo le norme contenute nel Codice d procedura civile.

Si può procedere alla vendita immediatamente se le cose siano di tenue valore, o siano di tale natura da non potere essere conservate senza pericolo di deterioramento o rilevante dispendio.

Il prezzo si versa nella cassa depositi e prestiti, e, dopo dieci anni, è devoluto all'erario dello Stato.

683. — Le spese necessarie alla custodia e alla conservazione delle cose sequestrate sono anticipate dall'erario, salvo il diritto di rimborso con privilegio sulle cose medesime.

684. — Sulle cose sequestrate, o che trovinsi comunque in custodia presso l'Autorità giudiziaria, non soggette a confisca, e sulle quali il giudice competente abbia omesso di provvedere, lo stesso giudice decide con atti successivi, secondo le norme suddette.

TITOLO IV.

Del casellario giudiziale e della riabilitazione dei condannati

CAPO I.

Del casellario giudiziale.

685. — Il casellario giudiziale contiene, per estratto, tutte le decisioni definitive pronunziate dalle Autorità giudiziarie italiane, ordinarie e speciali, e quelle pronunziate da Autorità giudiziarie straniere, contro cittadini italiani, delle quali sia data comunicazione ufficiale:

1° in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanne e quelle di assoluzione, o di non farsi luogo a procedimento proferite nel procedimento o nel giudizio, in contraditorio o in contumacia, non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, secondo gli articoli 40, 53 e 57 del Codice penale;

2° in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

Se trattisi di condanna penale, è fatta menzione nel modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non lo fu in tutto o in parte, per amnistia, indulto, grazia, liberazione o condanna condizionale, o per altra causa.

In materia penale si ha per definitiva ogni decisione con cui si chiude un procedimento o un giudizio, benchè impugnata con qualsiasi rimedio: ma, se il giudice rinvia a giudizio, si reputa definitiva soltanto la sentenza che chiude quest'ultimo.

686. — Ogni pubblica amministrazione, per ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento, esercizio di uffici pubblici, di reclutamento militare, di conferimento o godimento di pensioni o di onorificenze, di concessioni governative o di pubblica beneficenza, può chiedere ed ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata.

Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome senza che ne sia motivata la ragione, e, se al nome altrui solamente per produrlo in giudizio penale o civile, ovvero per ragioni di elettorato politico, amministrativo o di conferimento o esercizio di pubblici ufficii.

I certificati suddetti sono rilasciati nei limiti stabiliti dall'articolo 688.

687. — Nei certificati estratti dall'autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, per ragioni di giustizia penale, non deve farsi mensione:

1° delle sentenze di assoluzione o di non farsi luogo pronunziate da qualsiasi giudice, e per qualunque titolo, nel procedimento o nel giudizio:

2° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellate dal novero dei reati, e, se trattisi dell'Autorità giudiziaria straniera, ove i fatti non siano preveduti come delitti dalla legge italiana;

3° delle condanne seguite da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione;

4° delle condanne condizionalmente sospese, dopo che siansi verificate le condizioni apposte nella sentenza;

5° delle condanne per contravvenzione, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.

688. — Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica amministrazione fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, o dei privati cittadini, non deve farsi menzione:

1° delle decisioni, indicate nei primi tre numeri dell'articolo precedente;

2° delle sentenze di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione quando siano state revocate;

3° dei provvedimenti presi circa gli infermi di mente, minorenni o sordomuti secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale;

4° delle condanne per contravvenzione e di quelle per cui la pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale o sospesa condizionalmente;

5° delle condanne estinte per amnistia, o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;

6° di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o congiunta ad altra pena non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione, incorsa da persona minore dei diciotto anni e non susseguita da recidiva a termine di legge;

7° di ogni altra condanna alla multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o congiunta ad altra pena non superiore a cinque anni di reclusione o a dieci anni di detenzione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purchè trattisi di condannato non incorso in precedente condanna, o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione.

Se la condanna non superi cinquemila lire di multa, ovvero diciotto mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il termine è di soli cinque anni; e il giudice in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può, nella sentenza di condanna, abbreviare il termine. Il giudice può anche ordinare che nel certificato non sia fatta menzione della condanna fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui venga inflitta la pena della reclusione.

689. — Sulle questioni intorno all'applicazione delle disposizioni di questo capo o sulle rettifiche nelle iscrizioni o nei certificati del casellario giudiziale provvede, ad istanza del Pubblico Ministero o della parte interessata, il presidente del tribunale del circondario di nascita della persona di cui trattasi, e, per i cittadini nati all'estero, provvede il presidente del tribunale di Roma.

Il presidente decide dopo aver sentito il Pubblico Ministero e anche l'istante, se lo chieda.

Contro la decisione del presidente é ammesso soltanto il ricorso in cassazione.

CAPO II.

Della riabilitazione dei condannati.

690. — La riabilitazione fa cessare, oltre l'interdizione dai pubblici uffici e altre incapacità giuridiche, ogni effetto della condanna penale, salvo l'azione e la condanna civile per le restituzioni, il risarcimento dei danni e le spese del procedimento.

691. — L'istanza di riabilitazione è diretta al primo presidente della Corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna.

Alla domanda sono uniti i documenti i quali attestino che il condannato:

1° abbia scontato, quando ne sia il caso, la pena principale od ottenutone il condono in tutto o in parte, ed adempiuto tutti

gli obblighi dipendenti dalla condanna, o giustificato la ragione dell' impedimento;

2° non abbia riportato nuove condanne alla reclusione superiore a tre mesi successivamente a quella cui si riferisce la domanda;

3° abbia tenuto nel frattempo tale condotta da far presumere il suo ravvedimento.

692. — La Corte provvede in camera di consiglio secondo le norme contenute negli articoli 306 e 307.

693. — Contro la decisione della Corte compete al Pubblico Ministero e al condannato ricorso per cassazione.

694. — Qualora la riabilitazione sia concessa, n'è fatta annotazione nella sentenza.

Se la riabilitazione sia negata, l'istanza non può rinnovarsi che dopo trascorso, dalla data della decisione divenuta irrevocabile, un nuovo termine eguale a quello richiesto per la presentazione della prima istanza.

695. — Chiunque, non recidivo. sia stato condannato alla pena della multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, che non superi cinque anni di reclusione o dieci di detenzione, dopo trascorsi quindici anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, senza che nel frattempo abbia commesso alcun reato cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione superiore ai tre mesi, è riabilitato di diritto.

Se la pena non superi cinquemila lire di multa, ovvero trenta mesi di reclusione, o tre anni di detenzione, il diritto si acquista col decorso di soli otto anni.

TITOLO V.

Dei rapporti giurisdizionali fra le autorità italiane e le straniere

CAPO I.

Delle rogatorie internazionali.

696. — Le rogatorie internazionali per atti d'istruzione o di esecuzione si trasmettono per le vie diplomatiche a mezzo dei ministri della giustizia e degli affari esteri.

697. — Quando debba procedersi nel Regno ad atti d'istruzione su richiesta di Autorità giudiziaria estera, vi procede il giudice istruttore del luogo in cui l'atto deve compiersi.

Se l'Autorità giudiziaria estera ne faccia richiesta, il giudice fa prestare giuramento ai testimoni.

698. — La Corte d'appello del luogo in cui deve procedersi alla notificazione può dare forza esecutiva alla citazione di un testimone residente nel Regno, richiesta da un'Autorità giudiziaria straniera, con divieto però di arresto, procedimento e giudizio per fatti o condanne precedenti, o per concorso nei reati che formano oggetto della causa nella quale il testimonio è chiamato a deporre, e sotto ogni altra condizione che la Corte ritenga di dovere imporre a garanzia della persona citata.

699. — L'azione per l'esecuzione delle rogatorie è promossa, in ogni caso dal Pubblico Ministero.

CAPO II.

Della estradizione.

700. — La competenza a deliberare se possa dal Governo del Re essere offerta o consentita l'estradizione dello straniero a norma della disposizione del secondo capoverso dell'art. 9 del Codice penale spetta alla sezione d'accusa della Corte d'appello del distretto in cui lo straniero si trova.

701. — La sezione d'accusa esamina:

1° se l'imputato o il condannato sia cittadino italiano;

2° se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla straniera;

3° se trattisi di delitto politico o di reato a questo connesso;

4° se l'estradizione sia vietata da trattati o da legge;

5° se per la legge italiana o la straniera l'azione penale o la condanna sia estinta, ovvero il condannato abbia scontato la pena;

6° se gli atti del processo offrano prove sufficienti di reità salvo rinuncia espressa dello straniero.

702. — Alla domanda del Governo estero debbono essere uniti gli atti del processo in originale o in copia autentica, e il testo della legge penale che si applica al reato.

703. — Sulla domanda di estradizione il consigliere delegato dalla sezione d'accusa può spedire mandato di cattura contro lo straniero.

Sulla domanda del Governo estero, che attesti l'esistenza di una sentenza di condanna o d'invio a giudizio o di un mandato di cattura, o di altro atto equivalente, dell'Autorità giudiziaria, il Governo italiano può fare eseguire l'arresto provvisorio dello straniero se sia per darsi alla fuga.

Eseguito l'arresto, i ministri della giustizia e degli affari esteri debbono esserne subito avvertiti.

704. — L'arrestato è immediatamente presentato al giudice istruttore o al pretore del luogo in cui fu eseguito l'arresto che, dopo averne accertata l'identità personale, lo informa della domanda di estradizione, e lo avverte che può chiedere di essere consegnato indipendentemente dall'esame delle prove.

705. — Qualora, entro i trenta giorni dall'arresto se il Governo richiedente sia in Europa, o entro i novanta giorni se il Governo richiedente sia fuori d'Europa, non siano pervenuti i documenti sui quali si fonda la domanda, il Governo italiano fa porre l'arrestato in libertà.

706. — Il procuratore generale deposita gli atti in cancelleria, e si procede secondo le norme contenute nel titolo I e nel capo I del titolo II del libro III.

La sezione d'accusa, prima di deliberare definitivamente, può chiedere le informazioni che ritenga necessarie.

La sezione d'accusa delibera altresì se debbano essere consegnate, in tutto o in parte, al Governo richiedente le cose sequestrate allo straniero, e ordina la restituzione di quelle che non siano attinenti al reato che forma oggetto della estradizione.

707. — Contro la deliberazione della sezione d'accusa l'imputato e il procuratore generale possono ricorrere per cassazione.

Il termine per fare la dichiarazione è di un giorno, che per l'imputato decorre dal giorno della notificazione della sentenza.

La Corte delibera definitivamente senza rinvio non oltre i dieci giorni dopo aver ricevuto il ricorso.

708. — All'estradizione è sempre aggiunta la condizione che lo straniero non sia sottoposto a procedimento, giudizio o pena per reato diverso da quello per il quale la estradizione ebbe luogo; e, se il reato importi la pena di morte, è anche aggiunta la condizione che detta pena non sia eseguita.

709. — Il procuratore generale ordina che lo straniero sia posto in libertà se la Autorità giudiziaria, con sentenza irrevocabile, delibera che non sia consentita l'estradizione, e ne avverte immediatamente i ministri della giustizia e degli affari esteri.

710. — Qualora debba chiedersi l'estradizione di un imputato o condannato che trovasi all'estero, il procuratore generale presso la Corte d'appello ne fa richiesta al ministro della giustizia, unendo alla richiesta i relativi documenti.

L'estradizione può essere domandata anche direttamente dal Governo del Re.

711. — Le spese di estradizione sono regolate dagli usi e dalle convenzioni internazionali.

CAPO III.

Dell'esecuzione di condanne pronunziate all'estero.

712. — Quando, a norma della disposizione del capoverso dello articolo 7 del Codice penale, sia stata pronunziata all'estero contro un cittadino una condanna che, secondo la legge italiana, importerebbe, come pena o come effetto penale, l'interdizione dai pubblici uffici o altra incapacità, la competenza a dichiarare che la sentenza pronunziata all'estero produce nel Regno l'interdizione o l'incapacità suddetta spetta alla Corte d'appello del luogo della residenza del condannato; in difetto di residenza a quella del luogo di dimora; e se questa non sia nota, a quella del luogo di domicilio.

Se non si conosca nè la residenza, nè la dimora, nè il domicilio del condannato, la competenza spetta alla Corte d'appello avanti alla quale il Pubblico Ministero promuove prima il giudizio.

713. — L'istanza del Pubblico Ministero per l'esecuzione della condanna è notificata al condannato.

Se il condannato non abbia, con atto ricevuto nella cancelleria della Corte entro i dieci giorni dalla notificazione, chiesto che si rinnovi il giudizio seguito all'estero, la Corte provvede secondo le norme stabilite nel capo I del titolo IV del libro III in quanto siano applicabili.

714. — Il riconoscimento e la forza esecutiva agli effetti e alle disposizioni civili delle sentenze penali pronunziate all'estero, sono accordati dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione la sentenza dell'Autorità giudiziaria straniera deve essere eseguita.

715. — L'Autorità giudiziaria non può emettere alcun provvedimento per l'esecuzione delle sentenze penali pronunziate all'estero, se la sentenza non sia stata proferita da un'Autorità giudiziaria competente, se il condannato non sia stato legalmente citato a comparire in giudizio e assistito o rappresentato da un difensore, e se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico del Regno.

TITOLO VI.

Degl' incidenti di esecuzione.

716. — Il giudice che ha pronunziata la sentenza, l'ordinanza o il decreto è competente a decidere, in quanto non sia diversamente stabilito, su tutti gl'incidenti che concernono la esecuzione.

717. — Il giudice decide sugl'incidenti di esecuzione in camera di consiglio sulla istanza delle parti.

718. — Contro la decisione con la quale si provvede su gl'incidenti di esecuzione compete alle parti soltanto il ricorso per cassazione, che non sospende l'esecuzione.

Tuttavia il giudice che ha emessa la decisione può disporre che, durante il termine del ricorso, l'esecuzione rimanga sospesa.

719. — Contro l'esecuzione di qualunque pena inflitta da giurisdizione provvisorie compete in ogni tempo al condannato il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per violazioni dell'art. 1° di questo Codice.

Il ricorso non sospende l'esecuzione.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 721 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 18 marzo 1909, n. 138, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Veduto il R. decreto 10 dicembre 1911, n. 1367, che autorizza gli Istituti di emissione ad aprire filiali in Tripolitania e in Cirenaica, convertito nella legge 23 maggio 1912, n. 511;

Veduto il verbale dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti, tenuta in Roma il 30 marzo 1912, nella quale, su proposta del Consiglio superiore, furono deliberate alcune modificazioni ed aggiunte allo statuto della Banca d'Italia, approvato col R. decreto sopracitato;

Sentito il parere della Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni ed aggiunte allo statuto della Banca d'Italia, contenute nell'unito allegato, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato.

MODIFICAZIONI ed aggiunte allo statuto della Banca d'Italia.

Art. 14.

Il n. 3 dell'art. 14 del vigente statuto è modificato nel modo seguente:

« 3° tenere impiegati fino a 30 milioni di lire dd capitale sociale in edifizi a uso della Direzione generale, delle sedi, delle succursali e delle agenzie ».

Art. 2-*bis*.

A tenore dell'art. 1 del R. decreto 10 dicembre 1911, n. 1367, la Banca potrà aver filiali in Tripolitania e in Cirenaica, da instituirsi e amministrarsi con speciale regime per deliberazione del Consiglio superiore, su proposta del direttore generale.

Paragrafo 8-*bis*.

Filiali in Tripolitania e in Cirenaica.

Art. 63-*bis*.

Le filiali della Banca in Tripolitania e in Cirenaica, da istituire in conformità dell'art. 2-*bis*, potranno compiere le operazioni considerate nel presente statuto e quelle altre che saranno riconosciute meglio adatte all'economia di quelle contrade.

Le operazioni e le norme per le operazioni, in quanto differiscano da quelle indicate da questo statuto, saranno determinate dal Consiglio superiore, su proposta del direttore generale, con l'approvazione del ministro del tesoro.

Per le filiali medesime sarà costituita una speciale dotazione, da prelevarsi dalle riserve patrimoniali dell'Istituto. L'ammontare di tale dotazione sarà determinato dal Consiglio superiore, su proposta del direttore generale, col consenso del ministro del tesoro. Siffatta determinazione e ogni eventuale modificazione a essa recata saranno comunicate, per ratifica, alla più vicina assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Disposizione transitoria.

Art. 78-*bis*.

L'aumento, da 24 a 30 milioni, della parte di capitale sociale che l'Istituto può impiegare in edifizi a tenore dell'art. 14, n. 3, del presente statuto non potrà eccedere:

la somma di L.	1.500.000	alla fine	dell'anno	1912
»	» 3.000.000	»	»	1913
»	» 4.000.000	»	»	1914
»	» 5.000.000	»	»	1915
»	» 6.000.000	»	»	1916

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 724 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Viste le leggi 13 luglio 1910, n. 466, 30 dicembre 1910, n. 910, 6 luglio 1911, n. 722, ed il Nostro decreto 21 dicembre 1911, n. 1395;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali del genio civile che per esigenze di servizio relative ai lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908, devono effettuare gite nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, usufruendo di vetture automobili fornite gratuitamente dall'Amministrazione dello Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti, saranno corrisposte, a decorrere dal 1° luglio 1912, le seguenti indennità chilometriche, in sostituzione di quelle stabilite dall'art. 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del genio civile 3 settembre 1906, n. 522:

Ispettori superiori L. 0,15 per ogni chilometro.

Ingegneri capi ed ingegneri L. 0,12 per ogni chilometro.

Aiutanti principali ed aiutanti L. 0,10 per ogni chilometro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 726 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 giugno 1907, n. 359, che approva l'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al titolo III dell'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi, approvato col R. decreto 9 giugno 1907, n. 359, dopo l'art. 18, sia aggiunto il seguente:

« Art. 18-*bis*. — Quando viene eseguito da militari del corpo R. equipaggi maneggio o trasporto di carbone a terra, gli individui che prendono parte a tale lavoro sono retribuiti collettivamente coll'ammontare dell'assegno di L. 0,80 per ogni tonnellata di carbone rimosso o trasportato. Tale soprassoldo è unico e viene corrisposto, senza alcuna distinzione, per tutto l'insieme delle operazioni relative a una stessa quantità di materiale, anche se eseguite a varie riprese.

« Il maneggio o trasporto di carbone sarà eseguito da militari del corpo R. equipaggi solo quando non sia possibile o conveniente disporre dell'opera di una impresa.

« La spesa relativa a tale soprassoldo sarà imputata ai capitoli del bilancio della marina, riguardanti l'acquisto del carbone ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 727 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 marzo 1912, n. 191 concernente la emissione di buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli redimibili 3,50 e 3 per cento netto per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato, per le nuove costruzioni di strade ferrate e per i riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi;

Visto l'art. 4 di detta legge il quale dà facoltà di provvedere con Reale decreto alle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 in dipendenza delle disposizioni in essa legge contenute;

Considerato che per effetto della emissione dei titoli suindicati dallo stanziamento del capitolo n. 18 dello stato di previsione predetto sono da eliminarsi L. 6.562.500 per interessi su obbligazioni 3 0[0 netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, che si previde di emettere e non saranno emesse;

Vista la legge 13 giugno 1912 n. 569, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finaziario 1912-913;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 sono introdotte le seguenti variazioni:

Lo stanziamento del capitolo n. 18 «Obbligazioni 3 0[0 netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, interessi (Spesa obbligatoria)» è diminuito di lire seimilioni cinquecentosessantaduemila cinquecento (lire 6.562.500).

È istituto il capitolo n. 21-*bis* «Interessi dei buoni del tesoro quinquennali creati con la legge 21 marzo 1912, n. 191 e spese di allestimento, di negoziazione ed altre accessorie (Spese obbligatorie)» con lo stanziamento di lire dodici milioni (L. 12.000.000);

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

AMMINISTRAZIONE

della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO degli assegni di riposo conferiti ai medici condotti, loro vedove ed orfani dal Consiglio d'amministrazione, durante il 1° trimestre dell'anno 1912, a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Adunanza del 18 gennaio 1912:

Spizzirri dott. Annibale fu Vincenzo, pensione L. 1571.
Tapperi Sofia, vedova del dottor Befani Cesare, id. L. 420,50.
Cuomo dott. Vincenzo fu Luigi, id. L. 1842,42.
Cannata dott. Samuele fu Giuseppe, id. L. 2784.
Quarella dott. G. Battista fu Paolo, id. L. 1709,25.
Pozzi Antelma, vedova del dottor Peiro Michele ed orfani, id. L. 724,58.
Cetti Corinna, vedova del dottor Falconio Luigi, (indennità) L. 1315,54.

Adunanza del 6 febbraio 1912:

Masseo dott. Salvatore fu Emanuele, pensione L. 2986.
Terlizzi dott. Michele fu Federico, id. L. 1891.
Sartorari dott. Luigi fu G. Battista, id. L. 1433.
Brianza Maria, vedova del dottor Prando Pietro, id. L. 545,50.
Ciaramella dott. Michele fu Angelo, id. L. 4401,80.
Giunta dott. Carlo fu Giorgio, id. L. 1652.
Conforti dott. Francesco fu Vincenzo, id. L. 1410.
Forino dott. Angelo fu Salvatore, id. L. 1756.
Facchetti dott. Giuseppe fu Antonio, id. L. 1081,62.

Adunanza del 29 febbraio 1912:

De Albertis Fiammetta, vedova del dottor Butto Luigi ed orfani, pensione L. 900.
Bonasso dott. Leandro fu Michele, id. L. 2328.
Capra dott. Pietro fu Paolo, id. L. 2356,25.
Bonavoglia dott. Gennaro fu Carlo, id. L. 1779.
Faenza dott. Leonardo fu Ignazio, id. L. 2162.
Agosti dott. Leonardo fu Bartolomeo, id. L. 1891.
Riviello dott. Antonio fu Francesco, id. L. 2335,48.
Mezzadri dott. Angelo fu Francesco, id. L. 2030,12.
Paternieri Rosa Luigia, vedova del dottor Mezzadri Angelo, id. L. 1025,06.
Panini dott. Annibale fu Abdon, id. L. 866.
Marra dott. Luigi fu Paolo, id. L. 2300,74.
Cotterchio dott. Alessio fu Alessio, id. L. 2557,09.
Rebori dott. Luigi fu Pellegrino, id. L. 1433.

Adunanza del 21 marzo 1912:

Filiani Maria, vedova del dottor De Donatis Giuseppe ed orfani, pensione L. 1309,36.
Andreoli dott. Enrico fu Luigi, id. L. 2184,84.
Raffo dott. Stefano fu Antonio, id. L. 954.
De Pascale dott Vincenzo fu Gaetano, id. L. 2056.
Forino dott. Martino fu Salvatore, id. L. 2142.
Fessia dott. Francesco fu Andrea, id. L. 2618,63.
Ballotta dott. Luigi fu Silvestro, id. L. 3213,06.
Galante dott. Paolo fu Giuseppe, id. L. 1888.
Carpenito dott. Pellegrino fu Francesco, id. L. 1952,69.
Casale Anna, vedova del dottor Picchini Virginio ed orfani, id. L. 677,17.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei risparmi e dei vaglia

CASSE DI RISPARMIO POSTALI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di marzo 1912*

OPERAZIONI FRUTTIFERE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti e prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	6	57.955	30.364		314.696	288.830
Mesi precedenti	23	117.829	55.287		727.482	544.003
Somme totali dell'anno in corso	29	175.784	85,651	5.867.339	1.042.178	832.833
Anni 1876-1911	9.608	16.816.487	11.039.281		84.276.889	60.177.495
Somme complessive	9.637	16.992.271	11.124.932		85.319.067	61.010.328

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di marzo	68.317.144,06		68.317.144,06	74.982.318,54	
Mesi precedenti	163.988.724,12	—	163.988.724,12	143.267.011,37	14.056.538 27
Somme totali dell'anno in corso	232.305.868,18		232.305.868,18	218.249.329,91	
Anni 1876-1911	11.399.262.846,01	543.112.872 93	11.942.375.718,94	10.069.662.972,99	1.872.712.745 95
Somme complessive	11.631.568.714,19	543.112.872 93	12.174.681.587,12	10.287.912.302,90	1.886.769.284 22

RISCOSSIONE D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di marzo	3.402	179.901 01
Mesi precedenti	156.851	9.505.757 38
Somme dell'anno in corso	160.253	9.685.658 39
Anni 1878-1911	6.723.305	515.983.049 37
Somme complessive	6.883.558	525.668.707 76

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	800	67.050 73	36.930 60
Mesi precedenti	959	82.117 18	80.411 34
Somme dell'anno in corso	1,759	149.167 91	117.341 94
Anni 1886-1911	81.816	4.398.919 17	3.419.391 61
Somme complessive	83.575	4.548.087 08	3.536.733 55

RISPARMI DEGLI ITALIANI residenti all'estero	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	6.169	4,608.803 69	1.198.468 63
Mesi precedenti	12 458	9.453.789 31	2.123.021 07
Somme dell'anno in corso	18.627	14.062.593 —	3.321.489 70
Anni 1890-1911	695.200	491.758.413 22	82.313.916 18
Somme compless.	713.827	505.821.006 22	85.635.405 88

LIBRETTI INTESTATI a minorenni con inibizione ai rimborsi	Quantità dei libretti		
	Emessi	Svincolati od estinti	Rimasti in corso
Mese di marzo	1234	411	
Mesi precedenti	2343	579	
Somme dell'anno in corso	3577	990	87414
Anni 1894-1911	135113	50286	
Somme compl.	138690	51276	

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai	Contributo	
	Quantità	Importo
Mese di marzo	12.129	59.328 —
Mesi precedenti	37.628	294.810 51
Somme dell'anno in corso	49.757	354.138 51
Anni 1899-1911	1.704.320	12 599.263 89
Somme compless.	1.754.077	12.953.402 40

OPERAZIONI INFRUTTIFERE.

	DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di marzo	3.824	1.525.945 44	7.038	1.449.017 68	17.166.419 19
Mesi precedenti	7.166	2.617.784 98	12.532	2.779.786 87	
Somme totali dell' anno in corso	10.990	4.143.730 42	19.570	4.328.804 55	
Anni 1883-1911	1.218.040	774.718.370 62	1.843.242	757.466.877 30	
Somme complessive	1.229.030	778.862.101 04	1.862.812	761.695.681 85	

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di marzo	111	55.078 83	104	58.883 64
Mesi precedenti	277	138.966 29	246	133.157 67
Somme dell'anno in corso	388	194.045 12	350	192.041 31
Anni 1906-1911	5.809	2.840.378 01	4.987	2.530.345 14
Somme complessive	6.197	3.034.423 13	5.337	2.722.386 45

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di marzo	9.877
Mesi precedenti	19.041
Somma dell'anno in corso	28.918
Anni 1909-1911	3.542.843
Somma complessiva	3.571.761

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di marzo	2.158	5.778.447 77
Mesi precedenti	3.071	7.269.929 69
Somme dell'anno in corso	5.229	13.048.377 46
Anni 1876-1911	378.505	512.287.950 —
Somme complessive	333.734	525.336.327 46

OPERAZIONI ESEGUITE
da uffici diversi da quelli di emissione dei libretti

	QUANTITÀ	
	Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	15.538	21.682
Mesi precedenti	36.366	39.846
Somme dell'anno in corso	51.904	61.528
Anni 1909-1911	313 167	468.938
Somme complessive	365.071	530.466

SOMME
cadute in prescrizione

	IMPORTO
Mese di marzo	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1911	667.720 78
Somme complessive	667 720 78

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	336717	175 —	Caviglia Bonaventura fu Giovanni Battista, domiciliato in Montevideo con usufrutto vitalizio a Caviglia *Angela* fu Giovanni Battista	Intestata come contro con usufrutto vitalizio a Caviglia *Giovanni Battista* fu Giovanni Battista.
»	593527	402 50	Cannone Pasquale fu Nicola, domiciliato in Napoli	Cannone Pasquale fu Nicola, *minore sotto la patria potestà della madre Ida Giuly Capponi fu Francesco ved. di Cannone Nicola*, domiciliato in Napoli.
»	111006	35 —	Cogno *Maria* Gilda di Luigi, *nubile*, domiciliata a Finalmarina (Genova)	Cogno *Marina* Gilda di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliata in Finalmarina (Genova).
»	218705	313 50	Schenone Salvatore, *Attilio*, Emanuele, Angela e Luigia fu Gerolamo, minori, sotto la tutela di Gaetano Marini fu Francesco, domiciliati in Genova	Schenone Salvatore, *Giovanni Battista Paolo Attilio detto anche Attilio*, Emanuele, Angela e Luigia fu Gerolamo, minori ecc. come contro.
»	286325	73 50	Tabusso *Paolo Giuseppe* fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre Monaca Marietta domiciliata a Montemagno (Alessandria)	Tabusso *Giuseppe* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	401365	70 —	Giorgis *Bernardo* fu Domenico domiciliato in. . . . . (Torino)	Giorgis *Giovanni-Bernardo* fu Domenico domiciliato in . . . . (Torino).
»	156591	350 —	Quaranta *Benigna* di Giovanni minore sotto la curatela del marito Alfonso Rossi domiciliata in Napoli	Quaranta *Maria-Benigna-Silvia* ecc. come contro.
»	308544 345293	35 — 35 —	Galli Diego fu Giuseppe domiciliato in Castelnuovo Scrivia (Alessandria)	Galli Diego fu Giuseppe, *minore sotto la tutela di Galli Luigi* ecc. come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	285411	17 50	Maccariello *Andreana* e Teresa fu Giuseppe minori sotto la patria potestà della madre Nacca Filomena, moglie in secondo nozze di Nicola Natale domiciliate a Casapulla (Caserta)	Maccariello *Maria-Andreana-Gelsomina* e Teresa fu Giuseppe, minori ecc. come sopra.
»	47780	210 —	*Melegrinis* Raffaele fu Giov. Battista domiciliato in Napoli	*Melecrinis* Raffaele ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazion suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 giugno 1912.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 luglio 1912, in L. 101.06.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

12 luglio 1912.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	97,95 52	96,20 52	97 84 11
3.50 % *netto* (1902)	97,68 50	97,68 50	97 57 09
3 % *lordo*	67,50 —	66,30 —	66,82 43

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di materie giuridiche ed economia politica ed industriale nel R. Istituto tecnico superiore di Milano.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.22 non più tardi del 4 novembre 1912, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

d) il loro atto di nascita, debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, il 27 giugno 1912.

Il ministro
CREDARO.

2

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regolamento speciale per le scuole di ostetricia approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808;

Decreta:

È aperto il concorso ad un posto di levatrice maestra nella clinica ostetrica della R. Università di Sassari.

Le concorrenti dovranno far pervenire le loro domande, su carta da bollo da L. 0,60, al rettore dell'Università di Sassari non oltre il 10 settembre p. v. insieme coi seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che la concorrente, alla data del presente decreto, non abbbia superato i 35 anni di età;

2° attestato di cittadinanza italiana;

3° certificato penale;

4° attestato di buona condotta;

5° attestato di sana costituzione fisica;

6° diploma di abilitazione all'ufficio di levatrice;

7° tutti gli altri titoli e documenti che la concorrente crederà opportuno di presentare.

I documenti n. 1, 2, 4, 5 dovranno essere debitamente legalizzati, quelli n. 3, 4, 5 non anteriori a tre mesi dalla data del presente decreto.

Il concorso è per titoli; tuttavia la Commissione potrà sottoporre le concorrenti ad una prova di esame.

La vincitrice del concorso dovrà assumere servizio subito dopo la nomina, durerà in ufficio fino al 15 ottobre 1914 e potrà essere riconfermata.

Avrà L. 1500 di stipendio, oltre il vitto e l'alloggio nei locali della clinica, che rimarrà aperta tutto l'anno e non potrà esercitare la professione libera.

Roma, 4 luglio 1912.

Il ministro
CREDARO.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regolamento speciale per le scuole di ostetricia approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808;

Decreta:

È aperto un concorso ad un posto di levatrice presso la clinica ostetrica della R. Università di Catania.

Le domande, su carta da bollo di L. 0,60 dovranno essere dirette al rettore della suddetta Università non oltre il 15 settembre p. e corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto non ha meno di 25 anni nè più di 40;

2° attestato di sana costituzione fisica;

3° attestato di cittadinanza italiana;

4° attestato di buona condotta;

5° certificato penale;

6° certificato dello stato civile, dal quale risulti che l'aspirante è nubile o vedova senza prole;

7° diploma di abilitazione all'ufficio di levatrice conseguito in una scuola del Regno da non meno di due anni;

8° Tutti gli altri titoli e documenti che la concorrente crederà opportuni.

I documenti nn. 2, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Il concorso è per titoli; ma la Commissione giudicatrice potrà sottoporre le concorrenti a quelle prove di esami, che crederà necessario.

La vincitrice dovrà assumere servizio subito dopo la nomina, resterà in carica fino al 15 ottobre 1913, e potrà essere riconfermata.

Avrà L. 1500 di stipendio, oltre il vitto e l'alloggio nei locali della clinica, e non potrà esercitare la professione libera.

Roma, 1° luglio 1912.

Il ministro
CREDARO.

Direzione generale delle antichità e belle arti

CONCORSO al posto di architetto presso la sopraintendenza ai monumenti di Siracusa.

Visti l'art. 34 della legge 27 giugno 1907, n. 386, e il regolamento 1° agosto 1907, n. 608, nonchè il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di architetto nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, con lo stipendio annuo di lire 2500, presso la sopraintendenza ai monumenti di Siracusa.

Le domande per l'ammissione a tale concorso, in carta bollata da L. 1,22, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti, piazza Venezia n. 11), non più tardi delle ore 19 del giorno 16 agosto 1912 e dovranno contenere l'indicazione precisa della dimora del concorrente.

I documenti, debitamente legalizzati, da allegare alla domanda sono:

a) diploma di architetto o di ingegnere civile in una scuola di applicazione per gl'ingegneri o di professore di disegno architettonico in un istituto di belle arti;

b) certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni nei quali il candidato ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato generale di penalità rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed attitudine all'impiego cui il candidato aspira.

I concorrenti che abbiano prestato servizio in altre amministrazioni dovranno allegarne un elenco su carta libera.

Sono dispensati dalla presentazione del documento *c*) i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità, e della presentazione dei documenti *c*), *d*) ed *e*) coloro che già abbiano un ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa.

I documenti *c*), *d*) ed *e*) dovranno avere la data di non più di tre mesi anteriore a quella del presente avviso.

Non saranno accettate le domande che perverranno alla Direzione generale per le antichità e belle arti dopo il giorno 16 agosto 1912 o che non saranno corredate di tutti i documenti richiesti, i quali debbono essere effettivamente presentati, esclusa in ogni caso la facoltà del concorrente di riferirsi anche parzialmente a documenti prodotti per altri concorsi o per qualsiasi altro motivo ad Amministrazione diversa da quella governativa delle antichità e belle arti.

L'esame consisterà in due prove: una scritta e grafica ed una orale.

Per la prova scritta sarà indicato ai concorrenti un monumento da restaurare.

I concorrenti dovranno: 1° illustrare il monumento sotto i riguardi artistici, con riferimento all'epoca storica a cui esso appartiene; 2° proporre il restauro, con dimostrazioni tecniche e grafiche.

Nell'esame orale i candidati dovranno dar prova di conoscenza della storia dell'arte, specialmente nei riguardi dell'architettura e con speciale riferimento al posto cui aspirano.

Il vincitore per conseguire la nomina, dovrà rinunciare a qualunque altro ufficio (art. 72 della legge 27 giugno 1907 n. 386).

A parità di voti, sarà preferito il candidato che sia già impiegato nell'Amministrazione dello Stato.

Le casse, con le cartelle ed i pacchi da spedirsi dal concorrente dovranno recare esternamente, oltre al nome del concorrente, la scritta: « Concorso a posti di architetto nei monumenti » ed essere indirizzati, franchi di porto, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti).

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Roma, 12 giugno 1912.

Il ministro
CREDARO.

CONCORSO a 15 posti di segretari di ruolo nelle scuole normali governative, di cui 10 riserbati alle donne, 5 agli uomini.

Con le norme stabilite dalle leggi 8 aprile 1903, n. 142 e 22 novembre 1908, n. 693 e dai relativi Regolamenti, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a quindici posti di segretari nelle scuole normali governative, di cui dieci riserbate alle donne e cinque agli uomini.

Chi intende di prendervi parte deve inviare direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione Generale per l'Istruzione primaria e popolare - Divione IV) entro il 31 luglio 1912, la sua

domanda in carta legale da L. 1,20. La domanda, nella quale i concorrenti indicheranno la propria dimora e la sede dove desidera sostenere la prova scritta, deve essere corredata dai documenti che seguono:

1° Attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 30° anno d'età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età, rispetto al limite dei 30 anni; ovvero di segretari supplenti prima della pubblicazione del Regolamento 3 agosto 1908, n. 623, per i quali il limite d'età è portato a 40 anni (articolo 2 disposizioni transitorie del Regio Decreto 21 luglio 1910, n. 529);

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune dove il concorrente risiede, da cui risulti che egli è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tale da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° Fede penale di data non anteriore al 30 aprile 1912;

4° Certificato di moralità rilasciato non anteriormente al 30 aprile 1912, dal Sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui è chiesto;

5° Certificato di cittadinanza italiana;

6° Diploma di licenza del liceo, dall'istituto tecnico o dalla scuola normale, ovvero diploma d'abilitazione all'insegnamento elementare;

7° Certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento del suddetto diploma di licenza o di abilitazione;

8° Elenco in carta libera, di tutti i documenti e titoli presentati.

9° Ritratto fotografico del concorrente, con la firma autografa di lui, vidimata dal Sindaco.

Ai documenti predetti, i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse.

Oltre al documento n. 4, il concorrente, che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal Sindaco del Comune, dove abitava precedentemente.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, e 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelli che siano cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, anche se manchino della naturalità.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Non saranno accolte le domande che non saranno giunte al Ministero entro il 31 luglio 1912, anche se presentate entro quel giorno ad uffici postali od altri uffici governativi; nè saranno sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti richiesti, o corredate di documenti non regolari. Dopo il 31 luglio 1912 non si accettano neppure nuovi titoli o pubblicazioni o parti di esse.

Gli esami consteranno d'una prova scritta e d'una prova orale. La prova scritta consisterà nello svolgimento d'un tema di cultura generale, e servirà anche come saggio calligrafico. La prova orale verserà sugli ordinamenti scolastici e su nozioni di legislazione scolastica e di contabilità generale dello Stato.

Il criterio di votazione per le singole prove, la durata della prova orale e le altre modalità di essa saranno stabilite dalla Commissione giudicatrice. A parità di merito avranno la preferenza coloro che posseggono il diploma di abilitazione all'insegnamento secondario secondo l'ordine di merito.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo Provveditore agli studi. È riservata al Municipio la facoltà di ridurre il numero delle sedi d'esame, dandone preavviso agli interessati.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il Provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme contenute negli articoli 76 e 77 del Regolamento 3 agosto 1908, n. 623.

Dopo il giudizio delle prove scritte e dei titoli, ciascun concorrente riceverà comunicazione dei punti ottenuti nella prova scritta, del numero complessivo dei punti assegnatigli per i titoli e del posto ottenuto nella prima graduatoria.

La prova orale avrà luogo in Roma e non vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportata una classificazione inferiore a sei decimi.

Per riuscire vincitori del concorso è necessario avere ottenuto una votazione complessiva non inferiore a sette decimi, ed essere classificati entro il numero dei posti messi a concorso. Quei concorrenti che, avendo meritata una votazione complessiva non inferiore a 6[10, non saranno stati compresi nel numero dei vincitori, saranno ritenuti idonei per supplenze o incarichi temporanei.

La Commissione esaminatrice presenterà due distinte graduatorie, una di dieci vincitrici, e una di non più di cinque vincitori, con due distinti elenchi d'idonei. Le donne, dichiarate vincitrici, saranno chiamate, per ordine di graduatoria, a coprire i posti di ruolo vacanti alla chiusura del presente concorso o quelli che si renderanno tali successivamente, nelle scuole normali femminili, anche che siano state o debbano essere dichiarate promiscue. Gli uomini, vincitori, saranno alla loro volta, chiamati, pure per ordine di graduatoria, a coprire i posti di ruolo vacanti alla chiusura del concorso o che si renderanno vacanti in seguito nelle scuole normali maschili, anche che siano state o debbano essere dichiarate promiscue. Il vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, che rifiuti il posto ov'è destinato, perderà il diritto alla nomina; se risulti irreperibile, o, ricevuta l'offerta, lasci passare otto giorni senza dichiarare per iscritto all'Amministrazione, che lo accetta, sarà considerato nella condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di effettivo e con lo stipendio di annue L. 1300, con diritto agli aumenti sessennali, in conformità del Regio Decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Per ottenere la nomina, il vincitore del concorso dovrà rinunziare ad ogni altro ufficio.

Roma, 15 giugno 1912

Il ministro
CREDARO

CONCORSO a posti di studio nei convitti nazionali per i figli d'insegnanti di scuole medie e per i figli di impiegati nei convitti stessi.

In esecuzione del R. decreto 1° agosto 1889, n. 6325, è aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti semigratuiti vacanti nei convitti nazionali:

Arpino, un posto semigratuito;
Catanzaro, un posto semigratuito;
Reggio Calabria, un posto semigratuito.

Il concorso è per titoli.

I giovani che vogliono prendervi parte, dovranno, non più tardi del 31 luglio p. v., inviare al Ministero, per mezzo della presidenza della Giunta Provinciale per le scuole medie della Provincia in cui risiedono, una regolare domanda accompagnata dai documenti qui sotto indicati:

a) attestato di essere figli od orfani di insegnanti di scuole secondarie, i quali abbiano esercitato, o esercitino l'ufficio in istituti governativi, oppure figli ed orfani d'impiegati dei convitti nazionali che abbiano nomina regia o ministeriale;

b) fede di nascita da cui risulti che il giovane a tutto il mese di settembre dell'anno in corso, abbia non meno di sei anni compiuti di età, nè più di dodici, eccetto che già non si trovasse in qualche convitto pubblico;

c) attestato di vaccinazione;

d) attestato di sana costituzione fisica;

e) attestato di buona indole e disposizione agli studi, rilasciato dal direttore della scuola o, se l'aspirante non è alunno di scuola pubblica, dal sindaco;

f) attestato del sindaco sulle condizioni economiche della famiglia con indicazione del numero delle persone che la compongono e delle imposte che essa paga annualmente allo Stato, alla Provincia, al Comune;

g) dichiarazione dei genitori, o di chi ne tiene legalmente le veci, che il giovane si trova in grado di fare all'amministrazione del convitto il deposito prescritto dal regolamento interno, da rinnovarsi ogni volta che occorra, per le spese personali ed accessorie, e di pagare all'Istituto annualmente la differenza dell'ammontare della retta.

Fra i giovani che saranno dichiarati eleggibili dalla Commissione nominata dal Ministero, a senso dell'art. 3 del R. decreto 1° agosto 1889, si darà la preferenza, pel conferimento dei posti vacanti, tenuto conto della relativa condizione economica dei candidati e delle loro famiglie:

1° agli orfani di padre e di madre:

2° agli orfani di un solo genitore;

3° ai figli degli ufficiali resi inabili per età e per saluto al lavoro, o a quelli indicati per altre ragioni di famiglia meritevoli di speciale considerazione;

4° ai figli degli ufficiali che nell'esercizio del loro magistero si segnalarono nell'istruzione ed educazione dei giovani.

I vincitori del concorso godranno il posto nel Convitto nazionale fino al termine degli studi secondari a condizione che tengano sempre buona condotta, diano prove costanti di applicazione e profitto e superino lodevolmente i prescritti esami annuali sia di promozione, sia di licenza.

Non si terrà conto delle istanze presentate dopo trascorso il 31 luglio e non corredate di tutti i documenti richiesti.

Il Ministero si riserva, sulla proposta della detta Commissione, di assegnare i posti vacanti nei singoli convitti.

Coloro che rifiuteranno il posto loro offerto perderanno ogni diritto rispetto al presente concorso.

I posti di risulta saranno conferiti di annuo, ai sensi delle disposizioni dell'art. 83 del regolamento 18 dicembre 1898 sui convitti nazionali.

Roma, 28 giugno 1912.

Il ministro
CREDARO.

Regio Conservatorio di San Pietro
in Colle di Val d'Elsa

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso al posto di insegnante di matematiche e scienze fisico-naturali nelle classi 1ª e 2ª della scuola tecnica mista e nel 3° corso complementare annessi a questo Istituto alle seguenti condizioni:

Lo stipendio annuo sarà di L. 1000 oltre il vitto, l'alloggio o gli altri utili della vita interna.

L'insegnante che verrà nominata dovrà prestare l'opera sua come istitutrice secondo i turni stabiliti dalla direzione dell'Istituto.

Entro un mese dal giorno della inserzione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, le concorrenti dovranno presentare alla presidenza del Regio Conservatorio domanda in carta bollata da L. 1,20 corredata dei seguenti titoli e documenti:

1. Attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto i 24 anni e non oltrepassati i 35 al dì della chiusura del concorso.

2. Certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che la conconcorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira.

3. Fede penale in data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso.

4. Certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco del Comune dove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale.

5. Certificato di cittadinanza italiana.

6. Laurea universitaria o diploma che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso o certificato di cui all'art. 2 comma 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

7. Certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma.

8. Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti o della carriera didattica percorsa.

9. Elenco in carta libera di tutti i documenti che si producono.

10. Ritratto fotografico della concorrente, con la firma autografa di lei vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 4 la concorrente che non abiti nel Comune da oltre un biennio deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

È sufficiente per l'ammissione al concorso il titolo di abilitazione corrispondente ad una delle diverse discipline da insegnare; ma sarà data la preferenza a coloro che giustificheranno di essere abilitate all'insegnamento di ambedue le materie comprese nel gruppo.

Ai documenti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuni di presentare nel loro interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o le bozze di stampa.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

L'insegnante sarà nominata dalla Commissione amministrativa dell'Istituto con le norme stabilite dal regolamento in vigore presso l'Istituto stesso per i concorsi ai posti d'insegnante, e la deliberazione relativa sarà soggetta all' approvazione del Ministero della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale.

L'insegnante prescelta dovrà assumere l' ufficio entro 15 giorni dalla partecipazione della sua nomina, salvo a concedere una breve proroga quando speciali o provate circostanze lo esigano, altrimenti si intenderà decaduta dal posto conferitole.

La nomina non diverrà definitiva se non dopo un biennio di lodevole servizio durante il quale potrà essere pronunziato licenziamento per inettitudine, per negligenza e per accertata insufficienza fisica.

Dal R. Conservatorio di S. Pietro, il 15 giugno 1912.

Il presidente
Lepri.

R. istituto dei sordo-muti in Roma

CONCORSO A POSTI GRATUITI

È aperto un concorso ai posti che si renderanno vacanti alla fine del volgente anno scolastico 1911-912 nelle sezioni maschile e femminile di questo Istituto per fanciulli e fanciulle sordo-muti nati nella provincia di Roma, ed il cui mantenimento è a carico dell'Amministrazione provinciale, che provvede al conferimento dei posti.

Le domande, corredate dei documenti che seguono, dovranno pervenire alla presidenza del Consiglio d'amministrazione di questo R. Istituto (via Nomentana n. 40), non più tardi del giorno 31 luglio 1912:

1° fede di nascita, dalla quale risulti che il richiedente ha compiuto l'ottavo anno di età e non superato l'undecimo;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante:

a) la sordità ed il mutismo, se congeniti o sopraggiunti, ed in questo ultimo caso la causa che li ha provocati;

b) la vaccinazione subita o la superata malattia di vaiuolo naturale;

c) l'attitudine intellettuale alla istruzione;

d) la buona costituzione fisica, scevra specialmente da malattie d'indole contagiosa;

3° certificato rilasciato dal sindaco, di povertà assoluta o di gravi strettezze economiche della famiglia;

4° titoli di benemerenza della famiglia del sordo-muto;

5° obbligazione (autenticata dal sindaco) del padre o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno a qualunque richiesta della Direzione.

Tanto la domanda quanto i documenti per concorrere, potranno essere presentati in carta libera, previa la constatata povertà a norma di legge.

La definitiva accettazione dell'alunno o dell'alunna dipenderà dal risultato di una visita medica, cui dovranno essere sottoposti tutti i sordo-muti al momento della loro presentazione all'Istituto.

Roma, 25 giugno 1912.

Il presidente
Comitti.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I commenti della stampa estera sulle dimissioni di Chefket pascià da ministro della guerra di Turchia continuano molteplici e variati assai. La nota predominante è però quella che si sia venuti finalmente a riconoscere in Turchia la necessità di un radicale cambiamento nell'indirizzo politico così interno che estero. Si ritiene pertanto che le dimissioni del ministro della guerra provocheranno le dimissioni di tutto il Gabinetto che a mezzo del Comitato giovane turco tenta gli estremi mezzi di salvataggio. Tutte le persone interpellate all'uopo hanno rifiutato l'eredità di Chefket pascià.

Intorno ai motivi delle dimissioni di lui ed alla ricerca del suo successore si hanno da Costantinopoli questi dispacci:

Sui motivi immediati che determinarono le dimissioni di Mahmud Chefket pascià circolano le voci più disparate.

Da ottima fonte si assicura che egli dovette cedere ad intimazioni venute dalla guarnigione di Adrianopoli. Degno di nota è il fatto che alla vigilia delle dimissioni, il deputato di Vallona, Carasso presentò una mozione riguardo ad irregolarità nell'amministrazione dell'esercito.

*** Presso il ministro degli esteri vi è stata nel pomeriggio una riunione dei principali ministri, alla quale assisteva anche Nazim pascià.

S'ignora se sia stata presa una decisione definitiva circa la nomina del ministro della guerra.

Le notizie dall'Albania circa la rivolta di quella regione e gli ammutinamenti militari sono sempre gravi.

Da Salonicco, 12, telegrafano:

Le notizie dall'Albania divengono gravi, perchè i rivoltosi hanno guadagnato alla loro causa Kossovo, Perchevo e Pristina. Quattro reggimenti, presi fra le truppe che erano state concentrate nella regione di Cassandra nel timore di uno sbarco degli italiani, sono stati inviati rapidamente verso Katchanik per cooperare alla difesa del famoso colle minacciato dai rivoltosi.

Un importante e violento combattimento ha avuto luogo al colle di Hasse presso Giacovà tra 300 soldati ed 8000 insorti che sorpresero le truppe. I soldati pretendono di avere ucciso 330 uomini e costretti gli altri a fuggire in disordine. Si attendono però particolari esatti.

Il Governo conferma l'intendimento di agire rigorosamente contro gli ammutinati di Monastir.

L'insurrezione si diffonde attualmente nell'Albania centrale. Per organizzare la repressione è stato designato Djavid pascià, generale comandante il 3° corpo d'armata di Monastir. Questa nomina produce una dolorosa impressione nella popolazione albanese che conserva un penoso ricordo di questo generale. Ciò favorirà Tajar bey, capo degli ammutinati permettendogli di trascinare facilmente dalla sua parte gli abitanti dei villaggi, che temono una feroce repressione e temono di essere crudelmente bastonati.

Le dimissioni del ministro della guerra sono molto commentate e variamente giudicate. L'opinione generale ne è soddisfatta e reclama le dimissioni di Djavid pascià e di Talaat bey.

*** La *Vossische Zeitung* ha da Uskub:

Si teme l'estensione della rivolta degli albanesi. Questi ultimi tengono grandi riunioni a Pristina.

Nè meno importanti sono le notizie dallo Yemen.

Un dispaccio da Massaua, 12, dice:

Notizie da Hodeida dicono che la popolazione tende ad abbandonare la città perchè le farine scarseggiano e le derrate europee mancano del tutto. Ad Hodeida sono 350 soldati albanesi già in rivolta, ed ora fatti tornare alla calma con danaro. L'Idriss si sta avanzando. Le malattie infieriscono tra i soldati che hanno solo in Zeidia quaranta e più morti al giorno.

***

In Portogallo, malgrado l'inanità del tentativo, i realisti si fanno vivi ancora con qualche apparizione.

Su di che telegrafano da Lisbona, 12:

Stamane, nelle prime ore del giorno, si è mostrato sul Monte Arrequeira, nel comune di Bellas, a venti chilometri da Lisbona, un gruppo di cavalieri allo scopo di provocare una sollevazione monarchica. Contro il gruppo son partite ad inseguirlo le truppe e l'artiglieria a cavallo.

Sono stati operati alcuni arresti e sono state sequestrate armi e munizioni.

La milizia monarchica è composta di giovani appartenenti al fiore della popolazione di Lisbona.

*** Il ministro della guerra ha ricevuto un telegramma da Chavez, il quale dice che la banda dei monarchici che era a Soutelinho è entrata armata in Spagna.

Nella regione di Banca è stata fatta una ricognizione da uno squadrone di cavalleria le cui pattuglie si sono avanzate fino a Soutelinho.

I ribelli di Cabeceiras do Basto, divisi in gruppi di una cinquantina di uomini, sono stati inseguiti dalla fucileria. Essi hanno avuto numerosi uomini fuori combattimento. Le truppe repubblicane non ne hanno avuto alcuno.

A Chavez le truppe repubblicane si sono impadronite di mitragliatrici, di munizioni e della corrispondenza abbandonate dai monarchici.

***

I giornali inglesi riproducono il discorso del ministro Lloyd George, pronunciato al banchetto del lord Mayor di Londra.

Un dispaccio da Londra, 12, ne riferisce questo brano:

Il cancelliere dello scacchiere Lloyd George, parlando al ban-

chetto offerto dal lord Mayor all'alto commercio, all'alta finanza ed al personale della Banca d'Inghilterra, ha dichiarato che la situazione estera è completamente modificata dal banchetto dell'anno scorso ad oggi. La questione del Marocco, che era un elemento perturbatore nella politica estera, è ormai risolta con soddisfazione di tutti gli interessati, e non ne è rimasto alcun risentimento.

Buone disposizioni sono stabilite e si sviluppano tra le nazioni. L'atmosfera è rischiarata. Nulla nella politica estera può cagionare ansietà o inquietudine. La buona situazione va migliorando. La prosperità commerciale e finanziaria non può che aumentare nel mondo intero.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Tripoli, 11 (ore 22,25). — Situazione politico-militare invariata. È giunta la R. nave *Città di Milano* che sta distendendo il nuovo cavo telegrafico Siracusa-Tripoli. La posa del cavo si può considerare finita e pienamente riuscita; domattina si procederà all'allacciamento con l'ufficio telegrafico partendo da terra.

Bengasi, 11 e *Rodi, 11.* — Nessuna novità.

Ferua, 12. — Ieri una colonna volante ha eseguito una brillante ricognizione a grande distanza lungo la seconda carovaniera fino al confine tunisino.

La colonna operante appoggiata e sostenuta da altre truppe si è spinta ad oltre 30 chilometri dalle nostre posizioni di Sidi Said. Essa ha trovato tanto la seconda carovaniera quanto gli sbocchi al confine abbandonati, i pozzi asciutti, e nessuna traccia di recente passaggio delle carovane.

Durante il ritorno, forti gruppi di arabi con cavalieri provenienti dalla terza carovaniera tentarono di disturbare la colonna volante mentre percorreva la seconda carovaniera da ovest ad est ispezionandola; ma, contrattaccati col consueto slancio, furono respinti con perdite, specialmente di cavalieri, dopo un vivacissimo combattimento svoltosi nei pressi di Tuil Themaul, località posta a 5 chilometri a sud della scebka, ed a 15 dal confine tunisino. Qualche cannonata dell'artiglieria da montagna che accompagnava la colonna finì per disperderli.

La colonna volante ripassò quindi la scebka indisturbata e fece ritorno nella stessa giornata di ieri a Sidi Said, compiendo così tra andata e ritorno una marcia di oltre 60 chilometri.

La colonna non ebbe che pochissimi feriti leggermente; uno solo grave.

Intorno a Sidi Said nessuna traccia di nemico.

Misurata, 12. — Continua l'affluenza delle popolazioni a Misurata, Jeder ed altri villaggi dell'oasi dalle località in cui si erano rifugiate il giorno della battaglia.

Una ricognizione spinta stamani fino al faro di Misurata ha trovato tutte le località sgombre. A metà strada si trovano i pozzi del Mangash forniti di ottima abbondante acqua. Ora la città è dotata di acqua sufficiente e discreta; ma presto verrà condotta questa migliore del Mangash.

Gruppi di predoni hanno assalito stamane la popolazione di Osir sul margine meridionale dell'oasi di Misurata, ma la popolazione si è energicamente difesa.

Al campo nemico è morto ieri lo sceick Ramadan Schetani, uno dei più influenti capi e comandanti arabi, che era stato gravemente ferito il giorno otto.

Seguita il seppellimento dei cadaveri nemici dispersi nell'oasi.

Notizie ed informazioni.

Malta, 12. — I membri della Commissione franco-italiana sono partiti alla volta di Tripoli sullo yacht italiano *Gaiola* per continuare l'inchiesta sopra luogo. Il guarda-costo *Ciclope*, arrivato con alcuni testimoni tunisini, è ritornato oggi a Biserta.

BIBLIOGRAFIA

Domenico Orano: *Come vive il popolo a Roma — Saggio demografico sul quartiere Testaccio*, MCMXII — In Pescara, presso Ettore Croce, Casa editrice abruzzese. — Un volume di gran mole, d'una mole inquietante per la comune degli odierni lettori abituati ai foglietti volanti, per un povero bibliografista poi addirittura spaventosa. Fortuna che la veste elzeviriana, nitidamente screziata di bei caratteri, è intessuta di carta all'antica, lieve assai, per cui il libro si può senza fatica tenere fra mano, a differenza delle edizioni d'adesso, in massima costruite - è la parola - di materia pesantissima. — Il peso c'è anche qui, ma è intrinseco, sta cioè nella sostanza e nella importanza dell'opera.

Domenico Orano, senza avere nel cervello la furia immaginosa, multiforme, geniale di suo fratello Paolo, è però un solido ingegno, nudrito di ottimi studi. Egli, fra i molti che scrivono, è dei pochi - che, purtroppo, son pochi - che scrivono bene. Cultore intelligente del nostro gran padre Dante, mostra d'aver in vista quel suo stile che, mentre non sdegna talvolta cacciarsi brutalmente entro le piaghe umane, sa pure all'occasione sollevarsi per brillare al riflesso dei cieli più puri o magari inguainarsi nel velluto di una espressione gentile per parlare di fiori e di bambini. Soltanto, l'Orano, appunto perchè ha molta erudizione e molte idee proprie, si lascia trascorrere ad una abbondanza soverchia nello svolgimento del tema propostosi. Non diciamo che sia verboso, giacchè alle sue parole corrisponde sempre una sostanza; ma questa non sempre è necessaria o almeno utile a dirsi ed a sapersi. L'Orano ha la passione delle minuzie archeologiche, bibliofile, paleografiche, e sembra godersi nel comunicare al pubblico mille particolari, di cui esso, nella grandissima maggioranza, farebbe volentieri a meno.

Con questo Saggio demografico l'autore ci ha data un'opera di polso, quale era lecito attendersi dalla sua varia e profonda cultura, sposata alla buona volontà ed al desiderio di bene onde tutti lo sappiamo animato; ma la imponenza stessa del suo lavoro gli toglierà forse l'efficacia e la prontezza del pratico risultato. Sarà colpa del pubblico, il quale per lo più ripugna da lunga e paziente investigazione; sarà effetto della fretta in cui si vive oggidì o della pressione che sui mortali esercita il cumulo ognor crescente dei bisogni giornalieri: fatto è che a chi vuol farsi sentire e comprendere sollecitamente e largamente occorre venire per la più corta al nodo delle questioni e spiegarle nei più concisi termini possibili. Così, non per il merito letterario e scientifico dell'opera, ma per il conseguimento del suo ottimo scopo, l'Autore avrebbe forse fatto meglio a ridurla in più modeste proporzioni.

Certamente è meraviglioso vedere con quale insistenza di micro-

scopiche indagini l'Orano segue lungo le cronache oscure del passato le vicende anche meno salienti del suo Testaccio, le destinazioni successive, gli adattamenti ad usi diversi dei singoli luoghi, i passaggi di proprietà, le concessioni, le revoche e le confische, il tutto documentando con la citazione di pubbliche ordinanze, coperte oramai da diuturno oblio, con l'indicazione perfino di ignorate stipulazioni avvenute fra privati. Certo altresì, in mezzo a tutta codesta farragine di note ed appunti, vi ha pure qualche esumazione storica interessante, qualche curiosa osservazione non scevra di pratica utilità. Ma, in nome di Dio, quale riconoscenza crede l'autore di accaparrarsi presso i lettori del giorno d'oggi, affogandoli in tanto pelago di cose piccine e vecchie e poco degne di ricordo? Che importerà mai alla pluralità dei viventi il sapere quale notaio abbia rogata a quei tempi la vendita di uno stabile e per quale esatto prezzo sia essa avvenuta? Questo è dilettantismo di studioso che il diletto proprio in siffatte ricerche potrà sì e no comunicare ad uno per mille dei suoi leggitori: e quante centinaia d' altri ne farà fuggire!

Tutto ciò, per altro, è esuberanza di materia, è lusso di notizie raccolte, e non toglie che anche le pagine non strettamente indispensabili abbiano pregi singolari. Per contro non si può dire che l'autore abbia dato luogo a lacune di cose necessarie. E questo è merito sommo dell'opera, di cui è giusto tener conto.

Raramente un tema, per quanto interessante, ebbe una illustrazione così evidente e completa come quella che Domenico Orano tributò al Testaccio. A parte le già citate particolarità, egli ne descrive accuratamente la topografia, la materia primitiva, la struttura delle addizioni recatevi dai secoli; ne enumera le successive industrie e culture; ne indica le trasformazioni edilizie; ne narra la cronaca dall'antichità all'epoca nostra; ne ritrae la popolazione, entrando profondamente nella coscienza di essa e presentandone a nudo il carattere nelle sue qualità e nei suoi difetti.

E sotto l'aspetto demografico non sarà mai abbastanza lodata la copia, la rilevanza e l'ordine dei dati statistici, riguardanti questioni vitali e di permanente attualità, che fanno di questo libro una preziosa miniera del genere la cui utilità è grandissima e sarà duratura nei tempi.

Quanto all'intento morale e politico dell'opera, l'autore ci sembra in massima molto ponderato ed equanime nelle opinioni sue; ma pure, per l'affetto medesimo che in ispecial modo lo stringe alle classi popolari, cade, a parer nostro, in qualche errore.

Egli, per esempio, quando l'interesse di quelle classi si trova in conflitto con quelli della società in generale e dello Stato che la rappresenta - il che, se ben si guarda, avviene soltanto per il malo apprezzamento che si fa di tali interessi rispettivi - è un po' troppo propenso a dare tutto il torto allo Stato. Invece occorrerebbe pur dire - e niuno meglio e più efficacemente di lui potrebbe dire - al proletario, di tanto oggi migliorato nelle proprie condizioni economiche, che di tale maggior reddito deve consacrare una parte all'incremento del suo benessere morale, senza aspettare e pretendere tutto dagli altri; occorrerebbe pur dirgli che se esso si trova sempre soverchiamente in basso sotto questo punto di vista, è in gran parte per cagion sua.

L'Orano non si spiega, non insiste abbastanza in proposito; anzi, giunge perfino a fare l'apologia delle osterie, dichiarandole una valvola di sicurezza contro il malessere domestico dell'operaio, a cui - dice egli - mancano puranco gli utensili per mangiare e bere pulitamente. Così ragionando dimentica che l'attrattiva perniciosa dell'osteria è quella appunto che impedisce all'operaio di migliorare le sue condizioni domestiche, e che, se egli impiegasse nell'acquisto del necessario per la casa una metà sola di quanto spreca alla taverna, potrebbe avere in famiglia quello che gli occorre. E ben più avremmo da dire su questo tema, che però non è opportuno nè possibile qui largamente discutere. Ma, chiamiamo pure valvole le osterie, se così piace all'autore; però, siccome anche le troppe valvole sfiaccolano la macchina, e qui le osterie e simili altri spacci di veleno materiale e morale sono frequenti per ogni dove in guisa da toccarsi l'uno con l'altro, ci lasci l'Orano gridare a nostra volta al Governo, al Municipio: « Chiudete le valvole! ».

Intanto non vogliamo, per codeste divergenze d'opinione, togliere all'autore la lode che gli spetta grande e sincera. L'Orano fa, specialmente al quartiere del Testaccio, che egli ha in parte redento, tanto bene in pratica che gli si può facilmente perdonare qualche traviamento teorico. Ed è quello che noi facciamo, augurando di cuore alla nostra Roma molti cittadini che al pari di lui s'impegnino nel procurarle giovamento.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita si è compiaciuta destinare, quale suo grazioso contributo per la simpatica festa che il 30 giugno ebbe luogo in Roma, a Villa Umberto, per iniziativa del Sindacato dei cronisti, a beneficio degli espulsi dalla Turchia, la somma di lire mille.

S. E. Leonardi-Cattolica. — Ieri è giunto a Genova S. E. il ministro della marina per visitarvi le due *dreadnoughts Leonardo da Vinci* e *Giulio Cesare*, colà in costruzione.

In Campidoglio. — Sotto la presidenza del sindaco il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica ieri sera approvando alcune proposte senza discussione. Su quella della azienda municipale tramviaria per l'esercizio 1912 la discussione fu lunga, animata; ma la proposta venne approvata. Quella per la costruzione di un emporio per l'Agenzia annonaria venne poscia in discussione, ma essendosi chiesta la constatazione del numero legale e questo non essendo raggiunto si rinviò ad altra seduta la votazione della stessa proposta.

Alle 24 la seduta venne tolta.

Per gli espulsi dalla Turchia. — S. E. il presidente del Consiglio ha ricevuto dal signor Massimo Tedesco di Venezia lire diecimila per essere elargite a favore degli italiani espulsi dalla Turchia.

Proventi finanziari. — Nell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 la tassa sui velocipedi ha dato un maggior provento di L. 757,968 in confronto al precedente esercizio 1910-911.

Merita di essere rilevato a dimostrazione del notevole incremento che, mentre nell'esercizio 1908-909, il primo nel quale la tassa fu ridotta da L. 10 a L. 6, si riscossero L. 3.173.084, nel 1911-912, nonostante la riduzione, e forse anche per effetto della riduzione, l'introito per la tassa sui velocipedi raggiunse la cifra di L. 5,306.174.

*** Le riscossioni pei diritti doganali e marittimi conseguite nella 1ª decade del corrente mese ascendono a L. 10.817.600.

Rispetto alla corrispondente decade dell'esercizio passato, si è avuto un aumento di L. 814.000 sul reddito dell'importazione del grano, di L. 31.000 su quello del caffè, di L. 54.000 sul petrolio e una diminuzione di oltre mezzo milione sugli altri prodotti fiscali e non fiscali.

In complesso questa decade ha dato oltre L. 347.000 in più del corrispondente decade dello scorso esercizio.

Vittorie italiane. — I ginnasti italiani hanno riportato una nuova vittoria completa nel concorso individuale di ginnastica alle Olimpiadi di Stoccolma.

Sventolano sullo Stadio due bandiere italiane.

Ha ottenuto il primo premio Braglia ed il terzo posto Mazzarocchi.

La Giuria ha espresso la sua entusiastica approvazione, scrivendo a fianco dei nomi dei ginnasti italiani le indicazioni: « meraviglioso, perfetto ».

Il direttore della ginnastica di Copenaghen ha richiesto un istruttore italiano per le società danesi.

L'annuncio della vittoria è stato accolto con grandi acclamazioni agli italiani.

La classifica generale porta: primo Braglia con 135 punti, secondo Segurd, francese, con 132,50, terzo Mazzarocchi con 131,50, quarto Boni con 128, quinto Zamponi con 128, sesto Bianchi con 127,50, settimo Romano con 126,25. Tutti i sei concorrenti italiani occupano i primi posti.

*** La vittoria della squadra ginnastica italiana suscita continue dimostrazioni di simpatia. Al banchetto offerto dalla Giuria internazionale gli oratori unanimi hanno elogiato l'abilità dei ginnasti italiani, forti, corretti ed eleganti.

Hanno parlato i rappresentanti della Svezia, della Francia, della Germania, della Russia, della Danimarca, della Finlandia, dell'Inghilterra, della Norvegia e dell'Ungheria. Ha risposto ringraziando il prof. Guerra.

Nelle gare odierne, Lunghi è riuscito secondo e Giongo terzo nelle batterie della corsa dei 400 metri.

Nel lancio del disco Lenzi ha raggiunto la distanza di metri 38.50, ma è stato eliminato.

È incominciato il concorso individuale di ginnastica, nel quale si segnala l'italiano Braglia, campione olimpico a Londra nel 1908.

Cavo telegrafico fra l'Italia e Tripoli. — Il Ministero delle poste e dei telegrafi comunica in data di ieri:

« La R. nave *Città di Milano* ieri completò la posa del cavo di fondo della comunicazione sottomarina Tripoli-Siracusa.

« Oggi provvede alla posa del cavo di sponda presso Tripoli, completata la quale si potrà procedere all'allacciamento col tratto terrestre, già pronto fino all'ufficio telegrafico di Tripoli.

« Si spera che domani potranno essere anche completati gli esperimenti prescritti circa le condizioni elettriche del cavo ed indi iniziate le prove di corrispondenza con apparati celeri ».

Marina mercantile. — Il *Cordova*, del Lloyd italiano, da Rio Janeiro ha proseguito per Montevideo e Buenos Aires. — Il *Tebe*, della Società nazionale dei servizi marittimi, è partito da Londra per l'Italia. — Il *Re Vittorio*, della N. G. I., è partito da Santos per Montevideo. — Il *Città di Milano*, della Veloce, ha proseguito da Port of Spain per l'America centrale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 12. — *Camera dei deputati.* — La Camera, che ha tenuto seduta tutto il pomeriggio, si è riunita anche stasera, alle 9,40, per terminare i lavori, ed ha continuato la discussione del progetto di legge sulla Cassa pensioni dei minatori delle miniere di carbone e delle cave di ardesia.

Il progetto è approvato con 575 voti contro 1.

Il presidente Deschanel annuncia che la Commissione dei lavori pubblici, cui è stato sottoposto un progetto relativo ai ferrovieri revocati, propone semplicemente l'approvazione d'una mozione, la quale dice che la Camera - prendendo atto degli impegni delle Compagnie - prega il Governo d'intervenire presso di esse all'intento di ottenere un miglioramento del trattamento di riposo dei ferrovieri revocati.

Il presidente del Consiglio, Poincaré, tenendo in mano il decreto di chiusura della sessione, dichiara che, se s'impegna in proposito una discussione, egli l'interromperà.

Briquet sale alla tribuna ed attacca le grandi Compagnie ferroviarie e critica la mobilitazione dei ferrovieri, che sostiene essere illegale.

La Camera rifiuta ogni discussione in proposito ed approva per alzata e seduta la mozione della Commissione.

Poincaré dà lettura del decreto di chiusura della sessione e la seduta è tolta alle 11,40.

PIETROBURGO, 12. — Oggi a Reval, alla presenza di alte personalità, ha avuto luogo la solenne posa della prima pietra del porto militare che servirà di base alla nuova flotta russa. La costruzione del porto costerà 72.000.000 di rubli e sarà terminata nel 1916.

Nei loro commenti i giornali osservano che il fatto che questa solennità ha avuto luogo alcuni giorni dopo l'intervista dei due imperatori, pone in rilievo la rigenerazione della potenza navale russa, rigenerazione che non deve preoccupare la Germania, la quale comprende che la Russia ha bisogno di una flotta potente per garentire la pace e non per fare la guerra.

LONDRA, 12. — *Camera dei comuni.* — Si approva in seconda lettura il bill per la riforma elettorale.

Rispondendo a Balfour, durante la discussione del bill sulla riforma elettorale, il primo ministro H. H. Asquith ha detto: « Poichè la Camera, quando le fu chiesto una prima volta, rifiutò nettamente il diritto di voto alle donne, non è probabile che essa si smentisca nella medesima sessione ».

PARIGI, 12. — Il Bey di Tunisi, accompagnato dal suo seguito, è arrivato a Parigi stamane ed è stato ricevuto alla stazione dal rappresentante del presidente della Repubblica, Fallières, e dalle autorità.

Dopo aver passato in rivista la compagnia d'onore, il Rey scortato dai corazzieri è sceso al Grand Hôtel. Egli è stato acclamato lungo tutto il percorso.

PARIGI, 12. — Alle ore 15 il Bey di Tunisi si è recato all'Eliseo a far visita al presidente della Repubblica, Fallières.

Il Bey è rientrato all'Hôtel alle 15.30.

Dieci minuti dopo il presidente della Repubblica si è recato a restituirgli la visita.

PARIGI, 12. — Il presidente della Repubblica e la signora Fallières hanno offerto stasera un pranzo in onore del bey di Tunisi.

Vi assistevano, oltre i personaggi del seguito del bey, i presidenti della Camera e del Senato, il presidente del Consiglio e tutti i ministri e varie personalità.

PARIGI, 12. — Il Senato si è riunito stasera ed ha ascoltato la lettura del decreto di chiusura della sessione.

PARIGI, 12. — Durante il pranzo all'Eliseo, il presidente della Repubblica, Fallières, ha fatto un brindisi nel quale ha salutato il bey, Sovrano di un paese unito da oltre 30 anni alla Francia con vincoli che rendono sempre più salde la mutua fiducia, la reciproca stima e l'illuminato esercizio del protettorato che soddisfa tutti gli interessi.

Nel suo brindisi il bey ha espresso i sentimenti di ammirazione e di gratitudine che sempre ha provato per la Francia. Le prove che la Francia ha dato ai tunisini mediante la diffusione dell'insegnamento e lo sviluppo delle opere di assistenza e di previdenza hanno conquistato gli animi dei tunisini e li hanno affezionati al Governo del protettorato.

MELILLA, 13. — Le notizie ricevute dall'interno dicono che i nomadi Ben Buyani e Ben Harcha sarebbero inquieti a causa dei movimenti delle truppe francesi. I loro capi percorrerebbero i mercati allo scopo di organizzare un'harka per opporsi all'avanzata dei francesi.

PARIGI, 13. — Il *Petit Parisien* ha da Berna:

La conferenza franco-tedesca per regolare il passaggio dei territori ceduti al Congo dalla Francia alla Germania terminerà oggi i suoi lavori; tuttavia essa si riunirà ancora alla fine del mese per la redazione dei processi verbali. I commissari, che si mostrano assai soddisfatti dei risultati ottenuti, dichiarano che la reciproca

buona volontà non cessò di regnare fin da principio per appianare le possibili difficoltà.

MADRID, 13. — Secondo telegrammi dalla frontiera portaghese ai giornali, il capitano Paiva Conceiro si manterrebbe alla testa di 700 uomini a Valença, la cui guarnigione è in attesa di un attacco.

Il governatore di Caceres telegrafa che le autorità locali spagnuole hanno arrestato una quarantina di realisti portoghesi mentre si disponevano a passare la frontiera. Fra essi si trovavano alcuni capi importanti.

COSTANTINOPOLI, 13. — La situazione è inquietante. La Lega militare, che ha la maggior parte dei suoi aderenti fra gli ufficiali di Costantinopoli e delle principali guarnigioni, mantiene le sue domande, insistendo principalmente sulle dimissioni di due o tre membri del Ministero, se non dell'intero Gabinetto, e sullo scioglimento della Camera.

Una crisi ministeriale è inevitabile. Tutta la questione sta nel sapere se il Governo si ritirerà di buon grado o se tenterà una resistenza.

LONDRA, 13. — Mandano da Pechino al *Daily Telegraph* dispacci segnalanti un nuovo ammutinamento a Lo-Sang, nella provincia dell'Honan, fra i distaccamenti della sesta divisione. Numerosi soldati sono stati uccisi.

È stata ordinata l'immediata concentrazione di tutte le truppe disponibili. Tali truppe riceveranno l'ordine di circondare gli ammutinati e di combatterli senza quartiere.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

12 luglio 1912

L'altezza della stazione è di metri	50 60
Il barometro a 0°, in millimetri	760.13
Termometro centigrado al nord	30.4
Tensione del vapore, in mm.	14.85
Umidità relativa, in centesimi	46
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	8
Stato del cielo	poco nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	30.6
Temperatura minima	18.1
Pioggia in mm.	—

12 luglio 1912.

In Europa: pressione massima di 770 sul Baltico, minima di 750 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora salito, fino a 3 mm. sulla Calabria; temperatura irregolarmente variata; piogge sparse e temporali, nel Veneto, Emilia, centro e Calabria.

Barometro: generalmente livellato intorno a 765.

Probabilità: venti deboli settentrionali; cielo prevalentemente sereno.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 12 luglio 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 9	20 6
Genova	1/4 coperto	calmo	27 8	21 8
Spezia	sereno	calmo	28 0	18 8
Cuneo	sereno	—	27 9	19 0
Torino	1/4 coperto	—	27 6	18 3
Alessandria	sereno	—	29 0	18 9
Novara	sereno	—	33 0	16 9
Domodossola	sereno	—	27 1	15 7
Pavia	sereno	—	29 5	15 8
Milano	sereno	—	31 6	19 8
Como	sereno	—	29 2	20 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	26 8	19 0
Brescia	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	29 2	19 4
Mantova	sereno	—	27 0	18 6
Verona	sereno	—	28 6	17 6
Belluno	sereno	—	23 8	15 0
Udine	sereno	—	29 7	18 6
Treviso	nebbioso	—	30 4	20 0
Venezia	sereno	calmo	25 7	20 2
Padova	sereno	—	26 3	18 3
Rovigo	sereno	—	26 0	17 1
Piacenza	sereno	—	28 0	18 2
Parma	sereno	—	28 5	19 1
Reggio Emilia	sereno	—	27 3	19 5
Modena	sereno	—	26 9	19 9
Ferrara	sereno	—	25 4	18 6
Bologna	nebbioso	—	27 0	22 9
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	28 8	18 6
Pesaro	3/4 coperto	calmo	26 0	20 0
Ancona	sereno	calmo	25 8	17 5
Urbino	sereno	—	24 6	18 8
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	27 0	15 5
Camerino	sereno	—	24 0	13 2
Lucca	nebbioso	—	30 5	18 8
Pisa	nebbioso	—	30 3	16 2
Livorno	nebbioso	calmo	28 0	19 0
Firenze	coperto	—	30 6	18 9
Arezzo	nebbioso	—	30 0	15 8
Siena	1/4 coperto	—	28 9	19 7
Grosseto	sereno	—	32 0	18 0
Roma	sereno	—	31 7	18 1
Teramo	sereno	—	29 8	16 7
Chieti	sereno	—	27 0	17 8
Aquila	1/2 coperto	—	25 6	12 3
Agnone	sereno	—	28 0	15 0
Foggia	sereno	—	33 5	17 0
Bari	sereno	calmo	26 3	19 0
Lecce	sereno	—	28 5	20 8
Caserta	3/4 coperto	—	33 0	18 2
Napoli	sereno	calmo	29 5	21 3
Benevento	sereno	—	31 0	16 9
Avellino	sereno	—	28 0	13 4
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	29 4	16 6
Cosenza	sereno	—	32 5	15 5
Tiriolo	1/2 coperto	—	25 0	14 6
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	29 5	19 8
Palermo	sereno	calmo	29 1	16 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 2	19 5
Caltanissetta	sereno	—	30 3	23 0
Messina	sereno	calmo	31 0	21 5
Catania	sereno	calmo	30 2	22 0
Siracusa	sereno	mosso	29 2	19 2
Cagliari	sereno	calmo	29 0	12 0
Sassari	sereno	—	27 1	20 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*